

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente comunica che la prossima seduta avrà luogo domani, martedì, 12 dicembre 1972, con il seguente ordine del giorno :

alle 10.00 :

- Votazione sulla mozione di censura ;
- Interrogazione orale n. 24/72 con discussione sulle conferenze armonizzazione delle strutture delle tasse sugli autoveicoli industriali ;
- Interrogazione orale n. 23/72 con discussione sulla protezione dell'ambiente del giugno 1972 ;
- Relazione dell'on. Aigner sul bilancio operativo e tasso di prelievo della CECA per il 1973 ;
- Relazione dell'on. Rossi sulla modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee a favore degli ex-deportati ed internati ;
- Relazione dell'on. Rossi su un regolamento che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ;
- Relazione dell'on. Flesch sulla riduzione dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti in caso di ristrutturazione di società ;
- Relazione dell'on. Kollwelter sull'esame preventivo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel settore dei trasporti (votazione senza discussione) ;
- Relazione dell'on. Giraud sul controllo della capacità nei trasporti di merci su strada ;
- Relazione dell'on. Kollwelter sulle autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri (votazione senza discussione) ;
- Relazione dell'on. Cousté sulle nocchie originarie della Turchia (votazione senza discussione) ;
- Relazione dell'on. Laudrin su certi prodotti della pesca originari della Tunisia e del Marocco (votazione senza discussione).

La seduta termina alle 21.10.

H. R. NORD
Segretario generale

W. BEHRENDT
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DELL'ON. W. BEHRENDT
Presidente

La seduta inizia alle 10.20.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto :

- a) dal Consiglio delle Comunità europee le seguenti richieste di consultazione :
- sulla nuova proposta di regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee (doc. 247/72) ;
deferita alla commissione per le finanze e i bilanci ;
 - sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica gli articoli 6, paragrafo 2,

e 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2/71 del Consiglio, del 2 gennaio 1971, per l'applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (doc. 248/72).

deferita alla commissione per le finanze e i bilanci ;

b) dalle commissioni parlamentari le relazioni seguenti :

- dell'on. Mario Vetrone, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 183/72) concernente un regolamento che istituisce un regime di premi di incoraggiamento allo sviluppo della produzione di carni bovine e di premi alla riconversione verso la produzione di carni, di mandrie bovine ad orientamento lattiero (doc. 244/72) ;
- dell'on. Herbert Kriedemann, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio

(doc. 233/72) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1496/68 del Consiglio, del 27 settembre 1968, relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità (doc. 245/72);

— dell'on. Herbert Kriedemann, presentata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 207/72) concernenti

I. un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Xeres, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna

II. un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario per i vini di Malaga, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna

III. un regolamento recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas, della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna

(doc. 246/72);

— dell'on. Jan Baas, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 212/72) concernenti

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di talune varietà di arance

(doc. 249/72).

— dell'on. Henk Vredeling, presentata a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 199/72) concernenti

I. un regolamento recante apertura, suddivisione e modalità di gestione del contin-

gente comunitario tariffario di fichi secchi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della voce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna

II. un regolamento recante apertura, suddivisione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della voce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna

(doc. 250/72).

Autorizzazione ad elaborare una relazione

Il Presidente comunica di aver autorizzato la commissione per l'associazione con la Grecia, a sua richiesta, ad elaborare una relazione sull'evoluzione della situazione economica in Grecia.

Deferimento ad una commissione

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla commissione parlamentare per l'associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità dei paesi dell'Africa dell'Est il regolamento di tale commissione approvato il 27 novembre 1972 a Nairobi nonché una risoluzione approvata dalla stessa commissione nelle sue riunioni del 27 e 28 novembre 1972 a Nairobi (doc. 255/72).

Tale risoluzione viene deferita per esame alla commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar.

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di procedere dapprima alla votazione sulle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni per le quali non è prevista discussione.

Regolamento sulla modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità

Il Parlamento approva senza discussione la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. André Rossi, presentata a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 184/72) relativa ad un regolamento che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (doc. 224/72):

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 24 del trattato di fusione (doc. 184/72),
 - vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 224/72),
1. approva la proposta della Commissione ;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Decisione sull'esame preventivo di disposizioni future nel settore dei trasporti

Il Parlamento approva senza discussione la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Nicolas Kollwelter, presentata a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 163/72) concernente una decisione che modifica la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura d'esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (doc. 221/72) :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione che modifica la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽²⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 75 del trattato CEE (doc. 163/72),
 - udita la relazione della commissione per i trasporti (doc. 221/72),
1. approva la proposta della Commissione ;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 24. 11. 1972, pag. 52.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 28. 10. 1972, pag. 14.

Direttiva sulle autorizzazioni per i trasporti di merci fra gli Stati membri

Il Parlamento approva senza discussione la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Nicolas Kollwelter, presentata a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 174/72) concernente una direttiva che modifica la direttiva n. 65/269/CEE che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri (doc. 222/72) :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva n. 65/269/CEE che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 75 del trattato CEE (doc. 174/72),
 - vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. 222/72),
1. approva la proposta della Commissione ;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Regolamenti sulle nocciole e su certi altri prodotti agricoli della Turchia

Il Parlamento approva senza discussione la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Pierre-Bernard Cousté, presentata a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 219/72) concernenti

- I. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie di Turchia
- II. un regolamento recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

(doc. 227/72) :

⁽¹⁾ GU n. C 122 del 24. 11. 1972, pag. 38.

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. un regolamento relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia

II. un regolamento recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 219/72),
 - ricordando la precedente relazione (doc. 124/72) sullo stesso argomento ⁽¹⁾,
 - considerando che le due proposte di regolamento in questione, applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973, hanno lo scopo di dare applicazione all'articolo 6 dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale, che fissa le condizioni, le modalità e i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata dall'articolo 4 dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia,
 - vista la relazione della commissione per l'associazione con la Turchia e il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 227/72),
1. esprime nuovamente il voto che il protocollo addizionale dell'Accordo di Ankara possa entrare realmente in vigore e trovare completa applicazione fin dal 1° gennaio 1973 ;
 2. esprime ancora una volta il voto che possa essere presa quanto prima una decisione comunitaria conforme agli interessi della Turchia per quanto riguarda l'inclusione di questo paese nell'elenco dei paesi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate ;
 3. approva le proposte della Commissione ;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Regolamenti su prodotti della pesca originari della Tunisia e del Marocco

Il Parlamento approva senza discussione la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Hervé Laudrin, presentata a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 234/72) concernenti

- I. un regolamento che proroga il regolamento (CEE) n. 227/72 del Consiglio, del 31 gennaio 1972, relativo all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari della Tunisia
- II. un regolamento che proroga il regolamento (CEE) n. 228/72 del Consiglio, del 31 gennaio 1972, relativo all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari del Marocco

(doc. 237/72) :

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 5. 10. 1972, pag. 25.

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

- I. un regolamento che proroga il regolamento (CEE) n. 227/72 del Consiglio, del 31 gennaio 1972, relativo all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari della Tunisia ;**
- II. un regolamento che proroga il regolamento (CEE) n. 228/72 del Consiglio, del 31 gennaio 1972, relativo all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della pesca originari del Marocco**

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (72) 1491),
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato che istituisce la CEE (doc. 234/72) ;
 - vista la relazione della commissione per le relazioni con i paesi africani ed il Madagascar ed il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 237/72),
1. approva le proposte della Commissione delle Comunità europee ;
 2. deplora tuttavia i termini troppo brevi che gli sono stati concessi per l'esame di queste proposte di regolamento ;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee.

Interrogazione orale n. 24/72 con discussione : armonizzazione delle strutture delle tasse sugli autoveicoli industriali

INTERROGAZIONE ORALE N. 24/72

— con discussione, conformemente all'articolo 47 del regolamento —
della commissione per i trasporti del Parlamento europeo al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto : Armonizzazione delle strutture delle tasse sugli autoveicoli industriali

Uno degli ostacoli che si frappongono al progresso della politica comune dei trasporti nell'importante settore della liberalizzazione dell'accesso al mercato dei trasporti internazionali su strada, all'interno della Comunità, sta nel ritardo accusato dall'armonizzazione delle strutture delle tasse sugli autoveicoli industriali.

A questo riguardo, nel 1968 la Commissione europea ha presentato una proposta ⁽¹⁾ sulla quale il Parlamento europeo ha dato parere favorevole il 7 maggio 1969 ⁽²⁾.

1. Per quali ragioni il Consiglio non ha potuto ancora portar a termine le sue deliberazioni al riguardo ?
2. Si rende conto il Consiglio che una delle condizioni di progresso nella politica comune dei trasporti è che la liberalizzazione dell'accesso al mercato dei trasporti proceda di pari passo con l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza ?
3. Quando pensa il Consiglio di prendere una decisione in merito alla sopra menzionata proposta della Commissione ?

⁽¹⁾ GU n. C 95 del 21. 9. 1968, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. C 63 del 28. 5. 1969, pag. 12.

Il presidente della commissione per i trasporti, on. Oele, illustra l'interrogazione orale n. 24/72.

Risponde all'interrogazione il sig. Kruisinga, presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾.

Intervengono il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*, gli on. Sefeeld, Oele, e il sig. Kruisinga.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'interrogazione orale n. 24/72.

⁽¹⁾ La risposta del Consiglio sarà pubblicata nelle discussioni del Parlamento europeo n. 156.

Deferimento ad una commissione

Il Presidente comunica che ieri non è stato possibile inserire nell'ordine del giorno definitivo della presente tornata la relazione dell'on. Pintus, presentata a nome della commissione giuridica, concernente un regolamento relativo allo statuto della società per azioni europea (doc. 178/72), il cui esame era originariamente previsto nel progetto di ordine del giorno della presente tornata.

Poiché sulla proposta di regolamento contenuta in tale relazione sono stati presentati nel frattempo circa 160 emendamenti, il Parlamento decide, su proposta del Presidente, di deferire tali emendamenti alla commissione giuridica in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento.

Interrogazione orale n. 23/72 con discussione : provvedimenti a seguito dei risultati delle conferenze sulla protezione dell'ambiente del giugno 1972

INTERROGAZIONE ORALE N. 23/72

— con discussione, conformemente all'articolo 47 del regolamento —
della commissione sociale e sanitaria del Parlamento europeo alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto : Provvedimenti a seguito dei risultati delle conferenze sulla protezione dell'ambiente del giugno 1972 a Stoccolma e a Vienna

Quali concreti provvedimenti ha proposto la Commissione, ovvero pensa essa di proporre in un prossimo futuro, a seguito dei risultati delle conferenze sulla protezione dell'ambiente del giugno 1972 a Stoccolma e a Vienna ?

L'on. Jahn illustra l'interrogazione orale n. 23/72.

Risponde all'interrogazione il sig. Haferkamp, *Vice-presidente della Commissione delle Comunità europee* ⁽¹⁾.

Intervengono gli onn. Oele, a nome del gruppo socialista, e Liogier, a nome del gruppo dell'UDE.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'interrogazione orale n. 23/72.

⁽¹⁾ La risposta della Commissione sarà pubblicata nelle discussioni del Parlamento europeo n. 156.

Bilancio operativo e aliquota del prelievo CECA per il 1973

L'on. Heinrich Aigner presenta la sua relazione, a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sul bilancio operativo e l'aliquota dei prelievi della CECA per il 1973 (doc. 205/72) — (doc. 231/72).

Intervengono gli onn. Spénale, a nome del gruppo socialista, Leonardi, e il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sul bilancio operativo e sull'aliquota dei prelievi CECA per il 1973

Il Parlamento europeo,

— visto il promemoria della Commissione delle Comunità europee (doc. 205/72),

— a seguito della riunione comune della commissione per le finanze e i bilanci, della commissione sociale e sanitaria, della commissione economica e della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici,

- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1971 secondo cui la procedura relativa al bilancio generale delle Comunità e la procedura che stabilisce l'aliquota e il bilancio operativo della CECA devono svolgersi in modo più parallelo,
- vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 231/72),
1. osserva che l'ampliamento della Comunità esercita notevole influsso sull'attività della CECA e comporterà maggiori esigenze finanziarie a causa della situazione esistente nei nuovi Stati membri ;
 2. apprezza il fatto che le norme del trattato CECA saranno applicate negli Stati membri senza un periodo transitorio e senza limite alcuno, poiché in tal modo sarà possibile evitare le misure transitorie altrimenti necessarie ;
 3. si rammarica per il fatto che, a seguito dell'ampliamento, l'esame del bilancio operativo della CECA e la fissazione dell'aliquota dei prelievi per il 1973 non abbiano potuto svolgersi parallelamente alla procedura del bilancio generale delle Comunità per il 1973 e invita la Commissione a ripristinare, per l'anno venturo, la procedura normale ;
 4. prende atto del fatto che la previsione delle necessità finanziarie conseguenti all'ampliamento è caratterizzata da grandi incertezze ;
 5. invita la Commissione ad elaborare delle proposte sulle modalità con cui far fronte alla probabile maggior richiesta di mezzi per i prossimi bilanci della CECA senza aggravare mediante il prelievo gli oneri delle industrie della CECA.
 6. apprezza il fatto che la Commissione delle Comunità europee abbia dato seguito alla proposta del Parlamento europeo di ridurre mediante un adeguamento costante il divario dei valori medi dei prodotti — assunti come base di calcolo del prelievo CECA — affinché questo corrisponda meglio agli indici economici e sia quindi possibile evitare improvvise e sostanziali modificazioni dell'onere fiscale ;
 7. è del parere, sulla base delle conclusioni della discussione delle quattro commissioni, che debba essere mantenuta l'attuale aliquota dello 0,29 %, per quanto l'importanza dell'aliquota dei prelievi sia stata modificata dalla revisione della decisione n. 2 del 1952, in base alla quale i valori medi, tenuto conto della loro evoluzione, hanno subito un adeguamento « verso il basso » ;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione delle Comunità europee nonché per informazione al Consiglio.

Direttiva sulla riduzione dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti in caso di ristrutturazione di società

L'on. Colette Flesch presenta la sua relazione, a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 145/72) concernente una direttiva che modifica il campo d'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti prevista, in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, dall'articolo 7, paragrafo 1 b), della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (doc. 232/72).

Interviene il sig. Haferkamp, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica il campo d'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti prevista, in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, dall'articolo 7, paragrafo 1 b), della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU n. C 113 del 28. 10. 1972, pag. 9.

- consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 100 del trattato CEE (doc. 145/72),
- vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 232/72) e il parere della commissione economica,
1. ritiene che la proposta di direttiva della Commissione permetta una ristrutturazione delle imprese a condizioni che evitino un effetto cumulativo dell'imposta sui conferimenti ;
 2. approva la proposta della commissione delle Comunità che prevede una riduzione — prevista all'articolo 7, paragrafo 1 b), della direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969 — dell'aliquota dell'imposta per i conferimenti della totalità o di una parte considerevole del capitale sociale di una società ad una società in via di creazione o già esistente, a condizione che il conferimento rappresenti il 75 % almeno del capitale sociale e che la totalità di questo conferimento sia conservata per un periodo di cinque anni ;
 3. ricorda che si è già pronunciato sulla proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle aliquote dell'imposta sui conferimenti e che questa direttiva non è stata ancora adottata ⁽¹⁾ e che in quell'occasione esso ha criticato il carattere frammentario delle proposte della Commissione in materia di armonizzazione fiscale ;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Regolamento a favore degli ex deportati ed internati

Il Parlamento approva la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. André Rossi, presentata a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 114/72) relativa ad un regolamento che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee a favore dei funzionari ex deportati ed internati della resistenza vittime dei regimi nazionalsocialista e fascista (doc. 223/72) :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee a favore dei funzionari ex deportati e internati della resistenza vittime dei regimi nazionalsocialista e fascista

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽²⁾,
- consultato dal Consiglio (doc. 114/72),
- vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 223/72),
1. approva la proposta della Commissione delle Comunità europee con riserva delle modificazioni seguenti ;
 2. invita la Commissione a far proprie le sue modificazioni, conformemente all'articolo 149, secondo comma del trattato CEE ;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la motivazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ Relazione dell'on. Van Amelsvoort (doc. 79/71).

⁽²⁾ GU n. C 94 del 9. 9. 1972, pag. 19.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle
Comunità europee a favore dei funzionari ex deportati o internati della resistenza
vittime dei regimi nazionalsocialista e fascista**

P r e a m b o l o i m m u t a t o

considerando che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è stabilito dalle disposizioni del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (2), modificato in ultimo dal regolamento n. ... del Consiglio in particolare dall'articolo 2; che sembra opportuno introdurre in tale statuto alcune disposizioni a favore dei funzionari che sono stati internati o deportati a causa delle loro convinzioni politiche, per motivi razziali, confessionali o ideologici e che pertanto hanno subito un danno per quanto riguarda la loro integrità fisica o la loro salute;

considerando che occorre quindi modificare le disposizioni di detto statuto,

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. *Articolo 72*

Il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« 2. Il funzionario rimasto al servizio delle Comunità sino all'età di 60 anni o titolare di una pensione d'invalidità o di una pensione d'anzianità, che abbia la qualità di ex deportato o internato della resistenza, vittima dei regimi nazionalsocialista e fascista, beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo precedente. Il contributo è calcolato sulla base della pensione. »

considerando che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è stabilito dalle disposizioni del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (2), modificato in ultimo dal regolamento n. ... del Consiglio, in particolare dall'articolo 2; che sembra opportuno introdurre in tale statuto alcune disposizioni a favore dei funzionari che sono stati internati, deportati **o esiliati a causa delle loro convinzioni, e in condizioni aventi gli stessi effetti dell'internamento o della deportazione**, per motivi razziali, confessionali o ideologici e che pertanto hanno subito un danno per quanto riguarda la loro integrità fisica o la loro salute;

i m m u t a t o

Articolo 1

i m m u t a t o

1. *Articolo 72*

i m m u t a t o

« 2. Il funzionario rimasto al servizio delle Comunità sino all'età di 60 anni o titolare di una pensione d'invalidità o di una pensione di anzianità, che abbia la qualità di ex deportato o internato della resistenza, vittima dei regimi nazionalsocialista o fascista, **o che in seguito a persecuzioni dei regimi nazionalsocialista o fascista sia stato esiliato in condizioni aventi gli stessi effetti dell'internamento o della deportazione**, beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo precedente. Il contributo è calcolato sulla base della pensione. »

(1) Testo completo: vedasi GU n. C 94 del 9. 9. 1972, pag. 19.

(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE2. *Articolo 72bis*

Dopo l'articolo 72, viene inserito un nuovo articolo 72bis, redatto come segue :

« Articolo 72bis

Qualora non benefici già della gratuità delle cure sanitarie, il funzionario o l'ex funzionario titolare di una pensione a carico delle Comunità, avente la qualità di ex deportato o internato della resistenza vittima dei regimi nazionalsocialista e fascista, e che, avendo subito per questo fatto un danno alla sua integrità fisica o alla sua salute, è riconosciuto invalido ai termini della legislazione di uno degli Stati membri, ha diritto al rimborso integrale delle spese di malattia derivanti dalla deportazione o dall'internamento.

La differenza tra il rimborso effettuato in base al paragrafo 1 che precede ed il rimborso integrale è a carico del bilancio. »

3. *Articolo 77bis*

Dopo l'articolo 77, viene inserito un nuovo articolo 77bis, redatto come segue :

« Articolo 77bis

Con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere di un Comitato paritetico a tal uopo previsto, il funzionario che ha la qualità di ex deportato o internato della resistenza vittima dei regimi nazionalsocialista e fascista, beneficia, per la determinazione dei suoi diritti a pensione, del computo di un periodo pari al doppio del tempo trascorso in stato di detenzione o deportazione, riconosciuto dalle legislazioni nazionali e maggiorato di sei mesi, nella misura in cui non benefici già, a tale titolo, di un bonifico di diritto a pensione a norma di una legislazione nazionale. La maggiorazione prevista al comma precedente non può essere inferiore ai cinque anni per i funzionari beneficiari cui sia stata riconosciuta dalla legislazione nazionale oppure, in mancanza, da una commissione medica ad hoc, un'invalidità di almeno il 50 %.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. *Articolo 72bis*

i m m u t a t o

« Articolo 72bis

Qualora non benefici già della gratuità delle cure sanitarie, il funzionario o l'ex funzionario titolare di una pensione a carico delle Comunità, avente la qualità di ex deportato o internato della resistenza vittima dei regimi nazionalsocialista e fascista, **o che in seguito a persecuzioni dei regimi nazionalsocialista o fascista sia stato esiliato in condizioni aventi gli stessi effetti dell'internamento o della deportazione**, e che, avendo subito per questo fatto un danno alla sua integrità fisica o alla sua salute, sia riconosciuto invalido ai termini della legislazione di uno degli Stati membri, ha diritto al rimborso integrale delle spese di malattia derivanti dalla deportazione o dall'internamento. »

i m m u t a t o

3. *Articolo 77bis*

i m m u t a t o

« Articolo 77bis

Con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina, previo parere di un Comitato paritetico a tal uopo previsto, il funzionario che ha la qualità di ex deportato o internato della resistenza vittima dei regimi nazionalsocialista e fascista, **o che in seguito a persecuzioni dei regimi nazionalsocialista o fascista sia stato esiliato in condizioni aventi gli stessi effetti dell'internamento o della deportazione**, beneficia, per la determinazione dei suoi diritti a pensione, del computo di un periodo pari al doppio del tempo trascorso in stato di detenzione o deportazione, riconosciuto dalle legislazioni nazionali e maggiorato di sei mesi, nella misura in cui non benefici già, a tale titolo, di un bonifico di diritto a pensione a norma di una legislazione nazionale. La maggiorazione prevista al comma precedente non può essere inferiore ai cinque anni per i funzionari beneficiari cui sia stata riconosciuta dalla legislazione nazionale oppure, in mancanza, da una commissione medica ad hoc, un'invalidità di almeno il 50 %.

Paragrafi 4 e 5 immutati

Articolo 2 immutato

Regolamento sul controllo della capacità nei trasporti di merci su strada

Il Parlamento approva la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Pierre Giraud, presentata dalla commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 62/72) concernente un regolamento relativo al controllo della capacità di trasporti di merci su strada tra Stati membri (doc. 220/72) :

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo al controllo della capacità dei trasporti di merci su strada tra Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 75 del trattato CEE (doc. 62/72),
 - viste la relazione interlocutoria (doc. 156/72) e la relazione della commissione per i trasporti (doc. 220/72),
1. rammenta che un importante obiettivo delle Comunità europee deve consistere nell'instaurazione di una maggiore libertà di circolazione e di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno nel settore dei trasporti internazionali di merci su strada ;
 2. è del parere che la regolamentazione dei trasporti internazionali non possa essere improntata a maggiore liberalità delle norme vigenti nell'ambito dei singoli paesi e che pertanto si rende necessaria una regolamentazione comune delle capacità ;
 3. è inoltre del parere che sia possibile ottenere condizioni analoghe a quelle di un mercato interno nel settore dei trasporti internazionali su strada solo se viene introdotto un regime uniforme nell'intero territorio della Comunità ;
 4. approva pertanto la proposta della Commissione di sostituire, dopo un periodo transitorio, tutte le regolamentazioni bilaterali con il sistema dei contingenti comunitari ;
 5. approva, nelle sue linee generali, la proposta della Commissione ;
 6. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma del trattato CEE, le seguenti modifiche ;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 5. 7. 1972, pag. 6.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al controllo delle capacità dei trasporti di merci su strada tra Stati membri

Preambolo immutato

Considerando da 1 a 3 immutati

4. Considerando che per quel che concerne il traffico tra gli Stati membri, la soluzione più appropriata per raggiungere detti obiettivi consiste nella generalizzazione del regime dell'autorizzazione comunitaria, sostituendosi in tal modo completamente agli attuali regimi paralleli di regolamentazioni unilaterali e di accordi bilaterali e dando ai vettori degli Stati membri la possibilità di effettuare trasporti su tutte le relazioni internazionali di traffico all'interno della Comunità; che una tale soluzione *d'insieme, adottata in un contesto coerente e organico*, permette di adattare la capacità dei trasporti su strada ai bisogni effettivi degli scambi tra Stati membri;

4. Considerando che per quel che concerne il traffico tra gli Stati membri, la soluzione più appropriata per raggiungere detti obiettivi consiste nella generalizzazione del regime dell'autorizzazione comunitaria, sostituendosi in tal modo completamente agli attuali regimi paralleli di regolamentazioni unilaterali e di accordi bilaterali e dando ai vettori degli Stati membri la possibilità di effettuare trasporti su tutte le relazioni internazionali di traffico all'interno della Comunità; che una tale **soluzione** permette di adattare la capacità dei trasporti su strada ai bisogni effettivi degli scambi tra Stati membri.

Considerando da 5 a 14 immutati

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

1. « Trasporto su strada », qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, di un « veicolo » adibito al trasporto di merci;
2. « veicolo », sia un autoveicolo isolato, sia un insieme di veicoli accoppiati;
3. « Trasporto in conto proprio », qualsiasi trasporto di merci su strada effettuato tra Stati membri da un'impresa per le proprie necessità, ni quanto siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 9 del regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960 ⁽²⁾;
4. « Trasporto per conto di terzi », qualsiasi trasporto di merci su strada effettuato tra Stati membri che non risponda alle condizioni previste per i « trasporti in conto proprio »;
5. « Trasporto combinato », qualsiasi trasporto di merci tra Stati membri, effettuato per mezzo di un veicolo che utilizzi, per una parte del percorso, uno o più altri modi di trasporto.

Articolo 1

1. immutato
2. immutato
3. immutato
4. immutato
5. « Trasporto combinato », qualsiasi trasporto di merci effettuato, **senza** rottura di carico per mezzo di un veicolo stradale che utilizzi, per una parte del percorso, uno o più altri modi di trasporto, **sostituibili al trasporto su strada**.

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 72 del 5. 7. 1972, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. 52 del 16. 8. 1960, pag. 1121/60.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articoli 2 a 4 immutati

Articolo 5

1. Per il 1973, il contingente comunitario è costituito da 1 320 autorizzazioni.

2. Per ciascuno degli anni 1974 e 1975, il volume del contingente comunitario è fissato dal Consiglio, entro il 1° dicembre dell'anno precedente, su proposta della Commissione.

3. Per la determinazione dei contingenti di cui al paragrafo 2, si tiene specialmente conto:

- dell'evoluzione prevedibile delle necessità di trasporto tra Stati membri, specialmente dei trasporti stradali;
- dell'utilizzazione delle capacità di trasporto, quale risulta dall'elaborazione dei resoconti di trasporto;
- della tendenza generale dei prezzi di trasporto, constatati in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968⁽¹⁾;
- dell'incidenza dei trasporti effettuati sotto un regime diverso da quello del contingente comunitario.

Articolo 6

1. Per il 1973, il numero delle autorizzazioni comunitarie attribuite ai singoli Stati membri è fissato come segue:

Belgio	: 177
Germania	: 300
Francia	: 286
Italia	: 255
Lussemburgo	: 33
Paesi Bassi	: 269

2. Per ciascuno degli anni 1974 e 1975 la ripartizione è fissata dal Consiglio, entro il 1° dicembre dell'anno precedente, su proposta della Commissione.

3. Ai fini di tale ripartizione, si tiene specialmente conto:

- dell'evoluzione prevedibile delle necessità di trasporti tra Stati membri, specialmente dei trasporti stradali;
- dell'utilizzazione delle capacità di trasporto, quale risulta dall'elaborazione dei resoconti di trasporto;

Articolo 5

1. **soppresso**

2. Per il **1975**, il volume del contingente comunitario e **la ripartizione tra gli Stati membri sono fissati dalla Commissione, entro il 1° novembre dell'anno precedente, ed entrano in vigore salvo che il Consiglio decida diversamente entro il 1° dicembre.**

3. Per la determinazione dei contingenti di cui al paragrafo 2 si tiene specialmente conto:

- dell'evoluzione **precedente e** prevedibile delle necessità di trasporti **stradali di merci tra Stati membri**;
- dell'utilizzazione delle capacità di trasporto, quale risulta dall'elaborazione dei resoconti di trasporto;
- della tendenza generale dei prezzi di trasporto, constatati in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1174/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968⁽¹⁾;
- dell'incidenza dei trasporti effettuati sotto un regime diverso da quello del contingente comunitario.

Articolo 6

1. **soppresso**

2. **soppresso**

3. **immutato**

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 1.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- dell'incidenza dei trasporti effettuati sotto un regime diverso da quello del contingente comunitario, nonché
- degli effetti prodotti dalle disparità ancora esistenti fra le condizioni di concorrenza dei vettori dei singoli Stati membri.

Articolo 7 immutato

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, il numero di autorizzazioni bilaterali e di transito per relazioni di traffico tra Stati membri non può superare, a decorrere dal 1° gennaio 1974, il 10 % del livello annuo raggiunto alla data del 31 dicembre 1972.

2. Per le relazioni di traffico tra Stati membri non soggette ad autorizzazioni, gli Stati membri interessati possono, al più tardi entro il 1° luglio 1973,

- sia mantenere il sistema esistente
- sia introdurre il regime dell'autorizzazione.

3. Per ogni relazione di traffico tra Stati membri soggetta ad autorizzazione, gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi entro il 1° aprile 1974, il numero di autorizzazioni determinato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 1973, le autorizzazioni comunitarie, bilaterali o di transito, utilizzate per effettuare un trasporto combinato, sono valide per l'intero tragitto sul quale tale trasporto viene effettuato.

2. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, per l'esecuzione di tale trasporto, è utilizzato, per una parte o per la totalità del viaggio, un trattore che non è di proprietà della persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1974, i trasporti combinati sono effettuati sulla base di un'autorizzazione speciale rilasciata senza restrizioni quantitative. La Commissione adotta, entro il 1° luglio 1973, previa consultazione degli Stati membri, il modello di tale autorizzazione e le condizioni per la sua utilizzazione.

Articolo 10

1. Per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, al numero globale di autorizzazioni bilaterali e di transito è apportata ogni anno una riduzione pari al 20 % del numero rilevato alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, il numero di autorizzazioni bilaterali e di transito per relazione di traffico tra Stati membri non può superare, a decorrere dal **1° gennaio 1975**, il 10 % del livello annuo raggiunto alla data del **31 dicembre 1973**.

2. **immutato**

3. **immutato**

Articolo 9

1. A decorrere dal 1° gennaio **1975**, le autorizzazioni comunitarie, bilaterali o di transito, utilizzate per effettuare un trasporto combinato, sono valide per l'intero tragitto sul quale tale trasporto viene effettuato.

2. **immutato**

3. A decorrere dal 1° gennaio **1976**, i trasporti combinati sono effettuati sulla base di un'autorizzazione speciale rilasciata senza restrizioni quantitative. La Commissione adotta, entro il 1° luglio **1975**, previa consultazione degli Stati membri, il modello di tale autorizzazione e le condizioni per la sua utilizzazione.

Articolo 10

1. Per ciascuno degli anni dal 1976 al **1979**, al numero globale di autorizzazioni bilaterali e di transito è apportata ogni anno una riduzione pari al 20 % del numero rilevato alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

2. Detta riduzione si applica uniformemente a ciascuna delle categorie di autorizzazioni e di relazioni di traffico considerate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1981, i trasporti che rientrano nell'ambito del presente regolamento, ad eccezione di quelli menzionati agli articoli 9, 12 e 16, sono effettuati sotto il regime dell'autorizzazione comunitaria.

4. Il volume del contingente comunitario è adattato annualmente in base ai criteri previsti all'articolo 5, paragrafo 3. Per il periodo 1976-1980, si tiene conto anche degli effetti prevedibili della riduzione del numero di autorizzazioni bilaterali e di transito.

Articolo 11

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, sono stabilite dal Consiglio, su proposta della Commissione, entro il 1° dicembre dell'anno precedente alla loro attuazione.

2. Quando le condizioni di mercato lo giustificano, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può modificare le condizioni di riduzione del numero di autorizzazioni bilaterali e di transito, previste all'articolo 10, paragrafo 1.

Articoli da 12 a 14 immutati

Articolo 15

1. L'utilizzazione dell'autorizzazione è soggetta ad un esame da parte delle competenti autorità degli Stati membri, che verte principalmente sui volumi delle prestazioni effettuate e sul grado medio di utilizzazione della capacità.

Tale esame è effettuato al momento del rinnovo dell'autorizzazione e, in corso di validità, ad intervalli non superiori a 2 anni.

2. In base ai risultati dell'esame di cui al paragrafo 1, le competenti autorità degli Stati membri possono aumentare o ridurre il numero delle autorizzazioni rilasciate, per adattarlo ai bisogni effettivi dell'impresa.

Articoli 16 e 17 immutati

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. immutato

3. A decorrere dal 1° gennaio 1980, i trasporti che rientrano nell'ambito del presente regolamento, ad eccezione di quelli menzionati agli articoli 9, 12 e 16, sono effettuati sotto il regime dell'autorizzazione comunitaria.

4. Il volume del contingente comunitario è adattato annualmente in base alla procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2, e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Inoltre si tiene conto degli effetti prevedibili e constatati a decorrere dal 1977 della riduzione del numero di autorizzazioni bilaterali e di transito.

Articolo 11

1. immutato

2. Quando le condizioni di mercato lo giustificano, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, il Consiglio, **su proposta della Commissione**, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o sospendere le condizioni **ed il volume della** riduzione del numero di autorizzazioni bilaterali e di transito, previste all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 15

1. immutato

2. In base ai risultati dell'esame di cui al paragrafo 1, le competenti autorità degli Stati membri possono aumentare o ridurre il numero delle autorizzazioni rilasciate **ad una impresa**, per adattarlo ai bisogni effettivi **di tale** impresa.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 18*

1. *Durante l'anno 1973, i trasporti effettuati in base ad un'autorizzazione comunitaria sono iscritti in un resoconto dei trasporti il cui modello, nonché le disposizioni generali relative alla sua utilizzazione e alla fornitura delle informazioni figurano nell'allegato II al presente regolamento, del quale è parte integrante.*

2. A decorrere dal 1° gennaio 1974, i trasporti effettuati in base ad un'autorizzazione comunitaria, quelli eseguiti su relazioni bilaterali tra Stati membri e i trasporti combinati sono iscritti in un resoconto dei trasporti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1976, i trasporti effettuati in base all'attestazione comunitaria di cui all'articolo 16 sono iscritti in un resoconto dei trasporti.

4. Il modello di resoconto uniforme per i trasporti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 e le relative modalità d'utilizzazione sono stabiliti dalla Commissione, mediante regolamento, previa consultazione degli Stati membri, entro il 1° luglio 1973.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai trasporti effettuati con veicoli il cui carico utile autorizzato non supera le tre tonnellate.

6. Le competenti autorità degli Stati membri trasmettono alla Commissione; in forma anonima e per mezzo di supporti meccanografici, i dati relativi ad un mese, entro i tre mesi successivi a quello di riferimento.

Le spese riguardanti l'elaborazione meccanografica sono a carico degli Stati membri.

7. Le informazioni di cui ai paragrafi precedenti possono essere utilizzate esclusivamente a dei fini statistici. È vietato utilizzarle per fini fiscali e comunicarle a terzi.

8. La Commissione comunica nei migliori termini agli Stati membri degli estratti ricapitolativi elaborati sulla base dei dati trasmessi in virtù del paragrafo 6.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 18

1. *soppresso*

2. A decorrere dal 1° gennaio **1975**, i trasporti effettuati in base ad un'autorizzazione comunitaria, quelli eseguiti su relazioni bilaterali tra Stati membri e i trasporti combinati sono iscritti in un resoconto dei trasporti **il cui modello, nonché le disposizioni generali relative alla sua utilizzazione e alla fornitura delle informazioni figurano nell'allegato II al presente regolamento, del quale è parte integrante.**

3. *immutato*

4. *immutato*

5. Le disposizioni dei paragrafi **2** e 3 non si applicano ai trasporti effettuati con veicoli il cui carico utile autorizzato non supera le tre tonnellate.

6. *immutato*

7. Le informazioni di cui ai paragrafi precedenti possono essere utilizzate esclusivamente a dei fini statistici. **Esse vengono pubblicate in forma adeguatamente anonima dall'Ufficio statistico delle Comunità europee.** È vietato utilizzare **singole informazioni** per fini fiscali e comunicarle a terzi.

8. *immutato*

Articolo 19 *immutato*

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 20*

1. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù del presente regolamento e che comportano, in particolare, sia il rigetto totale o parziale di una domanda di rilascio di un'autorizzazione o di un'attestazione, sia il ritiro di uno di detti titoli di trasporto, oppure una restrizione della capacità precedentemente autorizzata, devono essere motivate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche *che effettuano dei trasporti rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento* abbiano la possibilità di far valere con mezzi appropriati i propri interessi nei confronti delle decisioni adottate dagli Stati stessi in base alle disposizioni del presente regolamento.

Articoli 21 e 22 immutati

Allegati I e II immutati

La seduta, sospesa alle 12.00, riprende alle 12.10.

Mozione di censura contro la Commissione (seguito)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla mozione di censura contro la Commissione delle Comunità europee (doc. 204/72) presentata dall'on. Spénale.

L'on. Spénale dichiara di ritirare questa mozione dopo le dichiarazioni della Commissione nella seduta di ieri e in considerazione della presentazione di una proposta di risoluzione sullo stesso argomento.

Il Presidente dichiara che la mozione di censura dell'on. Spénale è stata ritirata.

Presentazione di una proposta di risoluzione - Discussione con procedura d'urgenza

Il Presidente comunica di aver ricevuto dagli onorevoli Lückner, a nome del gruppo democratico cristiano, e Vals, a nome del gruppo socialista, una proposta di risoluzione con richiesta di discussione d'urgenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (doc. 251/72).

Il Parlamento decide che questa proposta di risoluzione venga discussa con la procedura d'urgenza.

Interviene l'on. Berkhouwer.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 20

1. *i m m u t a t o*

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche **contemplate dal presente regolamento** abbiano la possibilità di far valere con mezzi appropriati i propri interessi nei confronti delle decisioni adottate dagli Stati stessi in base alle disposizioni del presente regolamento.

Il Presidente del gruppo socialista, on. Vals, illustra, anche a nome del presidente del gruppo democratico cristiano, on. Lückner, i motivi della proposta di risoluzione.

Interviene il sig. Mansholt, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*.

Intervengono gli onn. Giraudo, *presidente della commissione politica*, Ribière, a nome del gruppo dell'UDE, Flesch, a nome del gruppo liberale e misto, Fabbrini, Schuijt, Vals, Scelba, il sig. Mansholt, gli onn. Lückner, Spénale, Ribière, Vals, Scelba e Armengaud.

Il Parlamento procede all'esame della proposta di risoluzione ed approva i paragrafi da 1 a 3.

L'on. Scelba ha presentato l'emendamento n. 1, tendente ad inserire dopo il paragrafo 3 un nuovo paragrafo.

L'emendamento n. 1 è approvato.

I paragrafi 4 e 5 sono approvati.

L'on. Ribière, a nome del gruppo dell'UDE, interviene per una dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente :

RISOLUZIONE

Il Parlamento europeo,

1. constata che la mozione di censura dell'on. Spénale ha consentito di prendere atto del fatto che la Commissione delle Comunità europee ritiene, al pari dello stesso Parlamento, che gli impegni assunti nell'aprile 1970 sono stati ampiamente avallati dalla Conferenza dei capi di Stato o di governo dell'ottobre 1972 ;
2. ammette che la Commissione attuale della CEE ha potuto sinceramente pensare che fosse più opportuno lasciare alla Commissione ampliata la cura di procedere alle riforme il cui principio è stato solennemente confermato ;
3. prende atto dell'impegno dell'attuale Commissione di chiedere alla Commissione ampliata che gli impegni dell'aprile 1970 siano mantenuti in via prioritaria ed al più presto affinché i nuovi poteri di bilancio del Parlamento possano trovare applicazione nell'elaborazione del bilancio 1975, primo bilancio alimentato esclusivamente mediante risorse proprie ;
4. impegna la Commissione ad elaborare nello stesso tempo delle proposte relative al potere legislativo del Parlamento, tenendo conto delle decisioni prese dalla Conferenza al vertice dei capi di Stato o di governo ;
5. ritiene, con la commissione per le finanze e i bilanci e l'autore della mozione di censura, che quest'ultima, tenuto conto delle future deleghe di potere, potrà essere ripresa ;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione delle Comunità europee.

Calendario delle prossime sedute

Su proposta dell'Ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere le sue prossime sedute dal 15 al 20 gennaio 1973, a Strasburgo.

Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

Interruzione della sessione

Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 13.55.

H. R. NORD
Segretario generale

W. BEHRENDT
Presidente

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 360/71 ⁽¹⁾**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(19 ottobre 1971)***Oggetto :** Monopolio francese della potassa

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 66/71 concernente il monopolio francese a carattere commerciale della potassa ⁽²⁾, la Commissione afferma che

- tale monopolio garantisce la vendita dei concimi a prezzi uniformi su tutto il territorio francese ;
- l'importazione in Francia di concimi azotati composti può avvenire soltanto tramite la « Société commerciale de potasse et de l'azote », la quale percepisce a tal fine una provvigione che dal 1° maggio 1971 è pari ad $\frac{1}{4}$ % del valore delle merci importate.

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 13 gennaio 1972 (GU n. C 7 del 28. 1. 1972, pag. 2).

⁽²⁾ GU n. C 98 del 6. 10. 1971, pag. 2.

1. Poiché la Commissione sostiene che tale situazione è incompatibile con le disposizioni del trattato CEE e che deve essere cambiata quanto prima, altrimenti essa avvierà la procedura prevista all'articolo 169 del trattato CEE, l'interrogante chiede se

- a) la situazione nel frattempo è cambiata ;
- b) in caso negativo, se è stata avviata nel frattempo la procedura prevista all'articolo 169.

2. Può la Commissione fornire un prospetto dei prezzi dei diversi concimi chimici nei vari stadi del commercio, registrati nel corso degli ultimi cinque anni nei sei Stati membri ? Quale conclusione trae la Commissione dal livello dei prezzi in Francia raffrontato a quello degli altri Stati membri ?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 13/72 ⁽¹⁾**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(7 aprile 1972)***Oggetto :** Monopolio francese della potassa

Nella sua risposta del 13 gennaio 1972 all'interrogazione scritta n. 360/71 sul monopolio francese della potassa, la Commissione dichiara che informerà nel più breve termine l'autore di detta interrogazione sulle misure che avrà deciso di adottare nei confronti di questo monopolio per quanto concerne i concimi azotati semplici.

Può la Commissione, in risposta alla presente interrogazione, adempiere la sua promessa, precisando nel contempo che cosa essa intende con l'espressione « nel più breve termine » ?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 10 maggio 1972 (GU n. C 54 del 29. 5. 1972, pag. 9).

Risposta complementare alle interrogazioni scritte nn. 360/71 e 13/72*(18 dicembre 1972)*

Il 10 luglio 1972 il governo francese ha comunicato alla Commissione che esso rinuncia all'esercizio del monopolio per l'importazione di concimi potassici semplici in provenienza dagli Stati membri, e che le misure legislative derivanti dalla modifica dell'attuale sistema sono in via di adozione.

Con riserva di analizzare queste misure quando saranno note, la Commissione ritiene che la modifica annunciata dal governo francese sia tale da rendere compatibile il regime in questione con l'articolo 37 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/71 ⁽¹⁾**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(30 novembre 1972)*

Oggetto : Importazione di cioccolata in massa dalla Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania

Con riferimento alla sua risposta complementare all'interrogazione scritta n. 217/69 ⁽²⁾ e alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 433/70 ⁽³⁾ relative all'importazione di cioccolata in massa dalla RDT nella Repubblica federale di Germania, la Commissione può comunicare qual è stato il risultato della procedura avviata dal governo della Repubblica federale per accertare se, in proposito, siano state violate le disposizioni applicabili al commercio « interno » tedesco ?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 24 gennaio 1972 (GU n. C 12 dell'8. 2. 1972, pag. 17).

⁽²⁾ GU n. C 123 dell'8. 10. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 33 del 7. 4. 1971, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 403/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(18 ottobre 1972)*

Oggetto : Importazione di cioccolata in massa dalla Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale di Germania

Può la Commissione, a complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 432/71 comunicare qual è stato il risultato della procedura avviata dalla Repubblica federale di Germania per accertare se le disposizioni applicabili al commercio interno tedesco siano state violate per l'importazione di cioccolata in massa dalla Repubblica democratica tedesca ?

Risposta complementare all'interrogazione scritta n. 432/71 e risposta all'interrogazione scritta n. 403/72*(19 dicembre 1972)*

La Commissione non è ancora in grado di comunicare all'on. parlamentare il risultato dell'indagine di cui alle interrogazioni scritte nn. 432/71 e 403/72.

Le competenti autorità giudiziarie tedesche non hanno ancora deliberato in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 638/71 ⁽¹⁾**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(21 marzo 1972)*

Oggetto : Costruzione di una centrale nucleare in Alsazia

La Commissione non ritiene che le attività del « Comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin » siano ispirate da una giustificata preoccupazione in merito alla costruzione di una centrale nucleare in Alsazia (Fessenheim), in considerazione delle possibili ripercussioni sulla salute e sull'ambiente di vita ?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 18 aprile 1972 (GU n. C 49 del 18. 5. 1972, pag. 24).

Risposta complementare*(26 dicembre 1972)*

Per dar seguito all'interrogazione scritta dell'on. parlamentare, la Commissione si è procurata i documenti sui quali si basa l'attività di cui si tratta e li ha esaminati accuratamente.

Il principale di questi documenti è un opuscolo pubblicato dal Comitato per la tutela di Fessenheim e della pianura renana, intitolato « Fessenheim, vita o morte dell'Alsazia... ». Vi si trattano essenzialmente gli stessi argomenti già avanzati dall'ARPI (Associazione per la protezione contro la radiazioni ionizzanti) nella sua campagna contro la centrale nucleare di Bugey (Francia) e quella di Tihange (Belgio). I promotori e gli utilizzatori di dette centrali si sono però adoperati a confutare detti argomenti, organizzando delle campagne d'informazione del pubblico interessato; essi hanno ottenuto ogni qual volta necessario l'appoggio scientifico dei centri nazionali che si dedicano all'energia nucleare e il Commissariato francese per l'energia atomica ha dato il suo concorso a varie di queste attività intraprese dall'Electricité de France.

Dallo studio particolareggiato compiuto dalla Commissione delle informazioni presentate dai gruppi che avversano l'impiego dell'energia nucleare non sono emersi elementi accertati con la voluta precisione scientifica che giustifichino la preoccupazione espressa dai predetti gruppi.

D'altra parte, alcune di queste informazioni ripetono quelle che hanno motivato delle interrogazioni fatte in passato alla Commissione dagli onorevoli parlamentari Glinne e Vredeling (interrogazione n. 264/70 dell'11 settembre 1970 e n. 565/71 dell'8 febbraio 1972)⁽¹⁾. Tali interrogazioni si riferivano essenzialmente agli effetti delle radiazioni ionizzanti sulla salute e le risposte della Commissione hanno precisato che i provvedimenti attualmente in vigore (in particolare quelli emanati in applicazione del capo III del trattato che istituisce la CEEA) relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare sono tali da tutelare le popolazioni.

Occorre poi esaminare le citazioni impiegate nelle informazioni di cui si tratta nel loro contesto integrale

se si vuole meglio comprendere i problemi che vengono posti. I provvedimenti di vario ordine applicati alle attività nucleari ai fini del loro impiego pacifico permettono di evitarne le conseguenze dannose per le popolazioni, come è stato d'altronde sempre dimostrato in passato.

Sarà infine utile ricordare che i problemi degli scarichi termici di cui si è parlato in riferimento alla Centrale di Fessenheim non è specifico dell'energia nucleare, ma riguarda anche gli altri tipi di centrali termoelettriche. D'altronde, la Commissione ha presentato al Consiglio in data 24 marzo 1972 una serie di proposte per un programma delle Comunità europee in materia ecologica; fra di esse vi è, fra l'altro, un progetto di raccomandazione al Consiglio che caldeggiava, in particolare, la costituzione di un'impresa comune per la protezione contro l'inquinamento delle acque del Reno, oltre ad una proposta di compiere uno studio particolareggiato degli scarichi termici. Quest'ultimo tema è esplicitato nella proposta che la Commissione ha sottoposto al Consiglio in data 14 giugno 1972 per quanto riguarda le attività « ambiente » da intraprendere nell'ambito di una politica comune della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.

La conferenza ministeriale, che ha avuto luogo all'Aia il 26 ottobre 1972 ha d'altronde deciso che le centrali termiche da costruire in avvenire lungo le sponde del Reno dovranno essere munite di sistemi di raffreddamento a circuito chiuso o di altri sistemi equivalenti. Le centrali nucleari attualmente in costruzione, fra cui appunto la centrale di Fessenheim, non dovranno provocare un aumento della temperatura delle acque del Reno superiore a due gradi in luglio e agosto.

In conclusione la Commissione non ha potuto rilevare, tra gli argomenti esposti dal Comitato per la tutela di Fessenheim e della pianura renana, elementi che permettano di modificare il suo punto di vista per quanto riguarda il settore nucleare e, in particolare, le garanzie di sicurezza che detta fonte di energia presenta nel suo impiego elettrogeno.

Come per il passato, la Commissione contribuirà a far progredire le conoscenze e a prendere o suscitare ogni iniziativa atta a ridurre ulteriormente, e se possibile a eliminare, le conseguenze dannose per l'ambiente, risultanti dalla produzione di energia in questa forma.

⁽¹⁾ GU n. C 138 del 18. 11. 1970, pag. 16 e GU n. C 42 del 28. 4. 1972, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 10/72 ⁽¹⁾**dell'on. Ramaekers****alla Commissione delle Comunità europee***(29 marzo 1972)*

Oggetto: Armonizzazione delle tecniche e delle prescrizioni tecnologiche in materia di sicurezza degli impianti nucleari

Nelle relazioni generali della Commissione si è parlato ripetutamente delle attività relative all'armonizzazione delle tecniche e delle prescrizioni tecnologiche in materia di sicurezza degli impianti nucleari, innanzitutto mediante studi su progetti specifici, in secondo luogo, mediante sforzi più sistematici tendenti a fissare criteri uniformi generalmente applicabili e, infine, mediante ricerche applicate meglio coordinate su un piano multinazionale.

1. Non ritiene la Commissione che le disparità esistenti in fatto di norme, prescrizioni e pratiche di questo settore abbiano notevoli incidenze economiche, sia per coloro che li gestiscono, sia per gli architetti industriali e le imprese di costruzione di tali impianti?
2. Si rende conto la Commissione che a causa di queste disparità il livello di sicurezza e di protezione dei lavoratori, e della popolazione in generale, può variare da paese a paese?

⁽¹⁾ Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 21 aprile 1972 (GU n. C 49 del 18. 5. 1972, pag. 25).

Questo fatto riveste maggior importanza anche a causa della crescente controversia tra i promotori dell'energia nucleare e diversi gruppi di oppositori sempre più organizzati.

3. Riconosce la Commissione che sono necessari sforzi più vigorosi e coordinati per eliminare le disparità che in questo settore sussistono nei paesi della Comunità, e che costituiscono un ostacolo per lo sviluppo del mercato comune delle attrezzature nucleari e un fattore sfavorevole per l'adeguata protezione dell'ambiente?
4. La Commissione ha proceduto, a questo riguardo, a consultazioni degli ambienti governativi ed industriali, per conoscere le loro aspirazioni? Quali sono stati eventualmente i risultati di tali consultazioni?

Se la risposta alle domande che precedono è positiva, a quali mezzi la Commissione intende ricorrere per aumentare l'efficacia dell'azione intrapresa e migliorare l'infrastruttura indispensabile per l'armonioso sviluppo dell'industria nucleare in una prospettiva comunitaria, pur garantendo in modo equivalente nei vari paesi il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori e della popolazione in generale?

Risposta complementare*(22 dicembre 1972)*

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'on. parlamentare in materia di sicurezza degli impianti nucleari ed è in grado di fornirgli le risposte seguenti:

1. Nella Comunità, le disposizioni legislative per la concessione delle autorizzazioni in ciascuno Stato membro non presentano disparità sostanziali, ma i giudizi di natura tecnica che intervengono nella loro concessione possono esser diversi a seconda delle analisi applicate e delle norme, prescrizioni o pratiche in vigore.

La Commissione cerca di armonizzare le metodologie d'analisi seguite dai diversi Stati membri col libero contributo degli interessati.

L'esistenza di disparità nelle procedure e pratiche di concessione delle autorizzazioni nella Comunità non ha presentato fino ad ora un'incidenza economica significativa da indurre la Commissione a ricorrere agli articoli 100-102 del trattato CEE.

La Commissione osserva, in modo particolarmente attento, l'evoluzione della situazione, affinché non ne risultino ostacoli all'apertura dei mercati in seno alla Comunità.

2. L'esistenza di disparità fra le norme, prescrizioni e pratiche vigenti nella Comunità non ha dato luogo ad un grado di sicurezza e di protezione dei lavoratori e della popolazione in generale, variabile da un paese

all'altro ; bisogna però ricordare che le autorizzazioni concesse sono sempre state conformi alle prescrizioni per la protezione radioattiva elaborate secondo le disposizioni del capitolo III del trattato CEEA che vengono applicate in tutti gli Stati membri.

3. La Commissione ha proposto, nell'ambito del progetto preliminare di bilancio generale per il 1973, d'istituire una voce speciale (voce 2651) con una dotazione di 77 000 unità di conto per gli studi relativi al coordinamento dei criteri, delle norme e delle pratiche in materia di sicurezza, argomento che finora è stato trattato soltanto in occasione dell'esame di singoli progetti.

Fatta salva una decisione finale del Consiglio, dopo consultazione del Parlamento europeo, la voce così dotata sarà iscritta nel quadro degli stanziamenti per il 1973 conformemente alla decisione del Consiglio del 26 settembre 1972.

Inoltre, una decisione della stessa data del Consiglio ha permesso il trasferimento di 22 000 unità di conto nel quadro degli stanziamenti del 1972 per gli studi analoghi.

Infine, per quanto riguarda il previsto rafforzamento degli effettivi che si dedicano a questo compito, esso sarà esaminato al momento in cui saranno adottate misure di ristrutturazione amministrativa derivanti dall'adesione dei nuovi Stati membri.

4. Alle consultazioni in merito al coordinamento nel settore della sicurezza degli impianti nucleari sono state date ormai da vari anni risposte uniformemente favorevoli da parte degli organismi rappresentativi degli ambienti industriali, dei costruttori e dei produttori di elettricità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 93/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1972)

Oggetto : Accordo internazionale nell'industria chimica

tagna è conforme alle regole di concorrenza della CEE ?

1. La Commissione ha preso conoscenza del fatto che l'industria dei concimi chimici si sforza di pervenire alla conclusione di un accordo internazionale, in merito al quale sarebbero stati stabiliti dei contatti fra i produttori europei, cui sarebbero associate anche l'industria giapponese e quella americana ⁽¹⁾ ?

4. La Commissione condivide il parere secondo cui ai fini di un siffatto accordo internazionale dei contatti tra le imprese — sia diretti che per il tramite delle loro organizzazioni — nonché trattative con i governi sono più importanti di qualsiasi approccio globale del problema attraverso la Commissione ?

2. La Commissione è al corrente del fatto che la Chemical Industries Association britannica ha già avuto con interlocutori europei consultazioni in merito a possibili reti per lo scambio di informazioni ?

5. Qual è il carattere degli accordi per la produzione di etilene conclusi nell'industria chimica europea ? Sono essi conformi alle disposizioni comunitarie ? È vero che l'industria chimica aspira a concludere un analogo accordo per le materie plastiche e le fibre sintetiche ?

3. È vero che il modello cui ci si ispira è l'accordo per lo scambio di informazioni legalmente stipulato in Gran Bretagna tra le imprese Shellstar, Fisons e ICI ? Un accordo come quello esistente in Gran Bre-

6. Non ritiene la Commissione che siffatti accordi tra imprese debbano essere già posti fin dalle prime fasi sotto il rigoroso controllo delle autorità competenti, con la partecipazione dei sindacati, tenuto conto dell'interesse generale e alla luce delle esperienze recentemente fatte nel caso del gruppo AKZO ?

⁽¹⁾ Vedasi il quotidiano britannico « The Guardian » del 10. 4. 1972.

Risposta

(26 dicembre 1972)

1. La Commissione ha effettivamente preso atto delle notizie apparse sulla stampa circa contatti intercorsi tra produttori di concimi chimici europei, giapponesi e americani.

2. Le stesse fonti informano che varie organizzazioni professionali stanno procedendo a consultazioni per creare un sistema di scambi d'informazioni. È noto che i produttori europei di concimi azotati

hanno costituito da tempo un'associazione professionale internazionale con sede a Basilea (APEA) ed è quindi probabile che procedano a scambi d'informazioni nell'ambito di detto organismo.

3. La Commissione non è a conoscenza del contenuto dell'accordo intervenuto tra Fisons, Shellstar e ICI e non può quindi pronunciarsi sulla sua compatibilità con le norme comunitarie sulla concorrenza, nè dire se possa servire da modello ad altri progetti di accordo.

4. Qualora si trattasse di un accordo internazionale restrittivo degli scambi, come è recentemente avvenuto in un altro settore, la Commissione tiene a sottolineare che le iniziative di tal genere dovrebbero rientrare nel campo della politica commerciale riservata alle autorità pubbliche. Queste hanno del resto assunto impegni internazionali per la soppressione delle restrizioni che ostacolano il commercio.

Non è quindi opportuno che gli interessi privati, non vincolati da tali impegni, si sostituiscano alle autorità pubbliche in questo settore.

La Comunità non può essere in alcun caso vincolata dagli impegni privati intesi a limitare il commercio internazionale.

5. La Commissione non è a conoscenza di accordi intervenuti nell'industria chimica europea per la produzione di etilene, accordi che renderebbero necessaria l'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE. Lo stesso dicasi per l'industria delle materie plastiche.

Per quanto riguarda le fibre sintetiche, la Commissione ha recentemente formulato i propri rilievi ai produttori di poliesteri nel quadro della procedura prevista dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento n. 17/62 del Consiglio ⁽¹⁾. I produttori in questione le avevano infatti notificato un accordo riguardante la limitazione degli investimenti e il controllo delle produzioni.

6. La Commissione condivide il parere dell'on. parlamentare secondo cui è necessario esercitare un controllo rigoroso su qualsiasi accordo fra imprese rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE.

La Commissione non manca peraltro di agire in questo senso, per mezzo di opportune indagini e controllo.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 180/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1972)

Oggetto: Collaborazione tra i servizi di traduzione delle istituzioni europee ed i servizi delle amministrazioni nazionali

1. Esiste tra i servizi di traduzione delle istituzioni europee ed i servizi delle amministrazioni nazionali, responsabili della traduzione nelle lingue ufficiali della Comunità di accordi internazionali e simili destinati ad essere riprodotti nelle rispettive lingue nazionali nelle pubblicazioni ufficiali degli Stati membri, una certa forma di collaborazione volta ad evitare un doppio lavoro?

2. Ritiene la Commissione che la forma di collaborazione attualmente esistente in tale settore sia suscettibile di miglioramento? In caso affermativo, è

essa disposta a presentare al Consiglio delle proposte a tal fine?

3. Esistono, nei servizi comunitari della traduzione, degli ostacoli di ordine amministrativo che si oppongono ad una collaborazione volta ad evitare un doppio lavoro e che sono all'origine della mancata instaurazione, sino ad ora, di una siffatta cooperazione ⁽¹⁾? Se sì, in che consistono e che cosa si può fare per rimuoverli?

⁽¹⁾ Cfr. la risposta data dal sottosegretario di Stato olandese agli affari esteri ad alcune interrogazioni scritte presentate sull'argomento alla Seconda Camera; Allegato agli Atti della Seconda Camera, sessione 1971-1972, pag. 2987.

Risposta

(23 dicembre 1972)

La collaborazione tra i servizi di traduzione della Commissione e quelli degli Stati membri non è organizzata in modo sistematico. Tra detti servizi sussistono tuttavia rapporti sul piano del lavoro, rapporti ritenuti finora soddisfacenti.

L'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 1973 dell'inglese come lingua ufficiale della Comunità solleverà probabilmente il problema di tale collaborazione. La Commissione non mancherà di esaminarlo e di proporre, se del caso, le misure che riterrà opportune.

INTERROGAZIONE ORALE N. 192/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(26 giugno 1972)

Oggetto: Limitazione delle esportazioni di acciaio e di prodotti dell'acciaio dalla Comunità verso gli Stati Uniti

Da alcuni mesi i produttori di acciaio della Comunità, in seguito ad un accordo con il governo americano, limitano le loro esportazioni di acciaio verso gli Stati Uniti ad un massimo di 7 270 000 tonnellate l'anno.

Si chiede a questo proposito alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è il testo completo dei succitati accordi tra i produttori di acciaio della Comunità e il governo americano?
2. Quali misure prende la Commissione onde impedire

che, in concomitanza colla limitazione delle esportazioni verso l'America, i produttori di acciaio della Comunità concludano degli accordi, vietati a norma dell'articolo 65 del trattato CECA, relativi alle loro produzioni, allo smercio di esse e ai loro prezzi nell'ambito del mercato comune? La Commissione ha già esercitato dei controlli a questo proposito? In caso negativo per quale motivo non lo ha fatto?

3. La Commissione reputa giustificato sotto il punto di vista dell'interesse generale, che problemi così importanti come l'esportazione di acciaio e dei prodotti dell'acciaio verso gli Stati Uniti vengano regolati direttamente dagli interessati senza essere resi di dominio pubblico?

Risposta ⁽¹⁾

(22 dicembre 1972)

1. La Commissione è disposta a fornire all'on. parlamentare il testo dell'accordo concluso tra i produttori d'acciaio della Comunità e il governo americano.

2. Gli articoli 65 del trattato CECA e 85 trattato CEE danno alla Commissione i poteri d'intervento necessari qualora essa constati che l'applicazione dell'accordo da parte dei produttori interessati, all'interno del mercato comune, comporti effetti restrittivi della concorrenza vietati dai summenzionati articoli. La Commissione continuerà a seguire attentamente la politica praticata da dette imprese in materia di produzione e di prezzi di vendita all'interno del mercato comune ed interverrà ove abbia fondati motivi di presumere l'esistenza di accordi, decisioni o pratiche vietate.

3. La Commissione ricorda l'atteggiamento di principio da essa illustrato nella risposta all'interrogazione scritta n. 93/72 ⁽²⁾ dell'on. parlamentare, riguardante l'accordo internazionale nell'industria chimica e cioè che le misure riguardanti le esportazioni dovrebbero rientrare nel campo della politica commerciale riservata alle autorità pubbliche. Queste si sono impegnate sul piano internazionale ad eliminare gli ostacoli agli scambi. È quindi controindicato che il settore privato, che non è vincolato da siffatti impegni, adotti misure che devono restare di competenza delle pubbliche autorità. Prima della conclusione dell'accordo, la Commissione aveva d'altronde precisato ai produttori d'acciaio europei la propria posizione in merito.

⁽¹⁾ Questa risposta rappresenta una rettifica della precedente risposta della Commissione (GU n. C 122 del 24. 11. 1972, pag. 6).

⁽²⁾ Vedasi pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 205/72**dell'on. Lulling****alla Commissione delle Comunità europee***(5 luglio 1972)*

Oggetto : Assunzione di personale dei paesi candidati all'adesione

starebbero sollecitando delle candidature presso vari gruppi di pressione ?

La Commissione ha dato delle istruzioni in questo senso ? In caso positivo, si propone di annullarle ?

La Commissione delle Comunità europee ha già fissato i principi della sua politica in materia di assunzione di personale oriundo dal Regno Unito, dalla Norvegia, dall'Irlanda e dalla Danimarca ?

Se tali pratiche fossero confermate, la Commissione non ritiene che esse pregiudicherebbero gravemente la serietà con cui meritano di essere considerate la funzione pubblica europea e le condizioni richieste per accedervi ?

In caso affermativo, la Commissione si propone di procedere per le normali vie statutarie o sta invece esaminando delle misure particolari ?

In ogni caso, la Commissione delle Comunità europee ha intenzione di consultarsi con le altre istituzioni della Comunità affinché l'assunzione dei funzionari ed agenti provenienti dal Regno Unito, dalla Danimarca, dall'Irlanda e dalla Norvegia si compia in condizioni normali ?

È essa disposta in ogni caso a dare tutta la pubblicità richiesta dalle esigenze della competenza e della concorrenza agli avvisi di posti vacanti destinati a coprire posti che potrebbero essere occupati da cittadini dei paesi sopra menzionati ?

La Commissione è in grado di precisare se gli Stati interessati hanno presentato delle richieste particolari in materia di politica del personale ? In caso positivo, quali sono tali richieste ?

È noto alla Commissione che taluni dei suoi servizi

Risposta*(30 novembre 1972)*

La Commissione è pienamente consapevole dei problemi che pone l'assunzione di funzionari provenienti dagli Stati aderenti.

Nel contempo è stata messa a disposizione di tutti i possibili candidati un'ampia documentazione sulle attività delle Comunità europee.

Nell'interesse stesso dell'istituzione, è necessario poter provvedere a tali assunzioni in modo efficace e rapido.

I concorsi per le altre carriere di base nonché quelli destinati ai cittadini danesi sono in corso di elaborazione e saranno divulgati con gli stessi mezzi.

È per questo motivo che il Consiglio ha recentemente adottato, su proposta della Commissione, talune disposizioni particolari applicabili soltanto nel 1973.

La Commissione non è al corrente delle pratiche cui allude l'on. parlamentare.

Le operazioni di assunzione vere e proprie sono già state iniziate in Gran Bretagna ed in Irlanda con la pubblicazione, nella stampa nazionale e in un inserto speciale in lingua inglese nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dei bandi di concorso generale per amministratori e segretarie stenodattilografe e dattilografe.

La Commissione informa costantemente le altre istituzioni dei suoi progetti in materia.

La Commissione può precisare che nessuno Stato interessato ha presentato richieste particolari in materia di politica del personale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 213/72**dell'on. Jahn****alla Commissione delle Comunità europee***(12 luglio 1972)*

Oggetto: Formulazione non vincolante della proposta di direttiva concernente i gas prodotti dai veicoli dotati di motori diesel

Nell'articolo 2 della sua proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro i gas prodotti dai veicoli dotati di motori diesel ⁽¹⁾, la Commissione ha scelto una formulazione non vincolante che lascia alla discrezione dei singoli Stati membri se attenersi o meno ai valori limite per le sostanze inquinanti prodotte dal motore diesel di autoveicoli, fissati nell'interesse di un'efficace protezione dell'ambiente e conformi del resto al regolamento n. 24 della commissione economica delle Nazioni Unite. Nel paragrafo 6 della sua risoluzione del 9 maggio 1972 ⁽²⁾, il Parlamento europeo ha insistito energicamente « presso la Commissione e il Consiglio affinché l'articolo 2 venga formulato in modo vincolante, al fine di evitare che tramite disposizioni legislative nazionali gli Stati membri permettano il superamento dei valori limite fissati nella direttiva per i gas di scarico ». L'esigenza di una regolamentazione comunitaria vincolante in questo settore è debitamente motivata nella relazione recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva ⁽³⁾.

Ciò nonostante la Commissione ha dichiarato, durante la discussione in seduta plenaria del 9 maggio 1972 ⁽⁴⁾, di non poter soddisfare tale esigenza in quanto :

- la direttiva di base del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾ è stata formulata in maniera negativa,
- tale formula negativa è stata ripresa in una decina di direttive,
- la Commissione non avrebbe mai ottenuto l'accordo del Consiglio sulla direttiva di base qualora non avesse scelto la formula negativa.

Considerato l'atteggiamento negativo della Commissione nei confronti della richiesta di principio più volte rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione e al Consiglio di adottare nel settore della prote-

zione dell'ambiente disposizioni comunitarie vincolanti, si pongono i seguenti quesiti :

1. In quale parte della direttiva di base concernente l'omologazione dei veicoli a motore figura una formula negativa ?
2. Di quali atti giuridici si tratta nelle circa 10 direttive in cui è stata ripetuta la formula negativa ?
3. La direttiva concernente i gas prodotti dai veicoli dotati di motori diesel è effettivamente una direttiva di attuazione della direttiva concernente l'omologazione o non si tratta piuttosto di una direttiva complementare che poteva essere adottata ai sensi dell'articolo 100 del trattato CEE, anche senza riferimento alla direttiva concernente l'omologazione ?
4. In quale misura la regolamentazione vincolante chiesta dal Parlamento per la direttiva sui gas prodotti da motori diesel sarebbe stata in contrasto con la lettera e con lo spirito della direttiva sull'omologazione ?
5. Come si concilia l'affermazione della Commissione secondo cui il Consiglio ha dato il proprio consenso alla direttiva di base soltanto a condizione che la disposizione fosse formulata in maniera non vincolante, con la risposta del Consiglio all'interrogazione scritta n. 2/71 dell'onorevole Dittrich concernente la portata giuridica delle misure comunitarie contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a motore ⁽⁶⁾, in cui è detto che il Consiglio potrebbe prendere in considerazione una formulazione vincolante della direttiva, ma che spetta alla Commissione presentargli proposte in tal senso ?
6. Qualora la Commissione riscontrasse effettivamente la sussistenza di ostacoli giuridici insuperabili, per quale motivo non si è avvalsa della possibilità di proporre al Consiglio una regolamentazione vincolante in questo settore sulla base giuridica costituita dall'articolo 235 del trattato CEE ?
7. È conciliabile con il diritto d'iniziativa della Commissione e con il suo ruolo di motore della Comunità il fatto che essa si sia limitata, nella sua

⁽¹⁾ GU n. C 26 del 15. 3. 1972, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. C 56 del 2. 6. 1972, pag. 19.

⁽³⁾ Cfr. doc. 19/72, motivazione, paragrafi 10-14.

⁽⁴⁾ Cfr. Discussioni del Parlamento europeo n. 150, pag. 78.

⁽⁵⁾ GU n. C 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 65 del 29. 6. 1971, pag. 2.

dichiarazione del 9 maggio 1972 dinanzi al Parlamento europeo, ad esprimere la speranza che la trasposizione della proposta di direttiva formulata in maniera negativa « avvenga in modo positivo nelle disposizioni nazionali amministrative e regolamentari », come è felicemente accaduto per la direttiva concernente i gas di scarico prodotti dai motori a benzina ?

8. La Commissione è disposta, alla luce dei precedenti quesiti, a riesaminare il suo atteggiamento negativo e a presentare quanto prima al Consiglio ai sensi dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE una proposta di direttiva modificata che tenga conto non soltanto dell'interesse del Parlamento europeo ma anche di quello dell'intera popolazione della Comunità ?

Risposta

(18 dicembre 1972)

1, 3 e 4. La direttiva relativa alla riduzione dell'inquinamento prodotto dai veicoli dotati di motore diesel, adottata dal Consiglio il 2 agosto 1972 e oggetto dell'interrogazione scritta dell'on. parlamentare, è una delle direttive particolari previste dalla direttiva-quadro « Omologazione dei veicoli a motore » del 6 febbraio 1970 (allegato II, punto 3.2.8.2.), come d'altronde quella riguardante la riduzione dell'inquinamento prodotto dai veicoli dotati di motore ad accensione comandata, adottata dal Consiglio il 20 marzo 1970.

Tutte le direttive particolari contengono una clausola che riguarda la libera circolazione e che è quella che l'on. parlamentare chiama « formula negativa ». Essa impone agli Stati membri di ammettere sul proprio territorio l'immissione in commercio dei veicoli conformi alle prescrizioni della direttiva. Tale disposizione è la logica conseguenza dell'articolo 7 della direttiva-quadro, formulato secondo lo stesso principio per accelerare l'adozione di una normativa comunitaria e facilitare l'adeguamento delle disposizioni al progresso tecnico.

2. Trattasi delle direttive particolari di cui all'articolo 2 della direttiva « Omologazione CEE » dei veicoli a motore :

« Ai sensi della presente direttiva, si intende per :

- a)
- b) "omologazione CEE", l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE, il cui modello figura nell'allegato II. »

A tutt'oggi, il Consiglio ha adottato le seguenti direttive particolari :

- a) 70/157/CEE del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16) : « Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento » ;

- b) 70/220/CEE del 20 marzo 1970 (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1) : « Misure contro l'inquinamento atmosferico da gas provenienti dai motori ad accensione comandata » ;
- c) 70/221/CEE del 20 marzo 1970 (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 23) : « Serbatoi di carburante e dispositivi di protezione posteriore » ;
- d) 70/222/CEE del 20 marzo 1970 (GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 25) : « Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione » ;
- e) 70/311/CEE dell'8 giugno 1970 (GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 10) : Rettifica (GU n. L 196 del 3. 9. 1970, pag. 14) : « Dispositivi di sterzo » ;
- f) 70/387/CEE del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 1) : « Porte » ;
- g) 70/388/CEE del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12) : « Segnalatore acustico » ;
- h) 71/127/CEE del 1° marzo 1971 (GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1) : « Retrovisori » ;
- i) 71/320/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37) : « Frenatura » ;
- j) 72/245/CEE del 20 giugno 1972 (GU n. L 152 del 6. 7. 1972, pag. 15) : « Soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata » ;
- k) 72/306/CEE del 2 agosto 1972 (GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1) : « Misure contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel ».

5, 6, 7 e 8. Per quanto consta alla Commissione, circa le direttive adottate in materia di ambiente e giunte a scadenza menzionate ai punti 2 a) e 2 b), gli Stati membri hanno adottato le misure per la loro trasposizione nel diritto interno nel senso auspicato dalla Commissione e dall'on. parlamentare, e cioè che i veicoli, per ottenere l'omologazione, vuoi nazionale, vuoi comunitaria, devono rispettare le prescrizioni della direttiva.

La Commissione confida che gli Stati membri adottino lo stesso atteggiamento per una direttiva così importante per la protezione della salute umana come quella che è oggetto dell'interrogazione scritta dell'on. parlamentare.

Comunque sia, su un piano generale, il Consiglio e la Commissione hanno concordato che quest'ultima esamini la situazione con le competenti amministrazioni degli Stati membri entro un termine di 5 anni a decorrere dalla data di applicabilità delle misure

previste in una direttiva elaborata secondo il cosiddetto metodo « opzionale ».

La Commissione tiene ad assicurare all'on. parlamentare che qualora gli Stati membri non applicassero le direttive riguardanti la protezione dell'ambiente nel senso auspicato, essa proporrebbe al Consiglio misure idonee a garantire una migliore protezione della salute umana. Stando alle informazioni di cui essa dispone, ciò non dovrebbe essere necessario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 216/72

dell'on. Jahn

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1972)

Oggetto : Ritiro di proposte della Commissione relative ad atti della Comunità.

Secondo quanto comunicato dal Presidente del Consiglio, la Commissione ha ritirato tutta una serie di proposte che aveva presentato al Consiglio, con il pretesto che non sono più attuali. Si tratta fra l'altro

- della proposta di direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per la fabbricazione e l'impiego di pistole fissachiodi,
- della proposta di decisione del Consiglio su alcuni aspetti della politica sociale,
- della proposta di decisione concernente un'azione per la difesa del patrimonio zootecnico della Comunità dall'afte epizootica.

A questo proposito si pongono alla Commissione i seguenti quesiti :

1. Le succitate proposte, sulle quali il Parlamento europeo ha formulato — in alcuni casi in brevissimo tempo — il proprio parere, hanno veramente perso la loro attualità, sono cioè ormai superate, oppure il loro ritiro non dipende piuttosto dall'impossibilità di giungere in sede di Consiglio ad un accordo ?
2. Qualora tali proposte avessero perso effettivamente la loro attualità, per quale motivo la Commissione non ha fatto ricorso alla possibilità, conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, del trattato CEE, di modificare le sue proposte originarie ?
3. La Commissione intende presentare nuove proposte nei settori in oggetto oppure ritiene che attualmente non siano più necessari al riguardo atti della Comunità ?
4. In caso di risposta affermativa alla seconda parte della domanda n. 3, quali sono i motivi per cui, secondo la Commissione, non sarebbe (più) necessario disciplinare questi problemi a livello della Comunità ?

Risposta

(23 dicembre 1972)

1. Il 28 maggio 1969 il Consiglio adottò un programma generale per la soppressione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi, programma che definiva il quadro generale della prevista azione e stabiliva un ordine di precedenza per le direttive da adottare. In questo elenco delle priorità il Consiglio non ritenne di dover accogliere il progetto relativo alle pistole fissa-

chiodi, progetto che la Commissione aveva incluso nella proposta di programma da essa presentata al Consiglio il 7 marzo 1968 ⁽¹⁾.

2. Per quanto riguarda la proposta relativa ad « alcuni aspetti della politica sociale », trattasi della parte sociale di un vasto programma noto col nome di « Iniziativa 1964 », parte concernente due punti ben precisi : il miglioramento del Fondo sociale e l'avvio di lavori di cui all'articolo 118 del trattato CEE. Come è noto, il Fondo sociale è stato nel frattempo comple-

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 16. 5. 1968, pagg. 24-32.

tamente rinnovato; quanto al programma di lavoro per l'applicazione dell'articolo 118, esso forma oggetto di periodici adeguamenti, l'ultimo dei quali, adottato dal Consiglio nella sua 162^a sessione, è stato integralmente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 23 dell'8 marzo 1972, pagg. 20-24.

3. Per quanto riguarda la difesa del patrimonio zootecnico della Comunità dall'afta epizootica, la Commissione ha presentato al Consiglio:

- un progetto di risoluzione del Consiglio relativa alle misure da adottarsi da parte delle Comu-

nità per la lotta contro i virus esotici dell'afta epizootica;

- una proposta di decisione del Consiglio intesa a difendere il patrimonio zootecnico della Comunità dall'afta epizootica.

Considerato che le discussioni in sede di Consiglio, protrattesi per lungo tempo, non hanno sortito risultati concreti, la Commissione ha ritenuto opportuno ritirare il progetto e la proposta di cui sopra. La Commissione ha presentato al Consiglio i testi rivolti, tenendo soprattutto presente il propagarsi dell'afta epizootica (tipo A 22) in Grecia e in Turchia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 221/72

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(14 luglio 1972)

Oggetto: Trasparenza dei prezzi dell'energia

Non ritiene la Commissione che, ai fini di una sana politica energetica, sarebbe opportuno conoscere, per ciascun paese della Comunità europea, i costi di produzione dell'energia, al fine di impedire che delle intese consentano di falsare i prezzi praticati a livello nazionale?

La trasparenza dei prezzi dovrebbe consentire:

1. di conoscere il valore reale *comparato* di una data merce (in particolare dell'energia) per ciascun paese della Comunità;
2. di impedire che una persona giuridica qualsiasi acquisti e/o scambi l'energia con un altro paese della Comunità ad un prezzo che, aumentato di un utile eccessivo, leda, al momento della rivendita, gli interessi dell'acquirente.

Risposta

(19 dicembre 1972)

Nella sua comunicazione al Consiglio su un « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria », la Commissione ha sottolineato la necessità di attribuire alla concorrenza la funzione orientativa fondamentale, dal momento che il ruolo della politica energetica è di servire l'interesse dei consumatori. Ciò presuppone una soddisfacente trasparenza del mercato.

È in questo ordine d'idee che la Commissione ha proposto di stabilire « senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 60 del trattato CECA per il carbone, una procedura che permetta alla Commissione di venir a conoscere a posteriori i prezzi effettivamente praticati sul mercato per le diverse forme d'energia ».

Per ottenere le informazioni necessarie, la Commis-

sione sta instaurando un sistema di raccolta periodica d'informazioni presso un complesso d'impresе che costituiscono un campione rappresentativo del settore energetico ed hanno promesso di fornire volontariamente la loro collaborazione.

Le suddette informazioni consentiranno alla Commissione di seguire da vicino l'andamento dei prezzi e la loro struttura nei vari paesi della Comunità, di analizzare le ripercussioni delle loro variazioni, d'effettuare studi particolareggiati su taluni aspetti specifici dell'andamento dei prezzi e di discutere con i governi e con gli ambienti interessati.

Per quanto riguarda l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CEE, la Commissione non è stata

finora indotta, sulla base delle informazioni in suo possesso in materia di prezzi di vendita ai consumatori, a presumere l'esistenza d'intese o di pratiche concertate tra imprese del settore energetico contrarie all'articolo 85 e volte fra l'altro « ad applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza (paragrafo 1, lettera d) ».

La Commissione non ha parimenti constatato infrazioni all'articolo 86 che vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso « imponendo direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni di transizione non eque (lettera a) ».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 227/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(18 luglio 1972)

Oggetto: Epidemia di afta epizootica in Turchia e in Grecia

1. La Commissione è al corrente delle notizie secondo cui in Turchia e in Grecia si sarebbe diffusa fra il bestiame bovino un'epidemia particolarmente pericolosa di afta epizootica?
2. Quali misure straordinarie la Comunità ha adottato o intende adottare per evitare che l'epidemia si estenda alla Comunità?
3. Quali azioni vengono intraprese in Grecia e in Turchia per combattere questa malattia del bestiame? Alla Comunità spetta a questo riguardo un compito particolare, soprattutto nei confronti della Turchia, nel quadro della normale applicazione dell'accordo di associazione con quel paese?

Risposta

(19 dicembre 1972)

1. La risposta è affermativa.

2 e 3. Il 1° giugno 1972 il Direttore generale della FAO ha inviato una lettera al Presidente della Commissione con la quale, richiamandosi alla recente epidemia scoppiata in Grecia ed in Turchia (Virus A 22), gli suggeriva di continuare l'azione intrapresa fra il 1962 e il 1968 dalla FAO/OIE per combattere l'afta epizootica nell'Europa sud-orientale. L'azione attualmente proposta prevede fra l'altro:

- a) la creazione di un Fondo, alimentato dagli Stati interessati, ed in particolare dagli Stati membri della Comunità, con 1 centesimo di dollaro per capo bovino;
- b) la fornitura di vaccino contro tipi esotici di afta epizootica per la creazione e il mantenimento di zone-cuscinetto;
- c) la fornitura di vaccino contro tipi esotici di afta epizootica in paesi dove l'epidemia è scoppiata di recente.

Sulla base dei buoni risultati ottenuti con le azioni intraprese negli anni trascorsi e tenuto conto dell'enorme pericolosità dell'afta epizootica nonché del fatto che è meglio, per la Comunità, combattere l'afta epizootica di tipo esotico alle sue porte anziché sul suo territorio, la Commissione ha l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di partecipazione della Comunità alle azioni che verranno intraprese dalla FAO/OIE.

Per il momento la Commissione, d'intesa con i competenti servizi della FAO/OIE, sta esaminando i vari provvedimenti da adottare per ottenere i migliori risultati. Non appena in possesso del risultato dei suddetti esami, la Commissione non mancherà di presentare proposte adeguate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 235/72

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(19 luglio 1972)

Oggetto: Ruolo dell'Europa nella Intelsat

Gli Stati europei aderenti alla ELDO e alla ELDO — ivi compresi quelli membri della CEE — che in passato sono stati ripetutamente indotti a concertarsi in seno alla Conferenza spaziale europea (CSE), dovranno incontrarsi di nuovo in tale quadro nel mese di luglio. In mancanza di un esplicito mandato fondato sul trattato di Roma, un positivo desiderio di autonomia dovrebbe indurre gli Stati membri della CEE a coordinare i rispettivi punti di vista nell'intento di portare la CSE a riprendere con gli Stati Uniti i negoziati concernenti il problema delle telecomunicazioni mediante satelliti, tanto più che gli Stati europei hanno già riconosciuto, di massima, l'opportunità di un programma regionale di satelliti di telecomunicazione, inteso a garantire negli anni ottanta i collegamenti delle telecomunicazioni di servizio pubblico in una zona comprendente l'Europa occidentale e le coste del Mediterraneo.

A prescindere da ogni questione di opportunità, c'è da chiedersi, in linea di principio, se il posto assegnato all'Europa (e agli Stati africani associati alla CEE in via di ampliamento) nel sistema mondiale di telecomunicazioni, noto con la sigla Intelsat, possa essere considerato adeguato, quando l'interesse culturale, economico, tecnologico e, in definitiva, politico della CEE e di vari Stati africani è seriamente minacciato da questa singolare organizzazione internazionale.

Vorrei quindi rivolgere alla Commissione i seguenti quesiti:

1. La società *International Telegraph and Telephone* (I.T.T.) (cfr. « Le Peuple », Bruxelles del 24-29 luglio 1962 e « The Observer » del 9 luglio 1972), nota anche con la precedente denominazione di *American Telegraph and Telephone* (A.T.T.), detiene negli Stati Uniti una vera e propria onnipotenza nel settore delle telecomunicazioni, dovuta non solo a mezzi propri, ma anche alla proprietà o al controllo di altre società fra cui la *Western Electric* e la *Bell*. Nel 1962, dopo la sconfitta al Congresso di quanti propugnavano la trasformazione in servizio pubblico di una rete di telecomunicazioni mediante satelliti, la A.T.T. e talune imprese di telecomunicazioni praticamente cartellate sono state autorizzate a predisporre lo sfruttamento dei satelliti a mezzo di un consorzio denominato Comsat. Questo è schiacciato dal peso dell'A.T.T. e lo ripercuote in seno alla Intelsat, cui la Comsat ha dato sostanza e vigore. È ammissibile secondo la Commissione, che l'organizza-

zione delle telecomunicazioni per satelliti in Europa e in Africa dipenda di fatto (almeno nel suo circuito mediterraneo) dall'arbitrio e dall'interesse prioritario di una gigantesca impresa privata plurinazionale, di origine americana? La I.T.T. non è forse, dato il ruolo che non si è peritata di svolgere negli affari interni di taluni paesi — per esempio nel Cile — il tipo di società plurinazionale, nei confronti della quale si impone una certa riserva?

2. Nel luglio 1961, la Casa Bianca, che voleva giungere a una transazione, aveva rilasciato una dichiarazione d'intenzioni secondo cui l'appropriazione e gestione privata dei satelliti-« relais » venivano favorite *nella misura* in cui fossero soddisfatti determinati presupposti. Uno di questi che riguardava il terzo mondo, esigeva un sistema « globale », che permettesse un efficace servizio di telecomunicazioni per il mondo intero, ivi *comprese le regioni che non ne traevano utile alcuno*. Tale concetto è stato abbandonato dalla Comsat e dalla Intelsat, in quanto il trattato internazionale che istituisce quest'ultima autorizza programmi regionali concernenti satelliti di telecomunicazioni « alla sola condizione che non determinino danni economici rilevanti per il sistema Intelsat ». Che ne pensa la Commissione, tenuto conto, in particolare, degli interessi dei SAMA?
3. Creata con un « accordo provvisorio » firmato a Washington il 20 agosto 1964, la Intelsat ha formato oggetto di un accordo definitivo aperto alla firma il 20 agosto 1971. Quali ne sono per ora i firmatari?

In virtù di questo ultimo, le funzioni esecutive della convenzione saranno deferite, dopo un periodo transitorio di sei mesi, a un esecutivo posto sotto l'autorità del direttore generale. Nelle circostanze attuali, è chiaro che la direzione generale è in mano alla Comsat che d'altra parte ha la responsabilità di essere in pari tempo, non solo il manager dell'Intelsat, ma anche il rappresentante del governo degli Stati Uniti in seno alla stessa Intelsat e una società privata a scopo di lucro, desiderosa di realizzare utili per i suoi azionisti! Che cosa ne pensa la Commissione?

4. Il fatto che alcuni programmi concernenti l'Intelsat siano talvolta sottoposti all'approvazione preliminare — più formale che efficace — di agenzie di controllo del governo degli Stati Uniti può considerarsi sufficiente quando tale « controllo » mette in ridicolo la « natura internazionale » di un organismo troppo americano per riuscire ad essere

veramente mondiale e troppo condizionato dagli interessi privati per permettersi manifestazioni di altruismo? La struttura data all'Intelsat nel maggio del 1971 (l'assemblea ha la facoltà di formulare raccomandazioni, ma non quella di prendere decisioni!) determina d'altronde, in seno ai 79 Stati partecipanti, gravi dubbi che frenano le adesioni ufficiali: qual è attualmente l'atteggiamento in seno ai Sei e ai Dieci della CEE? Per quale motivo vi si riscontra una certa esitazione?

5. La Intelsat comporta:

- un consiglio dei governatori, che prende le decisioni concernenti tutti gli argomenti finanziari e tecnici: il potere di voto è proporzionale all'investimento, tuttavia la Comsat non detiene un diritto di veto assoluto, ma solo nella misura del 40 % dei voti... Alcuni seggi, corrispondenti a una capacità di voto debolissima, sono attribuiti a paesi poveri che rappresentano interessi regionali...
- l'assemblea dei firmatari: i rappresentanti delle telecomunicazioni di tutti i paesi membri si riuniscono una volta all'anno per esprimere la loro opinione sulle relazioni del Consiglio dei governatori;
- l'assemblea propriamente detta, che si riunisce a ritmo biennale, è praticamente impotente;

— l'esecutivo, composto del direttore generale e della Comsat, si occupa dell'ordinaria amministrazione.

Ma nel 1973, supponendo che tutte le adesioni previste siano confermate, il Consiglio dei governatori dovrà richiedere a perlomeno tre esperti reclutati a livello mondiale il loro parere in merito all'organizzazione definitiva da dare alla Intelsat, dopo il periodo transitorio di sei anni appena iniziato. Non ritiene la Commissione che la CEE (dei Sei e dei Dieci) dovrebbe concertarsi in proposito, in collegamento con i SAMA, con la CEE o anche altrove, nell'intento di dare in questo settore importantissimo:

- un peso maggiore al terzo mondo;
- un ruolo più importante all'industria europea;
- una possibilità di partecipazione finalmente seria all'Europa orientale e alla Cina;
- alcune soddisfazioni all'ONU, in particolare mettendole a disposizioni circuiti gratis?

6. A più lunga scadenza, non ritiene la Commissione che la CEE ampliata dovrebbe realizzare un sistema europeo? Non è già stata lanciata l'idea di creare una Eurosat?

Risposta

(22 dicembre 1972)

La Commissione, pur non avendo ricevuto in materia di telecomunicazioni — come lo fa osservare l'onorevole parlamentare — un esplicito mandato fondato sul trattato CEE, segue l'evoluzione dell'organizzazione Intelsat, ed in particolare la posizione occupata in seno alla stessa dagli Stati membri della Comunità. Essa può dare le seguenti risposte ai vari punti dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare:

1. La Commissione ritiene necessario, in linea generale, assicurare che la buona esecuzione di un servizio pubblico non sia ostacolata da interessi privati. D'altra parte, a conoscenza della Commissione, le società ATT e ITT sono due società ben distinte ed indipendenti l'una dall'altra.

2. Trattandosi di un servizio di telecomunicazioni internazionali (e non di altri tipi di applicazioni spaziali per i quali i problemi di utilizzazione possono presentarsi diversamente), l'idea di un sistema di satellite unico, globale, su scala mondiale è ragionevole in quanto autorizza la speranza in un'utilizzazione ottimale del sistema e, pertanto, in un ribasso del costo di servizio. La ripartizione degli oneri su un gran numero di utilizzatori permette di ottenere un prezzo di attribuzione del circuito tale da essere accessibile persino a paesi che hanno una debole densità di messaggi da

trasmettere. Ai termini dei nuovi accordi, ogni paese parteciperà agli investimenti di Intelsat per una percentuale commisurata all'entità della sua utilizzazione del sistema e riceverà annualmente un interesse sulla sua quota d'investimento. In queste condizioni, se la gestione del complesso del sistema avviene in modo da tutelare equamente gli interessi di tutti i membri, è naturale che si cerchi di impedire che taluni dei partecipanti a Intelsat possano costituire altri sistemi concorrenti, a loro esclusivo profitto ed a scapito di tutti gli altri membri dell'organizzazione. A parte casi specifici che richiedono uno studio accurato, le clausole dell'accordo relativo ai sistemi regionali sembrano pertanto giustificate e non ledono particolarmente i paesi in fase di sviluppo. Tuttavia, se si volessero proprio favorire questi paesi rispetto agli altri utenti, non dovrebbe essere impossibile trovare la via, per esempio accordando loro tariffe speciali.

3 e 4. Ai termini dei nuovi accordi, Comsat, che rappresenta gli Stati Uniti all'assemblea dei firmatari ed al Consiglio dei Governatori, continuerà a fungere da organo direttivo dei segmenti spaziali di Intelsat nel quadro di un contratto a termine concluso con Intelsat per una durata di 6 anni. Gli Stati Uniti — e Comsat — continueranno dunque a predominare

nell'Intelsat. Se l'Europa rimane in una posizione relativamente marginale in seno ad Intelsat — seppure migliorata rispetto al tempo dell'accordo provvisorio — non è tanto per difetto di concertazione fra i sei Stati quanto perché attualmente essa non è in grado di offrire ad Intelsat i servizi tecnici forniti dagli Stati Uniti. Fin tanto che un'Europa unita non riuscirà ad avere una parte di utilizzazione del sistema — e quindi un potere di voto — dello stesso ordine di quello degli Stati Uniti ed i suoi progressi in tecnologia spaziale non le permetteranno di proporre almeno dei satelliti paragonabili a quelli degli Stati Uniti, la posizione europea ha poche probabilità di migliorare in misura significativa. Di questa situazione di fatto si rendono ben conto gli Stati membri di Intelsat — che hanno tutti — compresi gli Stati membri della futura Comunità allargata — firmato i nuovi accordi, già ratificati o in corso di ratifica.

Con tutta probabilità, questi nuovi accordi entreranno dunque in vigore al massimo alla data limite prevista, ossia il 20 febbraio 1973.

Per quanto riguarda la funzione della Comsat, si rinvia l'onorevole parlamentare alla posizione assunta dalla Commissione nei confronti delle società private che svolgono servizi pubblici (cfr. punto 1). D'altra parte, mentre Comsat funge da gerente di Intelsat nel quadro di un contratto di 6 anni a decorrere dall'entrata in vigore dei nuovi accordi, i paesi europei dovrebbero cercare una soluzione di ricambio da proporre alla scadenza del contratto.

5. La Commissione è inoltre del parere che gli Stati membri della Comunità si debbano concertare con gli altri paesi europei e con i SAMA allo scopo di migliorare la loro posizione al termine del periodo

di organizzazione definitiva che si aprirà con l'entrata in vigore dei nuovi accordi.

Ma la Commissione ritiene anche che gli Stati membri della futura Comunità allargata, che insieme rappresentano nell'organizzazione una parte del 20,4 % — contro 38,8 % degli Stati Uniti —, debbano concertarsi in un quadro comunitario e definire la loro politica comune in seno ad Intelsat in funzione della politica di sviluppo industriale e tecnologica che perseguono a livello comunitario. Essi possono inoltre agire nel quadro più ampio dei negoziati globali fra l'Europa e gli Stati Uniti. Infine, la Commissione, persuasa che il posto occupato dall'Europa nell'organizzazione Intelsat dipenda dall'evoluzione del suo proprio potenziale tecnologico spaziale, ritiene opportuno che gli Stati membri definiscano e seguano fermamente la linea di una politica spaziale a lungo termine di cui potranno peraltro raccogliere i frutti non solo nel settore Intelsat ma anche in molti altri.

6. La Commissione non ritiene che gli Stati membri della futura Comunità allargata debbano prospettare, ad una scadenza più lontana, l'instaurazione di un sistema europeo di telecomunicazioni intercontinentale che rappresenti più o meno un duplicato dell'Intelsat, dato l'interesse economico che presenta l'utilizzazione di un sistema globale unico. Essa ritiene invece che possano sviluppare, con gli altri paesi d'Europa, un sistema regionale di telecomunicazioni via satellite — che gli accordi Intelsat non vietano —, in modo da far fronte alla domanda crescente di servizi di telecomunicazioni del continente europeo, e da promuovere la loro tecnologia in questo settore. Converrebbe esaminare in questa prospettiva la funzione che potrebbe svolgere la società privata Eurosat di recente costituzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 247/72

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1972)

Oggetto: Assunzione dei funzionari inglesi, irlandesi, danesi e norvegesi dal 1° gennaio 1973

La Commissione europea ha recentemente fissato alcuni orientamenti relativi alle modalità di assunzione dal 1° gennaio 1973 dei funzionari inglesi, irlandesi, danesi e norvegesi.

La Commissione potrebbe comunicare quali sono le conseguenze degli orientamenti così definiti per quanto riguarda il numero di funzionari che essa intende mantenere per categoria e di quelli di cui è costretta a privarsi per far posto ai nuovi funzionari di origine inglese, irlandese, danese e norvegese?

Potrebbe inoltre precisare per ciascuna di queste nazionalità il numero di funzionari che dovrebbero essere così assunti?

Risposta

(26 dicembre 1972)

Le decisioni definitive relative allo sfoltimento dei quadri e all'assunzione di cittadini degli Stati aderenti verranno adottate dalla nuova Commissione della Comunità ampliata. L'attuale Commissione ha fatto in modo che si disponesse per tempo degli strumenti necessari e precisamente:

- un regolamento — adottato dal Consiglio — contenente le misure speciali e temporanee da applicare per l'assunzione di funzionari cittadini degli Stati aderenti e per la cessazione definitiva dal servizio di taluni funzionari;
- un certo numero di voci da iscrivere nel bilancio per il 1973, necessarie per l'ampliamento delle Comunità;
- alcuni elenchi di candidati, che consentiranno alla nuova Commissione di assumere fin dall'inizio del 1973 il personale necessario di nazionalità britannica, irlandese e danese.

La Commissione ha presentato al Consiglio il documento COM (72) 610 def. del 18 luglio 1972 ⁽¹⁾ riguardante il regolamento suindicato.

Nella tabella degli effettivi inclusa nel progetto preliminare di bilancio per il 1973, essa ha previsto, ai fini dell'assunzione di cittadini degli Stati aderenti:

- la disponibilità di

8 posti permanenti di grado A1
30 posti permanenti di grado A2
72 posti permanenti di grado A3
100 posti permanenti nella carriera A5/A4;

- la creazione dei seguenti nuovi posti:

8 posti permanenti di grado A3

169 posti permanenti nella carriera A5/A4
115 posti permanenti nella carriera A7/A6
214 posti permanenti di categoria B
260 posti permanenti di categoria C
20 posti permanenti di categoria D
76 posti permanenti nel quadro linguistico.

La Commissione propone quindi di prevedere per gli Stati aderenti complessivamente 1 207 posti permanenti, di cui:

- 210 posti di grado A1/A5, da rendere vacanti;
- 135 posti già previsti nei bilanci suppletivi per il 1971 e il 1972;
- 862 nuovi posti.

Le cifre suindicate erano state stabilite in vista dell'adesione di quattro nuovi Stati membri. A seguito della defezione della Norvegia, è possibile che si proceda ad una modifica, ma si dovrà tener conto anche delle modifiche apportate dal Consiglio alle richieste iniziali della Commissione.

La ripartizione dei posti tra i cittadini dei nuovi Stati membri è effettuata in funzione del numero di posti concesso dall'autorità di bilancio.

In ordine all'elaborazione degli elenchi di persone assumibili, la Commissione ha già pubblicato negli Stati aderenti alcuni bandi di concorso generale per titoli ed esami per amministratori (carriera A7/A6), assistenti aggiunti (carriera B5/B4), stenodattilografe(i) e dattilografe(i) (carriera C3/C2 e C5/C4), traduttori e traduttori aggiunti (carriera LA6/LA5 e LA8/LA7); la procedura di questi concorsi è già in corso. Per gli impieghi nelle altre carriere (A5/A4, B3/B2, B1, C1, LA5/LA4-revisore) a seguito della pubblicazione nella stampa dei nuovi Stati membri dei relativi bandi, sono già stati preparati alcuni fascicoli di candidature, in modo che la nuova Commissione abbia la massima possibilità di scelta.

⁽¹⁾ GU n. C 94 del 9. 9. 1972, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 258/72**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(11 agosto 1972)*

Oggetto: Avvenire, nella CEE, delle imprese medie e piccole e misure che la Commissione potrebbe prendere al fine di promuoverne lo sviluppo

I responsabili della Commissione hanno avuto frequentemente occasione di sottolineare il promettente avvenire — sia nella Comunità dei Sei che nella Comunità ampliata — delle imprese medie e piccole.

Potrebbe la Commissione precisare le misure che essa intende prendere per agevolare lo sviluppo di questo tipo di imprese, sia per quanto concerne il sistema fiscale armonizzato in Europa, il ravvicinamento delle imprese e gli stimoli verso tale ravvicinamento, la cooperazione tecnologica indipendentemente dalla nazionalità, che per quanto concerne lo sviluppo, fuori della Comunità, della loro azione commerciale?

Risposta*(27 dicembre 1972)*

Come l'afferma l'on. parlamentare, la Commissione ha sottolineato in varie circostanze l'importanza delle piccole e medie imprese per lo sviluppo economico e sociale della Comunità. Pur riconoscendo le loro difficoltà specifiche, in particolare per quanto riguarda l'adattamento ed il finanziamento, la Commissione ritiene che la Comunità offra buone prospettive per le imprese piccole e medie. Le normative e le politiche della Comunità non debbono metterle ovviamente in posizione di svantaggio e dovranno venire attuate alcune azioni a loro favore.

È in tale prospettiva che la Commissione ha preso le iniziative o formulato le proposte cui fa riferimento l'on. parlamentare.

1. Fiscalità

In materia di armonizzazione fiscale, la Commissione sta predisponendo delle proposte che si applicheranno all'insieme delle imprese, tenendo conto dei problemi delle imprese piccole e medie.

Nella seconda direttiva per l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto è data facoltà agli Stati membri di prevedere un regime speciale per le piccole e medie imprese che dovessero incontrare delle difficoltà nell'applicazione del regime ordinario dell'IVA.

Tutti i paesi che hanno già adottato l'IVA hanno fatto uso di tale facoltà e introdotto dei regimi speciali per le piccole e medie imprese. La Commissione sta studiando un sistema coordinato a livello comunitario per le piccole e medie imprese.

2. Cooperazione tra imprese

Nel quadro della politica di concorrenza, la Commissione ha indicato, in una comunicazione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese⁽¹⁾, i provvedimenti di cooperazione che, a suo avviso, non ricadono nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE e all'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.

Inoltre, in una comunicazione riguardante gli accordi di minor importanza⁽²⁾, la Commissione ha precisato che, a suo avviso, gli accordi che non incidono sensibilmente sul commercio fra Stati membri e sulla concorrenza non ricadono nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

Queste due comunicazioni interessano in particolare le piccole e medie imprese.

3. Promozione dell'innovazione e cooperazioni tecnologiche

Avendo constatato che le misure nazionali per promuovere il rinnovamento industriale consentono difficilmente delle cooperazioni tecnologiche tra imprese di Stati membri diversi, la Commissione ha presentato

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3 e GU n. C 93 del 18. 9. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 64 del 2. 6. 1970, pag. 1.

al Consiglio una proposta relativa all'attuazione di « contratti comunitari di sviluppo industriale ». Con tale proposta, essa intende stimolare e promuovere la realizzazione di progetti tecnologici di dimensioni medie, mediante la cooperazione di imprese industriali appartenenti a vari Stati della Comunità. La disposizione non interessa esclusivamente le piccole e medie imprese, ma esse dovrebbero esserne le principali beneficiarie.

4. *Sviluppo al di fuori della Comunità, delle azioni commerciali delle piccole e medie imprese*

Secondo la Commissione, si dovrebbe incoraggiare la partecipazione comune delle piccole e medie imprese industriali e artigianali dei paesi della Comunità alle fiere e alle esposizioni organizzate in paesi terzi. Finora, tuttavia, alla Commissione non sono stati presentati progetti concreti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 260/72

dell'on. Vredeling

al Consiglio delle Comunità europee

(23 agosto 1972)

Oggetto : Partecipazione della Comunità ai lavori della FAO

Quale seguito ha dato il Consiglio alla comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1971 in cui quest'ultima ritiene che sia giunto il momento per la Comunità di esaminare, assieme all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in qual modo essa, nei limiti delle sue competenze, possa partecipare ai lavori della FAO e segnatamente all'approvazione di risoluzioni e di altri atti che la possono riguardare ⁽¹⁾ ?

⁽¹⁾ Cfr. « Bollettino delle Comunità europee » n. 2 - 1972, par. 146.

Risposta

(7 dicembre 1972)

I problemi ripresi nella comunicazione della Commissione a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non sono ancora stati oggetto di discussione del Consiglio.

Quest'ultimo è tuttavia conscio che a lungo termine sarebbe opportuno delineare un orientamento generale da seguire nei confronti del complesso delle organizzazioni internazionali a carattere economico, nonché prendere in esame, in questo contesto, la qualità della Comunità nell'ambito della FAO.

Per il momento, la qualità di osservatrice di cui la Comunità dispone in seno alla FAO le consente di partecipare in modo soddisfacente ai lavori di tale organizzazione. Il Consiglio rammenta che, a questo titolo, e per le materie comunitarie, in particolare quelle connesse alla politica commerciale, alla politica agricola, nonché agli accordi internazionali di cui la Comunità è parte, quest'ultima partecipa pienamente ai lavori. La Commissione ne è in linea di massima il portavoce.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 268/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(23 agosto 1972)*

Oggetto: Mercato comune dei semi di colza e di ravizzone

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽¹⁾, del seguente tenore:

« 1. Possono essere presentati all'intervento in Germania solo i semi di colza e di ravizzone raccolti in questo Stato.

2. Possono essere presentati all'intervento in Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi solo i semi di colza e di ravizzone raccolti in uno di questi Stati membri. »,

non comporta una flagrante infrazione al principio del mercato unico da stabilire per tali prodotti?

⁽¹⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 10.

Risposta*(18 dicembre 1972)*

La Commissione ritiene che le disposizioni citate dall'on. parlamentare sono conformi ai principi basilari del mercato comune, tenuto conto della realtà derivante dallo stato attuale dell'unificazione monetaria: dette disposizioni evitano, infatti gli ostacoli agli scambi.

La limitazione degli interventi s'è rivelata necessaria per evitare che la situazione monetaria comprometta il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei semi oleosi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 273/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(23 agosto 1972)*

Oggetto: Pratiche di doppi prezzi all'interno della Comunità in caso di offerte di televisori e di magnetofoni a cassetta di fabbricazione giapponese ai paesi del Benelux

1. Può confermare la Commissione l'esistenza di un accordo fra il Giappone e i paesi del Benelux, in base al quale i fabbricanti e gli esportatori giapponesi offrirebbero ai paesi del Benelux televisori in bianco

e nero e a colori, come pure magnetofoni a cassetta, rispettando determinati prezzi minimi?

2. Le disposizioni commerciali in vigore nella Comunità autorizzano gli Stati membri a contrarre individualmente siffatti accordi?

3. Tale accordo, concluso da uno o più Stati membri con un paese terzo, non significa forse che esso deve venir automaticamente applicato all'intera Comunità, e ciò al fine di evitare le pratiche di doppi prezzi all'interno della Comunità stessa?

Risposta

(26 dicembre 1972)

1. La Commissione non è a conoscenza di un accordo concluso fra gli Stati del Benelux nella materia indicata dall'on. parlamentare. Per accertare l'esistenza eventuale di un accordo a livello delle imprese, la Commissione procede ora a verifiche in forza dell'articolo 14 del regolamento n. 17 del 1962⁽¹⁾, emanato in applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE.

2. In materia di politica commerciale, gli Stati membri non sono più competenti, a decorrere dal 1° gennaio 1970, a negoziare o concludere accordi di questo tipo con il Giappone (articolo 113, paragrafo 3, del trattato e decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969)⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

3. La Commissione è consapevole dei pericoli che un accordo come quello descritto dall'on. parlamentare potrebbe costituire per il funzionamento del mercato comune e per la libera circolazione delle merci.

In linea più generale, la Commissione coglie l'occasione per ricordare all'on. parlamentare di aver recentemente definito la propria posizione nei confronti della strategia d'esportazione giapponese detta « Orderly Exporting ». A questo proposito la Commissione ha d'altronde recentemente pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un parere relativo all'importazione di prodotti giapponesi nella Comunità, destinato agli ambienti interessati⁽³⁾.

⁽³⁾ GU n. C 111 del 21. 10. 1972, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 294/72**dell'on. Durand****alla Commissione delle Comunità europee**

(30 agosto 1972)

Oggetto : Esportazioni comunitarie di formaggi

1. Può la Commissione fornire qualche precisazione sull'andamento dei negoziati con la Spagna, il cui esito è stato un rialzo notevole dei prezzi d'entrata per i formaggi importati in quel paese ?

2. Il governo statunitense ha consultato la Commissione prima di decidere di aumentare da 47 a 62 cents la libbra il prezzo massimo dei formaggi importati e contingentati (tipo altri formaggi) :

a) qual'è stata la posizione della Commissione su tale questione ?

b) non ritiene la Commissione che, aumentando di 15 cents la libbra il prezzo dei formaggi importati, gli Stati Uniti pratichino una politica di protezionismo nei confronti dei propri formaggi ?

3. La Commissione è intenzionata a intervenire prossimamente e in modo efficace a favore del mercato

del Cheddar, la cui situazione rimane allarmante per i produttori della CEE ?

— quali possono essere — secondo la Commissione — gli sbocchi del Cheddar ?

— la Commissione ha esaminato le nuove possibilità che l'adesione dei quattro paesi candidati offrirebbero a codesto formaggio ?

4. Quali sono, secondo la Commissione i fattori economici che hanno motivato a più riprese un calo notevole delle quotazioni dei formaggi di tipo Gouda-Edam a Leeuwarden nel secondo trimestre 1972 :

a) la Commissione non ritiene che, decidendo un forte calo delle quotazioni nel momento in cui era stata lanciata negli Stati membri una vasta campagna pubblicitaria a favore dei formaggi olandesi, i Paesi Bassi abbiano praticato una forma di dumping ?

b) quali sono i provvedimenti che la Commissione ha subito adottato per ovviare a questa distorsione della concorrenza contraria alle norme del Trattato di Roma ?

Risposta*(19 dicembre 1972)*

1. Il 6 marzo 1972 la Comunità avviò consultazioni a Ginevra con la Spagna, su richiesta della medesima, per esaminare la proposta spagnola di rivedere i prezzi di entrata all'importazione dei formaggi, tenendo conto dell'aumento del prezzo del latte spagnolo nel frattempo intervenuto. Le consultazioni si sono concluse nel giugno 1972 con un accordo comportante un aumento dei suddetti prezzi d'entrata.

Durante le trattative, la Spagna aveva aumentato unilateralmente i prezzi d'entrata avvalendosi delle disposizioni dell'articolo XIX del GATT. L'accordo di giugno comporta talune riduzioni di tali prezzi. Le due delegazioni hanno deciso di consultarsi periodicamente per controllare l'andamento degli scambi.

2. In conformità della procedura interna americana, il presidente degli Stati Uniti aveva chiesto alla « Tariff Commission » d'effettuare un'inchiesta sulle importazioni dei formaggi soggetti al regime dei prezzi minimi. La « Tariff Commission » aveva pubblicato una relazione nel luglio 1971 in cui suggeriva al presidente di adottare talune misure fortemente restrittive, ad esempio l'assoggettamento di detti formaggi a restrizioni quantitative.

La Commissione ha contestato presso le autorità americane la legittimità delle conclusioni cui era giunta la « Tariff Commission » e l'amministrazione americana non ha accolto i suggerimenti della « Tariff Commission ». Il presidente degli Stati Uniti si è infatti limitato ad aumentare il prezzo minimo fob dei formaggi in questione portandolo da 47 a 62 cents la libbra. Da notare che la maggior parte dei formaggi di cui trattasi (i formaggi a pasta molle quali il Camembert, il Brie, il St. Paulin ed altre specialità) sono formaggi di qualità e di prezzo elevato, che già

si vendevano negli Stati Uniti a un prezzo superiore a quello minimo.

A questo proposito è opportuno ricordare che gli Stati Uniti sono autorizzati a ridurre le importazioni di prodotti lattiero-caseari e di altri prodotti agricoli in virtù di una deroga da essi ottenuta nel 1955 nell'ambito del GATT. In questa sede la Comunità continua a mantenere il medesimo atteggiamento, e cioè a sostenere che questa deroga di carattere globale, concessa a suo tempo in via provvisoria, dovrebbe essere soppressa.

3. La Commissione non ha per il momento intenzione di proporre al Consiglio un intervento per il Cheddar. Benché la situazione di questo prodotto non sia ancora tornata del tutto alla normalità, essa è migliore di quanto non fosse nella primavera e nell'estate del 1972, grazie alla recente modifica dei prezzi operata sul mercato inglese.

I principali sbocchi del Cheddar continuano ad essere l'industria dei formaggi fusi della CEE e l'esportazione verso il Regno Unito. L'adesione dei tre nuovi Stati membri consentirà di smerciare maggiori quantitativi di Cheddar comunitario sul mercato britannico, ma tale sbocco si svilupperà soltanto a medio termine e nell'ambito di una concorrenza più forte. Si prevede infatti un aumento della produzione nei principali paesi della Comunità ampliata.

4. La Commissione si permette di rinviare l'onorevole parlamentare alle risposte date alle interrogazioni scritte n. 184/72 dell'onorevole Martens ⁽¹⁾ e n. 199/72 dell'onorevole Vredeling ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 14. 10. 1972, pagg. 4 e 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 299/72**dell'on. Glinne****alla Commissione delle Comunità europee***(31 agosto 1972)*

Oggetto : Accordi di cartello relativi ad alcune esportazioni giapponesi e applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato di Roma

Nel luglio scorso l'Associazione giapponese dell'industria elettronica e la JETRO, l'Associazione giapponese per il commercio estero, hanno annunciato la

messa a punto di un accordo di cartello avente lo scopo di regolarizzare l'esportazione di materiale elettrico destinato a tredici paesi dell'Europa occidentale. Tale accordo è applicabile al Benelux dal 1° agosto 1972. I prodotti previsti — principalmente televisori in bianco e nero e registratori — sarebbero sottoposti a prezzi minimi, mentre il numero delle ditte distribu-

trici all'ingrosso degli articoli giapponesi sarebbe limitato a due per ogni paese di destinazione.

Vorrei conoscere le risposte della Commissione alle seguenti domande :

1. Perché nell'accordo summenzionato il Benelux è considerato a parte rispetto alla CEE in primo luogo e ai tredici paesi in secondo luogo ?
2. Qual è la posizione di principio della Commissione per quanto riguarda le pratiche restrittive mediante le quali gli esportatori giapponesi cercano, in misura sempre crescente, di organizzare un'auto-regolazione d'una parte notevole del commercio estero giapponese ? È esatto che, oltre all'elettro-

nica, i settori della siderurgia e delle costruzioni navali stanno per essere sottoposti, per iniziativa del Giappone, alle stesse restrizioni ?

3. La necessaria limitazione delle importazioni giapponesi nella Comunità non potrebbe essere realizzata, per iniziativa della Commissione, mediante misure più « classiche » e più compatibili con gli articoli 85 e 86 del trattato di Roma : contingentamento, aumento dei dazi d'entrata ?
4. La Commissione ha preso le misure necessarie per imporre la notificazione preliminare delle pratiche restrittive summenzionate e per accordare eventualmente, caso per caso, l'esenzione dall'applicazione degli articoli 85 e 86 ?

Risposta

(26 dicembre 1972)

1. L'accordo cui si riferisce l'on. parlamentare non è stato finora notificato. La Commissione procede attualmente a verifiche ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17 del 1962⁽¹⁾, adottato in applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE. Essendo il procedimento in fase di istruzione, la Commissione non è ancora in grado di fornire una spiegazione circa il singolare trattamento che sarebbe stato riservato al Benelux.

2. La Commissione ha recentemente pubblicato un parere nel quale esprime la propria posizione di principio nei confronti delle pratiche restrittive alle importazioni di prodotti giapponesi nella Comunità⁽²⁾. Nel parere essa sottolinea in particolare che « il fatto che quasi tutte le imprese partecipanti abbiano la propria sede all'esterno della Comunità non osta all'applicazione di tale disposizione (art. 85) nella misura in cui gli effetti degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate si estendono al territorio del mercato comune ». Nel parere si raccomanda inoltre agli interessati di notificare tempestivamente tali accordi.

Per quanto riguarda l'acciaio, la Commissione è stata informata della decisione dei produttori giapponesi di

limitare le loro esportazioni nell'area comunitaria. La Commissione sta compiendo gli opportuni accertamenti per valutare quale influenza tale decisione ha sul funzionamento del mercato comune secondo i criteri dell'articolo 65 del trattato CECA, onde assicurare che essa non pregiudichi il regolare gioco della concorrenza.

Per quanto riguarda le costruzioni navali, fra i costruttori di grandi navi europei e giapponesi si sono effettivamente svolti negoziati, aventi per oggetto, in particolare, la ripartizione della produzione di navi di tonnellaggio superiore a 200 000 t. La Commissione, che è stata tenuta al corrente dello svolgimento dei negoziati, aveva ricevuto assicurazione che l'accordo che avrebbe potuto derivarne sarebbe stato notificato. Ma i negoziati non hanno avuto esito positivo.

3. La Commissione è del parere che, qualora l'evoluzione delle condizioni di determinate importazioni arrechi o rischi di arrecare grave pregiudizio ai produttori europei, le competenti autorità dovrebbero anzitutto ricorrere agli strumenti classici ed appropriati della politica commerciale per far fronte ai problemi che si presentino.

4. Vedasi la risposta al punto 2, prima parte.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. C 111 del 21. 10. 1972, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 305/72**dell'on. Glinne****alla Commissione delle Comunità europee***(1° settembre 1972)*

Oggetto : Relazioni tra la Comunità europea e l'OSA

Dall'aprile 1971, in seguito a decisione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani, è possibile che dei paesi che non fanno parte del sistema interamericano ottengano un seggio all'OSA in qualità di osservatori. Conformemente a questa decisione sono state accolte quattro candidature di Stati non aderenti alla CEE.

L'Italia, i Paesi Bassi e la Francia si adoperano unilateralmente onde ottenere presso l'OSA lo statuto di osservatori permanenti. Potrei sapere a questo punto la risposta della Commissione al seguente quesito, e cioè se non sarebbe più opportuno che fosse la Comunità europea in quanto tale a godere della posizione cui ambiscono tre dei suoi membri?

Risposta*(19 dicembre 1972)*

La Commissione ha con l'OSA relazioni di lavoro che le consentono di seguire regolarmente le sessioni e i lavori di detta organizzazione, in particolare quelli riguardanti i problemi economici. Taluni rappresentanti della Commissione assistono quindi ai « country reviews » organizzati, nel quadro dell'OSA, dal CIAP (Comitato interamericano dell'alleanza per il progresso).

La partecipazione come osservatore della Comunità in quanto tale ai lavori e alle sessioni dell'OSA non potrebbe in alcun modo escludere una partecipazione degli Stati membri, data la natura e le finalità dell'OSA. Essa potrebbe tuttavia venire ad aggiungersi a quella degli Stati membri, come è consueto in vari organismi delle Nazioni Unite.

Nella situazione attuale, l'opportunità di un tale passo potrebbe tuttavia essere validamente esaminata soltanto dopo l'ampliamento della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 306/72**dell'on. Glinne****al Consiglio delle Comunità europee***(1° settembre 1972)*

Oggetto : Relazioni tra la Comunità europea e l'OSA

Dall'aprile 1971, in seguito a decisione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani, è possibile che dei paesi che non fanno parte del sistema interamericano ottengano un seggio all'OSA in qualità di osservatori. Conformemente a questa decisione sono state accolte quattro candidature di Stati non aderenti alla CEE.

L'Italia, i Paesi Bassi e la Francia si adoperano unilateralmente onde ottenere presso l'OSA lo statuto di osservatori permanenti. Potrei sapere a questo punto la risposta del Consiglio al seguente quesito, e cioè se non sarebbe più opportuno che fosse la Comunità europea in quanto tale a godere della posizione cui ambiscono tre dei suoi membri?

Risposta*(7 dicembre 1972)*

Il Consiglio conferma all'onorevole parlamentare che taluni Stati membri della Comunità beneficiano di uno statuto di osservatori presso l'OSA.

Per quanto riguarda la Comunità in quanto tale, il problema non è ancora stato esaminato dal Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 316/72**dell'on. Müller****alla Commissione delle Comunità europee***(12 settembre 1972)*

Oggetto: Provvedimenti comunitari per prevenire danni alla salute umana conseguenti all'uso di prodotti per l'igiene e la cura del corpo

In Francia è stato messo in commercio un borotalco per bambini contenente esaclorofene che ha provocato finora, a quanto afferma la stampa, la morte di 28 bambini. Ciò mi induce a porre alla Commissione i seguenti quesiti:

1. La Commissione è al corrente del fatto che a partire dal 1° gennaio 1972 nella Repubblica federale di Germania è vietato produrre e mettere in commercio prodotti per l'igiene e la cura del corpo per bambini che contengano la sostanza velenosa denominata esaclorofene?
2. La Commissione — considerato in particolare il sempre crescente volume degli scambi intracomunitari — non reputa che uno dei suoi compiti più importanti nel settore della tutela della salute pubblica sia quello, in tutti i casi in cui uno Stato membro abbia accertato che una sostanza è pericolosa per la salute umana, avendone tratto le relative conseguenze legislative, di informarne immediatamente gli altri Stati membri consigliando loro appropriate misure d'urgenza e presentando
3. Nel caso in cui la risposta alla domanda precedente dovesse essere negativa, quali altri metodi e sistemi prevede la Commissione onde garantire che la popolazione della Comunità venga protetta, tramite un sistema di avvertimento, più efficacemente di quanto non sia avvenuto finora, da danni corporali pregiudizievoli per la salute e la vita umana?
4. Quando intende la Commissione presentare finalmente la proposta di direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative relative alla produzione e alla commercializzazione di prodotti per l'igiene e la cura del corpo più volte sollecitata dal Parlamento europeo e da essa stessa ripetutamente annunciata?
5. Nella suddetta proposta di direttiva la Commissione intende trarre profitto delle amare esperienze fatte in Francia non solamente dalla popolazione locale ma anche, probabilmente, da turisti di altri Stati membri, col borotalco per bambini contenente esaclorofene onde meglio tutelare la vita e la salute della popolazione della Comunità?

Risposta*(23 dicembre 1972)*

1. La Commissione non è in possesso di informazioni sul divieto fatto nella Repubblica federale di Germania all'uso di esaclorofene nei prodotti per l'igiene e la cura del corpo per bambini.

2 e 3. La Commissione condivide interamente le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare.

Nella sua proposta di direttiva per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei cosmetici, la Commissione ha comunque incluso una norma atta a consentire ad uno Stato membro di vietare, in determinate condizioni, conformemente ad una decisione presa secondo la procedura del Comitato intesa ad adeguare al progresso tecnico le direttive per l'elimi-

nazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei cosmetici, l'immissione sul mercato di un prodotto che, pur rispondendo alle prescrizioni comunitarie e pur essendo utilizzato conformemente alle condizioni stabilite, presenti pericolo per la salute umana.

La Commissione ritiene inoltre che le iniziative legislative prese dal governo di uno Stato membro rientrino ugualmente nell'accordo in materia di statu quo e di informazione della Commissione concluso dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 28 maggio 1969.

4 e 5. La Commissione ha approvato il 6 ottobre 1972, ed ha trasmesso al Consiglio il 19 otto-

bre 1972, la proposta di direttiva alla quale accenna l'onorevole parlamentare.

Dalla suddetta proposta risulta che l'esaclorofene è una delle sostanze soggette a restrizioni di impiego. Si propone di utilizzare questa sostanza soltanto nei seguenti limiti massimi di concentrazione :

- a) sapone : 1 %,
- b) preparazioni in imballaggi aerosol : 0,1 %,
- c) altri usi : 0,5 %.

Per quanto riguarda la disgrazia accaduta in Francia, allo stato attuale dell'inchiesta sembra che essa sia stata provocata da un preparato a base di talco che conteneva esaclorofene in quantità fuori della norma per ragioni del tutto fortuite.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 325/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(12 settembre 1972)

Oggetto : Divieto d'importazione di uova dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania al fine di prevenire il diffondersi della pseudo-peste aviicola

Può la Commissione, a complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 438/70 concernente l'allora vigente divieto d'importazione di uova dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania al fine di prevenire il diffondersi della pseudo-peste aviicola⁽¹⁾, comunicare qual è il risultato dello studio delle misure adottate dagli Stati membri per proteggere il proprio patrimonio animale contro le epizootie, avendo manifestato l'intenzione di tenere nel massimo conto gli interessi dell'avicoltura europea e, in particolare, l'interesse di arrestare l'evoluzione di una malattia la cui propagazione potrebbe avere conseguenze estremamente gravi?

⁽¹⁾ GU n. C 29 del 29. 3. 1971, pag. 7.

Risposta

(8 dicembre 1972)

Per quanto riguarda la situazione di fatto, la pseudo-peste aviaria è tuttora presente nella maggior parte del territorio della Comunità. Soprattutto nella Repubblica federale di Germania si registra un numero notevole e costante di focolai. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, tali focolai si manifestano in aziende di tipo familiare i cui prodotti non sono esportati. L'Italia mantiene ancora talune misure restrittive all'importazione al fine di conservare la sana situazione esistente in questo paese da vari mesi.

Per quanto concerne la situazione giuridica, non sembra che si siano superati i limiti d'applicazione dell'articolo 36 del trattato. D'altro lato, sarà trasmesso fra breve al Consiglio un progetto di regolamentazione concernente il pollame vivo, le uova da cova e i pulcini d'un giorno. In merito alla peste aviaria, tale progetto prevede che il paese speditore dovrà concedere alcune garanzie che consentano — secondo la Commissione — di evitare in futuro dei divieti totali di importazione analoghi a quelli che avevano motivato l'interrogazione scritta n. 438/70 dell'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 327/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(12 settembre 1972)*

Oggetto : Decisione della Commissione di ritirare alcune proposte e progetti presentati al Consiglio

1. La Commissione ha trasmesso al Parlamento la sua decisione di ritirare alcune proposte e progetti presentati al Consiglio ⁽¹⁾ nonché la relativa motivazione ?

2. In caso negativo, partendo dal presupposto che la semplice comunicazione secondo cui le proposte ed i progetti in questione non sono più attuali appare insufficiente ai fini di un esame da parte del Parlamento e delle sue commissioni competenti della questione se la decisione del ritiro sia giustificata o meno, può la Commissione, in particolare per quanto

concerne i casi in cui il Parlamento aveva già espresso il suo parere sulla materia, comunicare al Parlamento i motivi per cui le proposte ed i progetti in questione non sono più attuali ?

3. La Commissione non è del parere che anche il Consiglio, il quale aveva consultato il Parlamento, dovrebbe informare quest'ultimo del ritiro deciso dalla Commissione che ha privato i pareri del Parlamento del loro valore ?

4. È la prima volta che la Commissione adotta una tale decisione ?

5. La Commissione è disposta, d'intesa con il Parlamento, a sottoporre ad un più approfondito esame la procedura più appropriata per il ritiro delle sue proposte ?

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 15. 7. 1972, pag. 3.

Risposta*(23 dicembre 1972)*

La Commissione ha informato il Parlamento della sua decisione di ritirare un certo numero di proposte che non sono più di attualità, come l'onorevole parlamentare avrà potuto constatare leggendo l'elenco delle stesse.

La Commissione si permette di rinviare l'onorevole parlamentare, a titolo d'esempio, alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 216/72 ⁽¹⁾ dell'onorevole Jahn concernente in modo specifico il ritiro di talune proposte di carattere sociale.

La Commissione è sempre pronta a discutere il complesso di detti problemi con le competenti commissioni parlamentari.

⁽¹⁾ Vedasi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 335/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(15 settembre 1972)*

Oggetto : Relazioni commerciali con la R.D.T.

Può la Commissione, a complemento delle sue risposte all'interrogazione scritta n. 373/70 del 1° dicembre 1970 ⁽¹⁾, n. 380/71 del 26 ottobre 1971 ⁽²⁾ e n. 597/71 del 18 febbraio 1972 ⁽³⁾, spiegare per quale motivo siano ormai trascorsi 21 mesi senza

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 18. 1. 1971, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 1. 3. 1972, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 90 del 25. 8. 1972, pag. 2.

che sia stata data risposta ad un'interrogazione parlamentare in cui venivano richiesti dati sulle relazioni commerciali con la R.D.T., pur avendo comprensione per il fatto che è molto difficile ottenere dagli Stati membri tali dati?

Risposta

(1° dicembre 1972)

La Commissione ignora i motivi per i quali gli Stati membri non hanno ancora trasmesso i dati in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 341/72

dell'on. Oele

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1972)

Oggetto : Inquinamento dell'ambiente dovuto a prodotti chimici in commercio

1. Dalla proposta per un'indagine sull'inquinamento dell'ambiente dovuto a prodotti chimici in commercio, così come è formulata nel memorandum sulla politica della ricerca e dello sviluppo della Comunità, si deve dedurre che la Commissione non dispone di una adeguata e responsabile conoscenza della materia e dipende pertanto completamente dagli esperti nazionali per quanto concerne gli aspetti ecologici connessi all'armonizzazione delle legislazioni nel settore dei prodotti agricoli e alimentari nonché dei prodotti affini?
2. In che modo la Commissione ritiene di colmare questa lacuna nelle sue cognizioni, al fine di procedere ad una più accelerata armonizzazione delle legislazioni nazionali interessate, auspicata nel quadro di una politica comune dell'ambiente?

Risposta

(18 dicembre 1972)

La conoscenza degli effetti sull'ambiente provocati dall'impiego dei prodotti chimici in commercio costituisce un campo di studi molto ampio, assai spesso ancora inesplorato.

La Commissione non dispone per il momento di dati sufficientemente completi per l'insieme di questi prodotti, dati che le consentirebbero di presentare al Consiglio proposte precise intese a limitare o a sopprimere gli eventuali rischi risultanti dall'impiego di tali prodotti.

È per questo motivo che la Commissione ha incluso talune proposte di studi e ricerche in questo settore sia nella sua comunicazione al Consiglio riguardante un programma delle Comunità in materia di ambiente

che nel suo memorandum sulla politica della ricerca e dello sviluppo nella Comunità.

Detti studi e ricerche riguardano in particolare gli effetti a lungo termine dei microrganismi che inquinano l'atmosfera e l'acqua e la costituzione d'una banca di dati sui prodotti chimici suscettibili di contaminare l'ambiente. I dati dovrebbero essere forniti dagli enti pubblici e privati della Comunità.

La Commissione ricorda all'on. parlamentare di aver già presentato al Consiglio un certo numero di proposte di regolamenti o di direttive riguardanti la fissazione del tenore massimo di taluni prodotti chimici presenti nei prodotti agricoli, nelle derrate alimentari o in prodotti similari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 348/72**dell'on. Seefeld****alla Commissione delle Comunità europee***(21 settembre 1972)*

Oggetto: Carta di sbarco per i voli a destinazione dell'Italia

1. La Commissione delle Comunità europee condivide l'opinione dell'interrogante, secondo cui la carta di sbarco che i passeggeri devono compilare nei viaggi aerei per l'Italia rappresenta una misura burocratica superflua, che intralcia inutilmente il turismo nell'ambito della Comunità europea?
2. In caso affermativo, quali iniziative intende adottare la Commissione al riguardo?

Risposta*(19 dicembre 1972)*

1. Stando alle informazioni raccolte dalla Commissione, la « carta di sbarco » che i viaggiatori devono compilare nei viaggi aerei per l'Italia risponderebbe essenzialmente a finalità di carattere sanitario e, in via secondaria, a finalità statistiche (movimento di detti viaggiatori).

2. La Commissione, nello spirito della risoluzione del Parlamento del 6 luglio 1971 ⁽¹⁾ relativa alla soppressione dei controlli nel traffico intracomunitario di viaggiatori, non trascura occasione per adoperarsi affinché vengano soppressi all'interno della Comunità tutti quei provvedimenti, controlli e formalità che, pur non potendo essere formalmente definiti con-

trari alle norme del trattato, appaiono ciò nondimeno all'opinione pubblica come un incomprensibile e ingiustificato residuo delle barriere tra le frontiere degli Stati membri, e inducono i più scettici a chiedersi quale sia all'atto pratico il significato e la portata del mercato comune.

3. Quanto al caso specifico segnalato dall'on. parlamentare, la Commissione è intervenuta presso le autorità italiane affinché queste esaminino se non sia opportuno sopprimere la formalità in questione, o almeno considerino la possibilità di sostituirla studiando una formula che, pur permettendo di conseguire gli stessi obiettivi, non provochi presso i viaggiatori che si recano in Italia in aereo quelle reazioni sfavorevoli di cui l'on. parlamentare si è fatto portavoce.

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 2. 8. 1971, pag. 48.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 350/72**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(21 settembre 1972)*

Oggetto: Numero di centrali nucleari nel mondo

Può la Commissione indicare il numero delle centrali nucleari attualmente installate in ciascuno dei paesi membri della Comunità e nei paesi candidati all'adesione?

Può essa fornire particolari sulla situazione negli altri grandi paesi del mondo come gli Stati Uniti, il Giappone, il Brasile, ecc.?

Può la Commissione precisare il volume attuale delle commesse di centrali nucleari e indicare i principali fornitori situati nella Comunità dei Sei e nei paesi candidati all'adesione e infine negli altri grandi paesi industriali, ivi compresa l'URSS e la Cina?

Risposta*(22 dicembre 1972)*

Nel mese di giugno 1972 l'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato una nota intitolata « Produzione mondiale di energia elettrica nucleare nel corso degli anni 1970 e 1971 », nella quale l'on. parlamentare troverà la risposta alla sua interrogazione scritta.

In mancanza di elementi attendibili sotto il punto di vista statistico, la nota non comprende i dati relativi all'URSS, l'Europa orientale e la Cina.

Per quanto riguarda le centrali nucleari in costruzione, ordinate o che si stanno negoziando, si può valutarne la potenza elettrica globale come segue :

CEE 22 830 MWe (di cui 9 135 MWe in costruzione)

Regno Unito 6 450 MWe (in costruzione)

Stati Uniti 130 000 MWe (di cui 46 000 MWe in costruzione)

Giappone 9 300 MWe (in costruzione).

Per quanto riguarda i costruttori di attrezzature nucleari, il « Secondo programma indicativo nucleare per la Comunità » segnala che almeno sette ditte si dividono oggi il mercato comunitario, mentre negli Stati Uniti solo quattro accedono ad un mercato che è sei volte più vasto.

Nel Regno Unito, ove attualmente esistono due gruppi industriali, i poteri pubblici sono favorevoli ad una riorganizzazione che potrebbe risultare nella costituzione di un consorzio unico.

In Giappone si contano cinque gruppi industriali.

In merito alla situazione dell'URSS e della Cina la Commissione non dispone di informazioni attendibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 352/72**dell'on. Glinne****alla Commissione delle Comunità europee***(22 settembre 1972)*

Oggetto : Concessione di borse di studio della Comunità e non validità dei diplomi in tal modo ottenuti

Uno studente originario del Niger, Stato firmatario della Convenzione di Yaoundé, ha beneficiato di una borsa di studio della CEE per conseguire una formazione di due anni presso l'Istituto di formazione di quadri africani per lo sviluppo, IFCAD, avenue Louise a Bruxelles. Ora, in base a talune informazioni in mio possesso, sembra che il diploma rila-

sciato dall'IFCAD non sia riconosciuto dalle autorità di Niamey !

Desidererei conoscere l'opinione della Commissione su un fatto così assurdo e sulle misure di carattere generale che sono o dovrebbero essere prese per garantire che alla concessione di borse di studio della CEE a cittadini del terzo mondo faccia almeno riscontro la validità del diploma o titolo di studio in tal modo ottenuto dal beneficiario, particolarmente nel suo paese di origine.

Risposta*(18 dicembre 1972)*

Affinché la Commissione possa prendere in considerazione le candidature per un periodo di tirocinio o per una borsa di studio a favore di un cittadino dei SAMU, bisogna che tali candidature vengano trasmesse dal governo dello Stato interessato, il quale s'impegna a rispettare gli obblighi indicati in allegato all'atto di candidatura.

Più precisamente, il governo interessato s'impegna, a partire dal momento della presentazione della candidatura, a garantire al borsista, quando questi avrà terminato il periodo di formazione, una funzione conforme all'insegnamento ricevuto. Tale obbligo, che non è mai stato contestato né criticato dai governi interessati, implica, in mancanza di qualsiasi altra

regolamentazione particolare in materia, il riconoscimento di fatto dei diplomi ottenuti dai borsisti.

Per quanto riguarda l'« Istituto di formazione di quadri africani per lo sviluppo » di Bruxelles, il ciclo di formazione, della durata di due anni (corsi e tirocini), è aperto tanto a funzionari ed educatori che comprovino di possedere un'esperienza valida nell'amministrazione o nell'insegnamento, quanto a studenti universitari desiderosi di specializzarsi nella materia in

questione. Al termine del ciclo di formazione viene rilasciato uno speciale diploma, in caso di promozione agli esami finali, o un certificato di frequenza, qualora tali esami non vengano superati.

Per quanto riguarda il caso citato dall'on. parlamentare, la Commissione ha intrapreso le necessarie indagini per poter prendere disposizioni adeguate. Essa non mancherà d'informare l'on. parlamentare sull'esito dei passi che compirà.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 354/72

dell'on. Vredeling
alla Commissione delle Comunità europee
(25 settembre 1972)

Oggetto : Diritti di statistica sulle importazioni in Italia

Conformandosi a una pronuncia della Corte, ha posto fine l'Italia alla riscossione dei diritti di statistica sulle importazioni ⁽¹⁾ ?

Se così fosse, a quali fra i mezzi messi a sua disposizione dal diritto comunitario ha dovuto ricorrere la Commissione ?

⁽¹⁾ Cfr. anche la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 361/70 dell'on. Richarts (GU n. C 17 del 20. 2. 1971, pag. 7).

Risposta

(18 dicembre 1972)

Con legge 24 giugno 1971 n. 447, pubblicata nella « Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana » del 17 luglio 1971, n. 180, la Repubblica italiana ha posto fine alla riscossione dei diritti di statistica.

La Commissione aveva avviato contro la Repubblica italiana una procedura per infrazione a titolo dell'articolo 169, procedura che si era conclusa con la sentenza della Corte di giustizia del 1° luglio 1969 nella causa 24/68 ⁽¹⁾. La suddetta causa era stata evocata anche nelle cause, relative a domande di pronuncia pregiudiziale, n. 43/71 (Politi s.a.s. contro Ministero delle finanze della Repubblica italiana) ⁽²⁾, e 84/71 (S.p.A. Marimex contro Ministero delle finanze della Repubblica italiana) ⁽³⁾, e la Commissione aveva potuto trasmettere alla Corte le proprie osservazioni scritte e orali.

⁽¹⁾ Raccolta, 1969, pag. 193.

⁽²⁾ Raccolta, 1971, pag. 1039.

⁽³⁾ Raccolta, 1972, pag. 89.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 355/72

dell'on. Vredeling
alla Commissione delle Comunità europee
(25 settembre 1972)

Oggetto : Accordo internazionale sull'olio d'oliva

È possibile, oggi, ottenere ulteriori particolari sulle modalità di partecipazione della Comunità all'Accordo internazionale sull'olio d'oliva ⁽¹⁾ ?

⁽¹⁾ Cfr. la risposta all'interrogazione scritta n. 560/71 (GU n. C 32 del 1° 4. 1972, pag. 11).

Risposta*(7 dicembre 1972)*

Il Consiglio oleicolo internazionale ha approvato, durante la sessione tenuta nel giugno scorso, le modalità di adesione della Comunità all'Accordo internazionale sull'olio d'oliva.

È stato deciso che la Comunità diventi membro a pieno titolo dell'Accordo, con tutti i diritti ed obblighi che ne derivano.

Il Consiglio oleicolo ha stabilito inoltre che i contributi al fondo di propaganda continueranno ad essere versati dagli Stati membri della Comunità economica europea cui incombe detto obbligo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 369/72**dell'on. Oele****alla Commissione delle Comunità europee***(27 settembre 1972)*

Oggetto: Garanzie contro il ricatto con materiale esplosivo nucleare

1. La Commissione è a conoscenza delle osservazioni fatte in seguito ai recenti avvenimenti sui pericoli incalcolabili provocati dal terrorismo con materiale esplosivo nucleare, pericoli che alcune pubblicazioni americane ⁽¹⁾ avevano già da tempo denunciato?
2. Si deve ritenere che quest'aspetto dell'uso non pacifico di materiale nucleare è stato anche oggetto di esame nei negoziati, attualmente in via di conclusione,

⁽¹⁾ Cfr. « Science » 172, 143-146 (1971).

tra l'Euratom e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica sul controllo dell'applicazione del trattato di non proliferazione? In caso affermativo, ne è derivato un maggior inasprimento delle disposizioni in materia di controllo?

3. Vista la posizione particolare della Repubblica francese, il cui territorio è completamente chiuso al controllo dell'IAEA, si deve ritenere che in futuro, oltre allo Stato francese, la Commissione europea continuerà ad avere alcune responsabilità in materia di garanzie nei confronti del mercato nero e dei ricatti con materiale nucleare? In caso affermativo, quale è la portata di tale responsabilità?

Risposta*(26 dicembre 1972)*

1. La Commissione è a conoscenza delle osservazioni cui fa riferimento l'on. parlamentare e si rende pienamente conto della gravità dei problemi esposti, specie nella stampa americana.
 2. L'obiettivo del sistema di garanzie risultanti dall'Accordo tra l'Euratom e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica è di scoprire rapidamente i divertimenti di quantità significativa di materie nucleari e di dissuadere le sottrazioni rendendo forte il rischio che esse vengano scoperte rapidamente.
- D'altra parte, non esiste sistema di controllo internazionale che disponga attualmente del potere di attuare provvedimenti volti ad assicurare il rispetto dell'ordine pubblico e della sicurezza contro ogni tentativo delit-

tuoso, del genere cui fa riferimento l'on. parlamentare. Attualmente tale responsabilità riguarda esclusivamente gli Stati.

È però vero che quando un sistema internazionale di controllo è in grado di assicurare l'individuazione rapida di un eventuale divertimento, esso aiuta efficacemente gli Stati ad assumere le loro responsabilità.

3. Come detto al punto 2, non vi è alcuna ripartizione delle responsabilità tra la Commissione e i poteri pubblici degli Stati membri per quanto riguarda le garanzie contro il mercato nero delle materie e contro il ricatto. La posizione particolare della Repubblica francese, cui l'on. parlamentare fa allusione, non cambia nulla di questa situazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 370/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(27 settembre 1972)*

Oggetto: Finanziamento di progetti da parte della sezione orientamento del FEAOG

1. A seguito della sua risposta all'interrogazione scritta n. 498/71 ⁽¹⁾, la Commissione può fornire una rassegna per ogni Stato membro dei progetti che sono stati presentati alla sezione orientamento del FEAOG e approvati, ma per i quali essa ha introdotto in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 17/64/CEE ⁽²⁾ una procedura di sospensione, riduzione o soppressione del concorso pro-

messo, precisando se, a proposito di tale concorso, l'applicazione di questa disposizione ha portato a:

- a) sospensione,
- b) riduzione,
- c) soppressione (a prescindere dai progetti già indicati nella risposta all'interrogazione scritta n. 498/71)?

2. Queste ulteriori decisioni in merito al concorso promesso sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale? In caso negativo, per qual motivo non lo si è fatto?

⁽¹⁾ GU n. C 27 del 17. 3. 1972, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

Risposta*(19 dicembre 1972)*

1. A completamento della risposta all'interrogazione scritta n. 498/71 relativa ai casi in cui è stato necessario avviare, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 17/64/CEE del 5 febbraio 1964, una procedura di sospensione, riduzione o soppressione del concorso del FEAOG, la Commissione informa l'on. parlamentare che, oltre ai tre casi menzionati in detta risposta l'applicazione di tali disposizioni ha portato alla soppressione del concorso per i due seguenti progetti:

F/4/64 (Francia) — Lavori di costruzione rurale a Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme);

F/9.3/65 (Francia) — Opere di sistemazione silvo-pastorale nella zona settentrionale del Cantone di Villefort (Lozère) (per uno dei sottoprogetti).

Inoltre la stessa procedura è stata avviata per i seguenti due progetti:

F/20/69 (Francia) — Ampliamento di una stazione di trattamento di siero da lievito a Neuchatel e costruzione della fabbrica di Molay (Calvados);

F/86/70 (Francia) — Costruzione di 3 ovili nell'Aube (per 2 dei 3 sottoprogetti).

La procedura di riduzione del concorso del Fondo è stata avviata per i seguenti due progetti:

B/15.1/67 (Belgio) — Creazione di un complesso per l'ingrassamento intensivo di torrelli da macello a Natoye;

F/147/69 (Francia) — Ammodernamento di una latteria a Benestroff (Mosella).

2. Formano oggetto di una pubblicazione, concernente la natura e l'ubicazione del progetto, solo le domande di concorso fruenti di una sovvenzione della Commissione nel quadro della sezione orientamento del FEAOG.

Per quanto concerne la mancata pubblicazione delle decisioni di sospensione, di riduzione o di soppressione del concorso del FEAOG, la Commissione si richiama alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 581/71 ⁽¹⁾ indicante i motivi della mancata pubblicazione delle decisioni di concessioni del concorso FEAOG.

⁽¹⁾ GU n. C 37 del 13. 4. 1972, pag. 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 373/72**dell'on. Richarts****alla Commissione delle Comunità europee***(2 ottobre 1972)*

Oggetto : Proposte relative ai prezzi agricoli

È noto alla Commissione che in risposta a una interrogazione parlamentare presentata nel Bundestag, il ministro dell'agricoltura Ertl ha affermato che la Commissione si sarebbe dichiarata disposta, in seguito a pressioni esercitate dal governo federale, a presentare al Consiglio le sue proposte di prezzi per la campagna di commercializzazione 1973/1974 entro l'anno in corso, nonostante l'ampliamento della Comunità previsto per il 1° gennaio 1973?

Secondo dichiarazioni della Commissione di diverso tenore, le nuove proposte di prezzi dovrebbero invece essere presentate al Consiglio solo dopo che l'ampliamento della Comunità fosse un fatto compiuto. Dato il diritto della pubblica opinione ad essere informata con esattezza, l'interrogante chiede alla Commissione quando le proposte relative ai prezzi agricoli verranno effettivamente presentate al Consiglio.

Risposta*(20 dicembre 1972)*

Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta n. 169/72 ⁽¹⁾, la Commissione si propone di approntare entro il corrente anno un carteggio completo in base al quale si potranno definire gli elementi di giudizio per le proposte da presentare al Consiglio in merito ai prezzi agricoli comuni per la campagna 1973/1974. La Commissione ha già avuto occasione d'informare il Consiglio di tale sua intenzione.

Essa ritiene che le proposte in questione debbano essere presentate in tempo utile in vista delle decisioni che il Consiglio dovrà prendere nei primi mesi del 1973.

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 14. 10. 1972, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 374/72**dell'on. Fellermaier****alla Commissione delle Comunità europee***(2 ottobre 1972)*

Oggetto : Giacenze di burro nella Comunità

1. È disposta la Commissione a proporre al Consiglio di procedere d'urgenza a una drastica riduzione del prezzo al consumo del burro, in considerazione delle giacenze di 300 000 t di burro che si riscontrano nella CEE?

2. Condivide la Commissione il mio parere, secondo cui il consumatore non è in grado di comprendere che dal 15 settembre 1972 gli esportatori di burro beneficiano di un aiuto all'esportazione dell'entità di 1 unità di conto (pari a 3,66 DM) il kg, a seconda della zona di destinazione, mentre nel contempo il prezzo al consumo sul territorio della CEE ha subito un aumento?

3. Con quali misure si propone la Commissione di far sì che le giacenze di burro non aumentino ulteriormente, quando gli esperti prevedono che di qui alla fine dell'anno si potrebbe ripetere il record assoluto del 1969, anno in cui hanno raggiunto le 420 000 t?

4. Può la Commissione precisare l'entità degli importi che dall'inizio del 1972 a tutt'oggi è stato necessario prelevare dal gettito fiscale degli Stati membri per coprire le spese di magazzinaggio delle eccedenze di burro?

5. È disposta la Commissione, data l'urgenza e le giustificate proteste del pubblico nei confronti del rialzo dei prezzi del burro, a sottoporre al Consiglio con procedura d'urgenza concrete proposte al riguardo?

Risposta*(21 dicembre 1972)*

1 e 5. Poiché il prezzo del burro al consumo è strettamente legato al prezzo d'intervento, non è possibile ridurre il prezzo del burro senza rimettere in causa il prezzo del latte alla produzione. La fissazione dei prezzi agricoli, e la determinazione dei prezzi dei prodotti alimentari, si basano su considerazioni a medio e a lungo termine. Al momento della proposta di prezzo per la prossima campagna, la Commissione terrà conto di tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione, e in particolare della situazione del mercato del burro.

2. La Commissione comprende la reazione dell'on. parlamentare. Essa si permette tuttavia di segnalargli che, nel quadro delle fluttuazioni congiunturali della produzione lattiero-casearia, un aumento di questa produzione dell'1 o 2 % in eccesso ha già conseguenze notevoli sulle esportazioni. Questa situazione si deve alla stabilità del consumo di burro, sul quale una

riduzione dei prezzi non esercita che poca influenza. Inoltre, una riduzione dei prezzi del burro avrebbe conseguenze gravissime per i produttori, le cui perdite di reddito si potrebbero compensare solo con enormi spese.

3. La Comunità si adopera in tutti i modi possibili per smerciare le eccedenze di burro a prezzo ridotto onde creare sbocchi supplementari, in attesa che misure a più lungo termine, specie nel campo delle strutture, possano garantire un ritorno all'equilibrio.

4. Per i primo otto mesi del 1972 le dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri a titolo della sezione garanzia del FEAOG per il magazzinaggio, nonché le perdite risultanti da forniture di burro a titolo di aiuto alimentare e da vendite a prezzo ridotto nel quadro delle misure speciali, sono dell'ordine di 70 milioni di unità di conto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 376/72**dell'on. Glinne****al Consiglio delle Comunità europee***(3 ottobre 1972)*

Oggetto: Candidatura rumena alla Banca mondiale e al F.M.I.

La Romania, paese membro del Comecon, ha recentemente chiesto di aderire alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale.

Gradirei conoscere l'opinione del Consiglio sul problema posto da tale iniziativa, nonché le disposizioni adottate per assicurare una posizione concertata dei Sei e dei Dieci in proposito.

Risposta*(20 dicembre 1972)*

Il Consiglio precisa che gli Stati membri e gli Stati aderenti alla Comunità hanno adottato un atteggiamento favorevole riguardo alle candidature della Romania, menzionate dall'onorevole parlamentare.

Il Consiglio ricorda che di solito gli Stati membri della Comunità coordinano la loro posizione nei confronti dei problemi che si pongono in seno al F.M.I. ed alla Banca mondiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 378/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(3 ottobre 1972)*

Oggetto : Accordi in materia di sbocchi fra produttori europei, giapponesi e americani

1. È esatto o esistono indizi che permettano di presumere che tra i produttori europei, giapponesi e americani delle industrie cantieristica, siderurgica, tessile e dei televisori sono stati realizzati accordi sugli sbocchi ?

2. La IATA continua gli sforzi iniziati in materia di convenzioni sulle tariffe e sulle rotte aeree ?

3. Non è evidente che imprese come la Philips, la Peugeot, la BMW, la Christian Dior, la Lancôme, la Rochas e la Eastman Kodak applicano eccessivi divari di prezzo ai loro prodotti sul mercato della CEE ?

4. La Commissione ha considerato i fatti citati, specie sotto il profilo delle norme comunitarie sulla concorrenza ? Ha già preso determinate iniziative al riguardo ?

Risposta*(26 dicembre 1972)*

1. La Commissione non ha ricevuto notifiche, ai sensi del regolamento 17/62 ⁽¹⁾ di accordi nei settori cui l'on. parlamentare si riferisce. Essa sta attualmente procedendo a dei controlli, ma non è ancora in grado d'indicare se siano realmente intercorsi tra i produttori europei, giapponesi e americani per i prodotti menzionati dall'on. parlamentare. Per quanto riguarda l'acciaio, la Commissione si pregia di rinviare alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte nn. 192/72 ⁽²⁾ e 299/72 ⁽³⁾.

2. Sulla base degli elementi di cui dispone la Commissione, sembra che l'IATA continui i suoi sforzi in materia di convenzioni. La Commissione ricorda

tuttavia che in applicazione del regolamento 141/62/CEE ⁽⁴⁾ le restrizioni di concorrenza nel settore della navigazione marittima ed aerea non sono soggette alla notifica prevista dal regolamento 17/62/CEE.

3 e 4. È vero che per taluni prodotti fabbricati dalle imprese indicate dall'on. parlamentare si osservano divari di prezzo al dettaglio nei vari paesi della Comunità. La Commissione cerca d'intervenire sulla base delle disposizioni dell'articolo 85 quando tali divari sono imputabili a divieti d'esportazione o pratiche restrittive d'effetto equivalente imposti dai fabbricanti ai loro rivenditori nel Mercato comune. Parecchie procedure sono attualmente in corso in diversi settori, ad esempio in quelli dell'industria automobilistica, degli elettrodomestici, degli apparecchi radiofonici e televisivi, degli articoli fotografici e cinematografici, dei prodotti di bellezza e dei cosmetici, ecc. Tra le imprese interessate da queste procedure figurano alcune di quelle menzionate dall'on. parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 24. 11. 1972, pag. 6.

⁽³⁾ Vedasi pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 380/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(4 ottobre 1972)*

Oggetto : Rappresentanza della Commissione presso la FAO

È stato fatto qualche progresso circa la possibilità che la Comunità sia rappresentata presso l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, le cui

attività, anche secondo il parere della Commissione, rientrano ampiamente nella sfera di competenze della Comunità stessa ⁽¹⁾ ?

⁽¹⁾ Cfr. fra l'altro la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 434/70 (GU n. C 22 del 9. 3. 1971, pag. 9).

Risposta

(18 dicembre 1972)

Nessun cambiamento sostanziale è intervenuto sul piano istituzionale nelle relazioni con la FAO dopo la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 434/70.

Prosegue tuttavia, su base pragmatica, lo studio per migliorare le modalità della partecipazione e della rappresentanza della Comunità in seno a detta organizzazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 381/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1972)

Oggetto : Situazione del mercato dei cereali nella Comunità

Può la Commissione render noto in base a quali elementi riguardanti la situazione del mercato dei cereali negli Stati membri ha deciso ⁽¹⁾ che il bando di gara per la fornitura al Comitato Internazionale della Croce Rossa di 18 543 tonnellate di farina di grano tenero, a titolo di aiuti alimentari a favore del Bangladesh, debba essere realizzato in Italia ?

⁽¹⁾ Cfr. regolamento (CEE) n. 1842/72 della Commissione (GU n. L 196 del 26. 8. 1972, pag. 8).

Risposta

(22 dicembre 1972)

Trattandosi d'una fornitura di farina cif porto di Chittagong e di un prodotto che poteva essere imbarcato in qualsiasi porto comunitario, la Commissione avrebbe potuto incaricare di effettuare la suddetta operazione anche l'organismo d'intervento di un altro Stato membro, dal momento che la gara era stata indetta sul mercato della Comunità e permetteva una libera concorrenza fra tutti i partecipanti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 382/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1972)

Oggetto : Imposizioni interne sui cereali in Francia

1. Può la Commissione confermare l'esattezza della seguente tabella ⁽¹⁾ relativa al gettito e ai beneficiari delle imposizioni interne sui cereali instaurate in Francia, che comportano, per la campagna in corso, un prelievo di circa il 6 % sui prezzi dei cereali stessi ?

⁽¹⁾ Cfr. la rivista olandese « Landbouwwereldnieuws » del 15. 8. 1972, pag. 287.

Imposte interne sui cereali. Gettito e quote di cui beneficiano i coltivatori francesi
(FF 1 000 000)

	Gettito complessivo	Di cui beneficiano	
		gli agricoltori	tutta l'agricoltura francese
O.N.I.C. (Office national interprofessionnel des céréales)	59,57	59,57	—
F.S.C.E. (Fonds de solidarité des céréaliculteurs-éleveurs)	111,76	16,76	95,00
F.N.D.A. (Fonds national de développement agricole)	175,13	20,14	154,99
F.A.R. (Fonds d'action rurale)	88,14	—	88,85
B.A.P.S.A. (Budget annexe des prestations sociales agricoles)	237,39	—	237,39
Miglioramento della qualità	20,57	20,57	—
Totale	673,25	117,04	576,33

2. Può la Commissione, a complemento della risposta all'interrogazione scritta n. 251/71 ⁽¹⁾ render noto il risultato della sua indagine sulla compatibilità fra il contenuto concreto delle misure realizzate nel quadro del F.S.C.E. e il diritto comunitario?

3. Qual è il parere della Commissione circa la compatibilità fra le attività degli altri fondi ed enti elencati nella precedente tabella, che pur essendo misure francesi, come quella di cui al punto 2, sono finanziati (fra l'altro) dai proventi dei prezzi pagati da tutti i consumatori della Comunità, nonché da fondi comunitari provenienti dal FEAOG?

⁽¹⁾ GU n. C 35 dell'11. 4. 1972, pag. 4.

Risposta

(18 dicembre 1972)

1. Sulla base dei dati di cui dispone per il 1971/1972, la Commissione può confermare gli ordini di grandezza delle imposizioni interne francesi sui cereali indicati dall'on. parlamentare.

2. La Commissione non è per il momento in grado di completare la sua risposta all'interrogazione scritta n. 251/71, non essendo ancora ultimata l'indagine sul « Fondo di solidarietà dei cerealicoltori ».

3. La Commissione esaminerà l'insieme degli aiuti concessi con i fondi riscossi a favore degli enti cui si riferisce l'on. parlamentare, in conformità delle linee direttrici e del calendario stabilito nella risoluzione del Consiglio, del 25 maggio 1971, riguardante il nuovo orientamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 52 del 27. 5. 1971, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 383/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(4 ottobre 1972)*

Oggetto : Organizzazione comune del mercato del tabacco

1. Può la Commissione tracciare un prospetto delle entrate e delle spese del monopolio dei tabacchi in Francia e in Italia per i due anni precedenti l'entrata in vigore dell'organizzazione comune del mercato del tabacco ?
2. Può essa tracciare un prospetto analogo per l'anno o gli anni successivi all'entrata in vigore di tale organizzazione di mercato ?
3. Da tali dati si possono trarre conclusioni in merito alla destinazione delle somme versate per tale settore dal Fondo europeo agricolo a favore dei produttori di tabacco al fine di assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato in questione ?

Risposta*(22 dicembre 1972)*

1 e 2. Data l'ampiezza della documentazione esistente in materia, la Commissione non vede come sia possibile fornire in una risposta ad un'interrogazione scritta le informazioni richieste dall'on. parlamentare. Essa tiene cionondimeno a sua disposizione i dati relativi alle entrate ed alle spese dei monopoli dei tabacchi francese ed italiano.

3. Da tali dati non è possibile trarre conclusioni nel senso indicato dall'on. parlamentare.

La Commissione ricorda che il premio viene concesso al « primo acquirente » del tabacco in foglia prodotto nella Comunità, che provveda alla sua prima trasformazione e al suo condizionamento. Il premio ha quindi lo scopo di garantire l'attuazione del prezzo di obiettivo per il coltivatore e di consentire nello stesso tempo che il tabacco in colli comunitari possa competere sul piano della concorrenza con i tabacchi importati dai paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 384/72**dell'on. Springorum****alla Commissione delle Comunità europee***(5 ottobre 1972)*

Oggetto : Relazione annuale della Commissione sulla situazione economica delle Comunità, relativa all'esercizio 1972/1973

Quali motivi hanno indotto la Commissione delle Comunità europee, nella sua raccomandazione al governo della Repubblica federale di Germania per il 1973, a suggerire che il limite massimo di aumento delle spese pubbliche sia portato al più presto dall'8,5 % al 10,5 % e quello del nuovo indebitamento del Bund e dei Länder da 7 miliardi di DM a 9 miliardi di DM ?

Si può trarre da tale aumento la conclusione che la Commissione non accorda più priorità a una politica di bilancio adeguata alla congiuntura e orientata verso la stabilità ?

Dal fatto che queste nuove cifre figuranti nella relazione annuale della Commissione sulla situazione economica coincidono con quelle indicate dal governo federale si può inoltre trarre la conclusione che la Commissione ha rinunciato a elaborare concezioni proprie ?

Risposta

(19 dicembre 1972)

1. Durante la preparazione della seconda relazione annuale sulla situazione economica della Comunità, la Commissione ha esaminato varie ipotesi alternative in merito all'evoluzione delle spese pubbliche e dei deficit di bilancio degli Stati membri. Queste ipotesi non sono state rese di pubblico dominio per ovvie ragioni, e sono state riesaminate all'inizio del mese di settembre alla luce delle più recenti informazioni allora disponibili sulla situazione economica della Comunità. La Commissione ha definito la sua posizione, quale risulta dal progetto di relazione annuale presentato al Consiglio l'8 settembre 1972, in seguito a detto riesame.

Sarebbe pertanto inesatto pensare che la Commissione abbia modificato a breve termine e senza motivo gli orientamenti relativi al tasso d'incremento delle spese

pubbliche e il limite massimo del deficit di bilancio della Repubblica federale di Germania (Bund e Länder). La Commissione esprime inoltre molte riserve sulle cifre indicate dall'on. parlamentare e non figuranti nel progetto di relazione annuale.

2. La Commissione spera che le spiegazioni ora fornite convincano l'on. parlamentare che essa continua a dare la precedenza all'attuazione di energiche politiche di lotta contro le tensioni inflazionistiche, delle quali essa fin dal 1969 costantemente denuncia i pericoli.

3. La Commissione non ha mai pensato che le sue concezioni, per essere sue proprie, debbano necessariamente trovarsi in contrasto con quelle dei governi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 385/72**dell'on. Terrenoire****alla Commissione delle Comunità europee**

(10 ottobre 1972)

Oggetto : Pericolo per l'avvenire della produzione di carne bovina derivante dalla macellazione prematura e sistematica dei vitelli

Si registra a livello mondiale una penuria di carne bovina che grava già notevolmente sull'approvvigionamento dei paesi della Comunità, tanto più che anche la loro produzione è deficitaria.

1. Può dire la Commissione a quante tonnellate ammontino, secondo le sue stime, tale penuria e

il prevedibile aumento del deficit comunitario nei prossimi anni ?

2. Esistono delle possibilità di limitare la macellazione di vitelli da latte ?

L'estendersi di quest'ultima, infatti, compromette così pericolosamente l'avvenire della produzione di carne bovina, che la domanda dei consumatori non potrà più essere soddisfatta in modo normale e si assisterà ad un accelerato rialzo dei prezzi.

Risposta

(19 dicembre 1972)

1. Il deficit di carni bovine per la Comunità nel 1972 può essere valutato a 550 000-650 000 tonnellate. Per quanto riguarda gli anni successivi, si può ritenere che il deficit della Comunità ampliata non sarà inferiore al livello del 1972.

2. Il consumo di carne di vitello ammonta in media a 750 000 tonnellate all'anno su un totale di 4,2 milioni di tonnellate di carne consumata. Dato che il prezzo della carne di vitello non incide praticamente sul livello del consumo, se si emanassero dei provvedi-

menti per limitarne la macellazione, si provocherebbe un aumento notevole del prezzo di detta carne. Tale aumento servirebbe solo ad incitare ancor di più i produttori a far macellare i vitelli, anche in violazione ad un eventuale divieto, giacché i controlli in merito sono difficili.

Inoltre, una parte dei consumatori di carne di vitello non mancherebbe d'orientarsi verso il consumo della carne di manzo con la conseguenza che si rischierebbe d'assistere ad un aumento accelerato e generalizzato dei prezzi di tutte le carni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 387/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto: Presenza di esaclorobenzene nella carne suina olandese

1. Il fatto che gli Stati Uniti applicano ormai da tempo un divieto di importazione di prosciutto olandese in scatola proveniente dai Paesi Bassi a causa della presenza di evidenti residui di esaclorobenzene, significa che questo preparato fungicida era o è generalmente presente nella carne suina olandese?

2. In caso affermativo (come sembra probabile), come può la Commissione, alla luce di quanto comu-

nicato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 151/72 ⁽¹⁾ secondo cui la presenza di residui di esaclorobenzene nei prodotti di carne non è autorizzata negli Stati membri della Comunità, spiegare il fatto che ciò non ha determinato alcuna reazione da parte delle autorità preposte al controllo della salute pubblica nè nella Comunità, nè nei Paesi Bassi?

3. In che cosa consiste per il consumatore l'effetto nocivo dell'esaclorobenzene?

⁽¹⁾ GU n. C 105 del 10. 10. 1972, pag. 9.

Risposta*(19 dicembre 1972)*

1 e 2. No. Sulla base dei dati in possesso della Commissione la presenza di residui di esaclorobenzene nella carne suina olandese è stata fortuita.

3. L'esaclorobenzene è classificato tra gli antiparassitari organici clorurati poco tossici. Per quanto consta alla Commissione non è stato segnalato alcun effetto nocivo imputabile alla presenza di detto prodotto nei generi alimentari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 388/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto: Programma comune inteso a favorire lo scambio di giovani lavoratori

1. Può la Commissione completare per gli anni 1970 e 1971 i dati forniti nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 460/70 concernente il programma comune inteso a favorire lo scambio di giovani lavoratori ⁽¹⁾?

2. Può la Commissione comunicare a che punto è la sintesi che essa avrebbe elaborato delle proposte per un eventuale miglioramento e adattamento del primo programma comune inteso a favorire lo scambio di giovani lavoratori in conformità dell'articolo 50 del trattato?

⁽¹⁾ GU n. C 38 del 21. 4. 1971, pag. 4.

Risposta*(26 dicembre 1972)*

1. La Commissione ha già reso noto, nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 265/72 dell'on. Radoux, i più recenti risultati quantitativi relativi allo scambio di giovani lavoratori, avvenuto nel quadro del primo programma comune. La Commissione invita quindi l'on. parlamentare a prendere conoscenza della suddetta risposta ⁽¹⁾.

2. L'utilizzazione delle proposte intese a migliorare e a potenziare gli scambi di giovani lavoratori, sulla base del memorandum che la Commissione ha inviato

agli Stati membri il 31 luglio 1970, non ha ancora potuto essere ultimata, giacché manca sempre la risposta di uno Stato membro.

Il principale ostacolo ad uno sviluppo degli scambi è costituito dal fatto che non si dispone dei mezzi necessari per garantire il funzionamento dell'organismo coordinatore indispensabile a livello della Comunità.

La Commissione ha l'intenzione di ripresentare delle proposte per colmare questa lacuna, nel quadro dell'elaborazione di un programma di azione per una politica sociale comunitaria decisa dal Consiglio il 9 novembre 1972.

⁽¹⁾ GU n. C 134 del 27. 12. 1972, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 390/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto : Soccorsi alla Sicilia dopo il terremoto del 1968

Può la Commissione, a seguito della sua risposta complementare all'interrogazione scritta n. 103/70 sui soccorsi alla Sicilia dopo il terremoto del 1968 ⁽¹⁾, comunicare a che punto è nella zona interessata la situazione concernente :

- a) la costruzione di alloggi per le vittime di quella catastrofe ? Quante persone vivono ancora in baraccamenti ?
- b) il piano zonale per la provincia di Agrigento e la sua applicazione ?
- c) l'elaborazione di programmi nel settore degli investimenti industriali nella zona interessata e la loro applicazione ?

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 24. 4. 1971, pag. 1.

Risposta*(7 dicembre 1972)*

La Commissione ha chiesto al governo italiano ulteriori informazioni sullo stato attuale dei soccorsi cui allude l'on. parlamentare. Essa non mancherà di comunicargli il risultato della suddetta indagine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 391/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto: Mercurio contenuto nel pesce

Può la Commissione, a complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 469/70 concernente il mercurio contenuto nel pesce⁽¹⁾, comunicare a che punto è la definizione di norme scientificamente fondate sulla concentrazione massima ammissibile del mercurio nel pesce?

⁽¹⁾ GU n. C 38 del 21. 4. 1971, pag. 7.

Risposta*(19 dicembre 1972)*

Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione una serie di dati relativi alla contaminazione da mercurio del pesce. L'esame di questi dati si è rivelato molto complesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di controllo da prevedere nel fissare certi limiti, e ancora non ha potuto essere ultimato.

La Commissione ha consultato in merito a questo progetto la propria commissione scientifica per gli alimentari, gruppo d'esperti in materia da essa costituito per ottenere delle informazioni in questo genere di problemi. Detta Commissione ha proceduto ad un primo scambio di opinioni sul problema e proseguirà i suoi studi in una prossima riunione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 392/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto: Richiesta dell'Egitto alla Comunità per la concessione di aiuti alimentari agli abitanti della zona del canale di Suez

1. Può la Commissione confermare che il governo egiziano ha presentato alla Comunità una richiesta per la concessione di aiuti alimentari consistenti in 300 000 t di grano, 100 000 t di farina di frumento, 2 000 t di latte in polvere e 4 000 t di butteroil da distribuire gratuitamente al milione e mezzo di abitanti della zona del canale di Suez costretti ad abbandonare le loro case?

2. Qual è l'opinione della Commissione in merito a tale richiesta? Ritiene che la Comunità debba soddisfarla e, in caso affermativo, in quale modo?

Risposta*(19 dicembre 1972)*

1. La risposta è affermativa.

2. La Commissione ritiene che la Comunità abbia il dovere d'interessarsi della situazione cui la Repubblica araba di Egitto deve far fronte per sopperire al fabbisogno alimentare di parte dei suoi abitanti e in particolare di quelli che hanno sofferto per gli avvenimenti verificatisi nella zona del canale di Suez.

È in questo spirito che la Commissione ha proposto al Consiglio di decidere la concessione di latte in polvere al suddetto paese e che proseguirà l'esame delle richieste avanzate dalla Repubblica araba di Egitto per altri prodotti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 393/72**dell'on. Vredeling****al Consiglio delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto: Libera circolazione dei prodotti farmaceutici

Può il Consiglio ora comunicare, a complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 501/70⁽¹⁾, quali risultati ha dato l'esame prioritario della comunicazione della Commissione del 5 agosto 1969 sull'attuazione della libera circolazione dei prodotti farmaceutici⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 33 del 7. 4. 1971, pag. 6.

⁽²⁾ Bollettino delle Comunità europee, n. 9/10, 1969, pag. 47.

Risposta*(19 dicembre 1972)*

Il Consiglio prosegue i lavori relativi all'attuazione della libera circolazione delle specialità farmaceutiche. Nel corso di tali lavori è emerso che occorre superare un certo numero di ostacoli, come per esempio il problema della definizione della nozione di « persona qualificata responsabile della fabbricazione di specialità farmaceutiche ». Ora, tale definizione è proposta dalla Commissione nel quadro delle direttive concernenti l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività nel settore della farmacia, compresa in particolare la fabbricazione dei medicinali, il cui esame è pure attivamente condotto dal Consiglio.

Il Consiglio, consapevole dell'importanza per la Comunità dell'adozione delle direttive in questione, si è proposto, nel quadro della risoluzione sulle azioni da condurre contro l'inflazione, adottata nella 211ª sessione del 30 e 31 ottobre 1972, di pronunciarsi « possibilmente entro il 30 aprile 1973 e al più tardi il 30 giugno 1973 ... sulle proposte di direttive miranti a liberalizzare il commercio dei medicinali all'interno della Comunità ».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 395/72**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto: Studio dell'introduzione dell'IVA in Italia

Quali sono i motivi che hanno indotto la Commissione a decidere uno studio sull'incidenza economica dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia, affidandone l'incarico all'ISCO, organismo con sede a Roma?

Può essa indicare, tenuto conto dei legami di detto organismo con il governo italiano, se considera i risultati di un tale studio, la cui importanza è evidente, improntati a criteri di obiettività indubbiamente auspicabili?

Può la Commissione precisare quali sono i criteri a cui si ispirano le sue scelte in materia di studi di carattere economico e sociale per quanto concerne un paese membro della Comunità?

Risposta*(19 dicembre 1972)*

1. Decidendo d'affidare all'esterno uno studio sull'incidenza economica derivante dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto in Italia, la Commissione ha scelto l'ISCO (Istituto nazionale per la ricerca congiunturale) a Roma soprattutto per la sua diretta conoscenza dell'economia italiana e le ampie possibilità di cui dispone detto istituto nel valutare la probabile incidenza dell'introduzione dell'IVA, specie per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi e degli investimenti nonché il commercio estero.

2. In base all'esperienza acquisita nel corso della sua collaborazione più che decennale con l'ISCO, la Commissione è convinta che i risultati dello studio in questione saranno obiettivi sotto ogni aspetto.

3. I criteri che guidano la Commissione nella scelta degli organismi (o degli esperti) ai quali affidare studi di carattere economico relativi a uno degli Stati membri della Comunità sono : la garanzia d'obiettività, la competenza, la rapidità d'esecuzione, il costo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 396/72**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(12 ottobre 1972)*

Oggetto : Trattato commerciale fra Unione Sovietica e Spagna

Dato che la Spagna e l'Unione Sovietica hanno stipulato un trattato commerciale, può la Commissione precisare le caratteristiche fondamentali di detto trattato e porle a raffronto con quelle delle relazioni commerciali tra la Comunità da un lato e la Spagna dall'altro ?

Può la Commissione, in particolare, precisare quali sono i punti dell'accordo esistente tra la CEE e la Spagna che risultano più vantaggiosi o meno vantaggiosi rispetto a quelli dell'accordo concluso tra Spagna e Unione Sovietica ?

Risposta*(22 dicembre 1972)*

L'accordo commerciale tra la Spagna e l'Unione sovietica, firmato a Parigi il 15 settembre 1972 e reso di pubblico dominio dalle autorità spagnole, riprende i termini classici degli accordi commerciali non preferenziali.

La durata dell'accordo è prevista fino al 31 dicembre 1975, ma potrà essere tacitamente rinnovato.

L'accordo tra la Comunità e la Spagna non prevede, in linea di massima, alcun limite circa la sua durata,

e, in conformità dell'articolo XXIV del GATT, riveste un carattere preferenziale. Tale regime può quindi essere, per definizione, solo più favorevole di quello previsto nell'accordo fra Spagna e URSS.

L'articolo 5 dell'accordo CEE-Spagna prevede inoltre che il regime applicato dalla Spagna ai prodotti originari della Comunità non possa in alcun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo più favorito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 398/72**dell'on. Oele****alla Commissione delle Comunità europee***(18 ottobre 1972)**Oggetto: Fusione nell'industria dei pneumatici*

1. La Commissione è a conoscenza dei tentativi che, secondo la stampa, sono stati intrapresi per giungere ad una fusione delle attività degli stabilimenti per pneumatici Michelin, Continental Gummi, Semperit e Kléber-Colombes?
2. È vero che una tale fusione porterebbe alla formazione di un gruppo che controllerebbe circa il 50 % del mercato europeo dei pneumatici con un fatturato di oltre 6 miliardi di fiorini e diverrebbe pertanto il maggior produttore di pneumatici del mondo?
3. Come giudica la Commissione questi piani alla luce delle sue concezioni sulla prevenzione delle fusioni che conducono quasi automaticamente ad una posizione dominante e, quindi, a un abuso del potere economico?

Risposta*(19 dicembre 1972)*

1. La Commissione ha osservato che la concentrazione intervenuta nel dicembre 1970 tra Dunlop e Pirelli nonché il successo di nuove tecniche di fabbricazione hanno rafforzato la tendenza verso nuove partecipazioni, raggruppamenti e fusioni nel settore dei pneumatici, tanto da parte di grandi imprese americane che di produttori europei.

Il progetto di fusione tra produttori tedeschi e francesi, di cui ha parlato recentemente la stampa, sembra costituire uno di detti tentativi di raggruppamento.

2. Anche se gli stabilimenti Michelin prendessero

parte alla formazione progettata, fatto che non risulta chiaramente dalle notizie attualmente disponibili, questa occuperebbe il quarto posto nella classifica mondiale dei fatturati, dopo Goodyear (US), Firestone (US) e Dunlop-Pirelli (GB e I).

Nei territori dei sei Stati membri, invece questa fusione potrebbe rappresentare la posizione più rilevante del settore.

3. La Commissione non dispone attualmente delle informazioni necessarie per giudicare se l'operazione cui si intende dar vita potrebbe, in caso di attuazione, rientrare nel dettato dell'articolo 86 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 399/72**dell'on. de Koning****alla Commissione delle Comunità europee***(18 ottobre 1972)**Oggetto: Risanamento della produzione di frutta nella Comunità*

1. Può la Commissione confermare l'esattezza del fatto secondo cui il ministro dell'agricoltura dei Paesi Bassi il 4 ottobre 1972 si sarebbe opposto in Consiglio alla proposta della Commissione concernente una

modifica del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità ⁽¹⁾, invocando il valore paesaggistico di questi frutteti in alcune regioni dei Paesi Bassi?

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 27. 9. 1972, pag. 8.

2. In caso affermativo,

- a) la Commissione ritiene corretto che un membro del Consiglio manifesti e renda pubblica la sua opinione su questa proposta prima che il Parlamento europeo abbia espresso il proprio parere?
- b) la Commissione ritiene corretto che con riferimento al valore paesaggistico dei frutteti in alcune regioni della Comunità europee sia avversata una regolamentazione sull'estirpazione delle piante che mira a ridurre le eccedenze strutturali della produzione di frutta nell'intera Comunità?

3. La Commissione ritiene possibile — nel rispetto dei criteri comunitari — escludere determinate regioni da una regolamentazione comune sull'estirpazione richiamandosi al valore paesaggistico dei frutteti?

4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, essa non ritiene ragionevole che eventuali perdite di produzione di tali frutteti siano risarcite con mezzi comunitari ovvero nazionali?

5. In caso di risposta affermativa al quesito n. 4, a quale delle alternative di finanziamento menzionate in detto quesito essa dà la sua preferenza?

Risposta

(18 dicembre 1972)

1 e 2. La Commissione non si ritiene autorizzata a confermare o ad infirmare le posizioni che dovessero assumere i membri del Consiglio nel corso delle loro discussioni.

3. La Commissione ricorda all'on. parlamentare che non ha ancora proposto al Consiglio una regolamentazione specifica sulla salvaguardia dei siti, ma può rispondergli che tale aspetto delle questioni relative all'ambiente rientra negli studi preliminari che essa ha iniziato.

4 e 5. Allo stadio attuale dei lavori, la Commissione non è in grado di rispondere su tali punti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 402/72

dell'on. Jahn

al Consiglio delle Comunità europee

(18 ottobre 1972)

Oggetto: Soppressione dei controlli alle frontiere dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli

La risposta del Consiglio alla mia interrogazione scritta n. 164/72 ⁽¹⁾ è insoddisfacente e per di più incompleta. Invito pertanto il Consiglio a rispondere ai seguenti quesiti:

- 1. Quali validi motivi sono stati adottati dagli Stati aderenti per indurre il Consiglio a consentire il mantenimento sino al 31 dicembre 1973 dei controlli alle frontiere dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli?

2. Il Consiglio ha effettivamente modificato *all'unanimità*, conformemente all'articolo 149, paragrafo 1, del trattato CEE, la proposta della Commissione che prevedeva, come è noto, la soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità a sei mesi dalla notifica della direttiva, di modo che gli Stati aderenti devono rinunciare a tali controlli soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1974?

3. Il Consiglio è consapevole del fatto che i controlli alle frontiere dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli comportano un grave ostacolo al traffico internazionale dei viaggiatori e delle merci ed è quindi disposto ad adoperarsi affinché i paesi aderenti emanino, un anno prima, cioè al 1° gennaio 1973, le misure necessarie all'osservanza della direttiva?

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 23. 9. 1972, pag. 7.

4. Il Consiglio si rende conto che l'impegno dei sei Stati membri di rinunciare dalla fine dell'ottobre 1972 ai controlli dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, non è giuridicamente garantito in mancanza di una disposizione della direttiva in tal senso, per cui i cittadini della Comunità non fruiscono di alcuna garanzia per la tempestiva attuazione della direttiva?
5. Il Consiglio è disposto a farsi garante dell'osservanza dell'impegno da parte dei sei Stati membri?

Risposta

(7 dicembre 1972)

ad 1. Gli Stati aderenti hanno reso noto, durante la procedura di consultazione, che era impossibile per loro applicare la direttiva prima del 1° gennaio 1974, dato che importanti problemi di carattere tecnico e amministrativo dovevano essere precedentemente risolti (per es. modificazione di tutte le polizze d'assicurazione, cambiamento nei programmi degli ordinatori).

ad 2. La direttiva è stata approvata dal Consiglio con voto unanime. La Commissione si è dichiarata d'accordo sulla soluzione trovata per la data di applicazione della direttiva.

ad 3. Il Consiglio è consapevole del fatto che il controllo alle frontiere dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli possa creare intralci al traffico internazionale dei viaggiatori e delle merci ai valichi di frontiera.

Esso fa tuttavia osservare che fino ad ora tale controllo era una conseguenza della disparità delle norme nazionali in materia e che aveva come fine la salvaguardia degli interessi delle persone che potevano rimanere vittime di un sinistro causato da questi veicoli.

Poiché la data del 31 dicembre 1973 era stata concordata con i paesi aderenti nel quadro della procedura di consultazione, il Consiglio ritiene di non essere in grado « di fare in modo che i paesi aderenti mettano in vigore con un anno di anticipo, cioè il 1° gennaio 1973, le misure richieste dal rispetto della direttiva ».

ad 4 e 5. Il Consiglio non ha motivo di ritenere che gli Stati membri non rispettino gli impegni contratti in proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 404/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1972)

Oggetto: Cooperazione tra la Jugoslavia e la Comunità nel settore scientifico e tecnico

1. Può la Commissione, a seguito della sua risposta all'interrogazione scritta n. 511/70 concernente la cooperazione tra la Jugoslavia e la Comunità nel settore scientifico e tecnico⁽¹⁾ comunicare quali sono state le esperienze da essa acquisite con detta cooperazione?

2. La Commissione ritiene che tale cooperazione possa essere ulteriormente intensificata? Le risulta che il governo jugoslavo manifesti una volontà in tal senso?

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 24. 4. 1971, pag. 29.

Risposta*(20 dicembre 1972)*

1. Dal maggio 1971, un rappresentante della Jugoslavia assiste alle riunioni del gruppo « Cooperazione scientifica e tecnica » (COST) che svolge la sua attività sotto l'egida del Consiglio ⁽¹⁾.

In seguito alla conferenza ministeriale del 22 novembre 1971 dei 19 Stati partecipanti ai lavori del gruppo citato, la Jugoslavia ha firmato 6 degli 8 accordi che gli Stati membri del COST hanno approvato e che riguardano in particolare le telecomunicazioni, la

metallurgia, i fattori nocivi, nonché l'inquinamento dell'aria e dell'acqua.

La Commissione mista CEE-Jugoslavia riunitasi nell'aprile 1972 si è rallegrata per la cooperazione stabilitasi in questo settore tra le due parti.

2. La Commissione ritiene che tale cooperazione possa venire ulteriormente intensificata. Del resto la Jugoslavia ha espresso il desiderio che, nei prossimi negoziati per un nuovo accordo commerciale con la Comunità, si proceda anche ad uno scambio d'opinioni sulla cooperazione industriale e tecnica, in quanto fattore complementare degli scambi commerciali reciproci.

⁽¹⁾ Cfr. risposta all'interrogazione scritta n. 214/71 dell'on. Cousté (GU n. C 101 del 13. 10. 1971, pag. 11).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/72**degli onn. Vredeling e Oele****alla Commissione delle Comunità europee***(18 ottobre 1972)*

Oggetto : Prezzo dei dischi nel Regno Unito

1. La Commissione è a conoscenza di una notizia pubblicata dal periodico olandese « Consumenten-gids » dell'ottobre 1972, pag. 414, secondo cui i dischi di musica classica sono spesso più a buon mercato nel Regno Unito che nei Paesi Bassi; affermazione illustrata dai seguenti esempi :

— il « Flauto magico » di Mozart, inciso dalla DGG ; la medesima incisione costa nel Regno Unito l'equivalente di 58,40 Fl. e nei Paesi Bassi 73,50 Fl. ;

— il Quintetto « della trota » di Schubert, inciso dalla « Voce del Padrone » costa nel Regno Unito l'equivalente di 17,50 Fl. e nei Paesi Bassi 22,50 Fl. ?

2. La Commissione è disposta ad estendere la sua inchiesta sui prezzi del mercato discografico, da essa annunciata ⁽¹⁾, anche al Regno Unito, soprattutto in vista dell'imminente adesione di tale paese alla Comunità europea ?

⁽¹⁾ Cfr. la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 25/72 (GU n. C 78 del 19. 7. 1972, pag. 4).

Risposta*(18 dicembre 1972)*

1. Sì ; l'articolo menzionato dagli onn. parlamentari è stato incluso immediatamente dopo la sua pubblicazione nello speciale fascicolo relativo al mercato discografico in Olanda.

2. L'inchiesta menzionata nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 25/72 non è stata

eseguita in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 17 ⁽¹⁾. Si tratta invece di tre casi particolari dei quali il primo volge ormai alla sua conclusione e che riguardano rispettivamente il commercio di dischi tra la Francia e la Germania, tra la Francia e il Belgio, e l'importazione di dischi nei Paesi Bassi. A tale proposito la Commissione tiene presente anche il fatto che in Gran Bretagna e negli Stati Uniti i prezzi dei dischi sono inferiori a quelli della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 208.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 410/72**dell'on. Burgbacher****alla Commissione delle Comunità europee***(18 ottobre 1972)*

Oggetto : Designazione del « Land di Berlino » negli atti giuridici della Comunità

1. È vero che in certe riunioni delle istanze europee alcuni membri della delegazione tedesca hanno insistito espressamente affinché, negli atti giuridici della Comunità, il Land di Berlino sia ormai designato soltanto come

— « Berlino Ovest »

— e non più come « Land federale » ?

2. È vero che questo atteggiamento va attribuito a direttive impartite dai ministri competenti ?

3. Quale atteggiamento intende assumere la Commissione di fronte a casi del genere ?

Risposta*(22 dicembre 1972)*

1. La risposta è affermativa.

2. Non compete alla Commissione pronunciarsi su tale questione.

3. Il diritto comunitario non si appone all'atteggiamento in causa. A titolo d'informazione si fa tuttavia notare che, per desiderio del governo tedesco, in accordi tra gli Stati membri oppure della Comunità e degli Stati membri con paesi terzi non ci si è distaccati, per quanto riguarda la designazione di Berlino, dalla prassi consueta sinora seguita : vedasi ad esempio il trattato di adesione, il protocollo aggiuntivo Turchia, l'Accordo di associazione con Mauritius, l'accordo con gli Stati dell'EFTA non aderenti in merito ai prodotti CECA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 413/72**dell'on. Glinne****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1972)*

Oggetto : Misure di protezione nei confronti di prodotti pericolosi

Alcune società che si occupano dell'immagazzinamento o del trasporto di residui industriali pericolosi hanno proceduto in Belgio a un accumulo scandalosamente rischioso di cianuro di potassio importato dalla Germania. Uno dei dirigenti chiamato in causa non ha esitato a difendersi accusando la Comunità di incoerenza e negligenza...

Può la Commissione comunicare se la revisione in termini più severi di determinate legislazioni nazionali potrebbe bastare o se non sarebbe necessario, al contrario, coordinare strettamente le misure legali, regolamentari e penali a livello CEE ? È vero che la legislazione belga attualmente in vigore sarebbe, in confronto ad altre legislazioni, particolarmente vetusta e inefficiente, permettendo così che il Belgio divenga « la pattumiera d'Europa » ? Attualmente il trasporto di prodotti pericolosi all'interno della CEE è sottoposto a regolamentazioni comunitarie e, in caso affermativo, a quali ?

Risposta*(26 dicembre 1972)*

La Commissione è pienamente consapevole dei problemi che pongono l'inquinamento del terreno e la distruzione dei residui industriali, problemi inclusi d'altronde nel suo programma di riduzione dell'inquinamento e degli inconvenienti ambientali e salvaguardia dell'ambiente naturale, da essa trasmesso al Consiglio il 22 marzo 1972.

La Commissione sta procedendo ad un inventario sistematico delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia negli Stati membri. Essa non può ancora dire se la legislazione belga attualmente in vigore sia meno rigorosa di quelle applicate negli altri Stati membri. Soltanto il risultato dell'esame in corso le consentirà di rispondere a tale quesito e di determinare in quale misura talune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dovranno essere armonizzate a livello comunitario.

Il progetto di accordo relativo ad un'informazione preliminare circa le misure nazionali previste in materia di ambiente, proposto dalla Commissione al

Consiglio nel marzo 1972, prevede che la Commissione possa presentare proposte per estendere all'insieme della Comunità questo o quel progetto di normativa nazionale inteso a salvaguardare l'ambiente naturale allorché tale disposizione possa avere ripercussioni sul funzionamento del mercato comune o sull'attuazione di talune parti del programma di riduzione dell'inquinamento e degli inconvenienti ambientali che la Commissione ha presentato unitamente al suddetto progetto di accordo. Il problema dei residui industriali rientrerà certamente nell'ambito di detta procedura che la Commissione confida venga adottata quanto prima dal Consiglio.

Il trasporto dei prodotti pericolosi non è attualmente soggetto a regolamentazioni comunitarie nell'ambito della CEE. È opportuno tuttavia tener presente che il trasporto delle sostanze radioattive deve essere effettuato nel rispetto delle norme di base riguardanti la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 414/72**dell'on. Glinne****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1972)*

Oggetto: Importazione fraudolenta di carni congelate

La sezione fiscale del tribunale penale di Anversa si è poco tempo fa occupata di un caso di frode riguardante carni congelate, originarie in maggior parte dell'America del sud, le quali erano transitate da Rotterdam prima di giungere nel porto belga. Alcuni dirigenti della N. V. Internationale Grondstoffen Onderneming, di Rotterdam, della N. V. General Meat, di Gand, oltre ad alcuni corresponsabili, sono stati condannati a sei mesi di carcere senza condi-

zionale e ad ammende per un totale di 171 milioni di franchi, da versare ai ministeri belgi delle finanze e degli affari economici.

Può la Commissione comunicare se questa vicenda di spedizioni alimentari fraudolente perpetrate ai danni della CEE non le ispira qualche misura per il rafforzamento, tanto regolamentare che pratico, dei mezzi di controllo e di repressione? Perché la Commissione non si è costituita parte civile, come hanno fatto le due amministrazioni belghe?

Risposta*(22 dicembre 1972)*

La Commissione, che è stata informata di tale frode nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972⁽¹⁾, non ha ritenuto opportuno intervenire dinanzi alla sezione fiscale del tribunale penale di Anversa,

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

in particolare perché tale frode aveva ripercussioni solo sulla riscossione dei dazi all'importazione applicati nel periodo transitorio.

Le caratteristiche emerse dalla causa in questione non sono tali da richiedere una modifica o un rafforzamento delle misure adottate dalla Comunità per combattere le frodi. Nella fattispecie si trattava infatti di false dichiarazioni doganali e quindi la frode costituiva un caso relativamente semplice, commesso con metodi ben noti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 415/72

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1972)

Oggetto : Cooperazione europea nel campo dell'industria aeronautica

In occasione delle cerimonie organizzate a Tolosa il 28 settembre scorso per la presentazione dei prototipi dell'Airbus A-300 B e del Concorde-02, il signor Michael Heseltine, ministro dell'aeronautica britannico, ha dichiarato che il governo del Regno Unito è pronto a discutere con gli altri governi europei l'adozione di misure miranti a integrare la produzione

aeronautica europea e ad assicurarle così una posizione migliore sul mercato internazionale, il quale raggiungerà i 4 miliardi di sterline nel corso degli anni 1980. La collaborazione « à la carte » su dei progetti specifici non può più bastare, e d'altro canto le ditte produttrici non possono progredire verso l'integrazione senza un fermo impegno politico dei governi.

E disposta la Commissione a proporre misure ispirate alla stessa preveggenza ?

Risposta

(18 dicembre 1972)

La Commissione confida di aver corrisposto alle preoccupazioni dell'on. parlamentare trasmettendo al Consiglio, il 19 luglio 1972, la comunicazione dal titolo : « Le azioni in materia di politica industriale e tecnologica della Comunità da intraprendere nel settore aeronautico ».

Il 27 luglio 1972, la Commissione ha trasmesso la suddetta comunicazione a titolo informativo anche al Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 416/72

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1972)

Oggetto : Violazione dei diritti dell'uomo in Grecia e applicazione dell'accordo di associazione CEE-Grecia

La sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione delle discriminazioni e la protezione delle minoranze ha designato l'anno scorso cinque dei suoi ventisei esperti (José D. Ingles, delle Filippine ; Ahmed Kettani, del Marocco ; Antonio Martinez

Baez, del Messico ; Nicole Questiaux, della Francia, e Sergei N. Smirnov, dell'URSS) per studiare le violazioni dei diritti dell'uomo in certi paesi. Il gruppo ad hoc è giunto ad alcune conclusioni, per quanto riguarda l'Iran, il Portogallo e la Grecia : il carteggio relativo a quest'ultima comprende, tra l'altro, una comunicazione del sig. George C. Vournas, osservatore ai processi del marzo scorso ad Atene e avvocato a Washington, e alcuni documenti estrema-

mente rilevanti presentati dal prof. Frank C. Newman, della Scuola di diritto dell'Università di California, a Berkeley, quest'ultimo in veste di consigliere per l'Amnesty-International, la Commissione internazionale dei giuristi, la Federazione internazionale dei diritti dell'uomo e la Lega internazionale dei diritti dell'uomo.

Le attuali autorità greche, secondo la valutazione del gruppo ad hoc, sono accusate di erigere a sistema tutta una serie di palesi violazioni dei diritti dell'uomo : è ciò che afferma la giornalista americana Kathleen Teltsch (cfr. International Herald Tribune del 22 settembre 1972). I cinque esperti proseguiranno nel loro studio fino alla prossima riunione, fissata per l'agosto 1973, dando in tal modo ai governi posti

sotto accusa e, in particolare, a quello greco, la facoltà di replicare.

Gradirei sapere se la Commissione tiene conto della procedura che si sta seguendo a New York nel suo apprezzamento globale del problema greco e in particolare del modo di gestire l'accordo di associazione CEE-Grecia. La Commissione non ritiene utile di prendere conoscenza fin da ora, non della documentazione costituita dal gruppo suddetto, ma bensì dei precisi fatti imputati alle autorità di Atene dalla Amnesty International, dalla Commissione internazionale dei giuristi, dalla Federazione internazionale dei diritti dell'uomo e dalla Lega internazionale dei diritti dell'uomo? Non può la Commissione informarsi presso queste quattro eminenti organizzazioni?

Risposta

(5 dicembre 1972)

La Commissione segue molto attentamente gli sviluppi della situazione cui si riferisce l'on. parlamentare e si riserva di prendere posizione in materia, all'occorrenza, al momento opportuno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 420/72

dell'on. Dewulf

alla Commissione delle Comunità europee

(24 ottobre 1972)

Oggetto : Borse assegnate dalla Comunità europea ai cittadini del Burundi

Può precisare la Commissione quante borse del contingente accordato dalla Comunità europea al Burundi sono state assegnate negli ultimi anni rispettivamente agli Hutu e ai Tutsi?

Risposta

(22 dicembre 1972)

La Commissione ha l'onore d'informare l'on. parlamentare che la concessione di una borsa di studio o di tirocinio ad un cittadino dei SAMA è strettamente connessa alla trasmissione da parte del governo interessato di un atto di candidatura che indichi, ai fini di una presa in considerazione da parte della Commissione, il nome dell'interessato, la sua data di nascita, la sua precedente formazione, il tipo di formazione richiesta e il luogo in cui detta formazione debba essere, in linea di massima, ulteriormente impartita.

Siccome non viene chiesto alcun altro dato, la Commissione si rammarica di non poter rispondere al quesito rivolto dall'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 422/72**dell'on. Dewulf****alla Commissione delle Comunità europee***(24 ottobre 1972)***Oggetto:** Reddito pro capite nei SAMA

Ai fini di una migliore conoscenza dei problemi dello sviluppo economico in cui si dibattono i SAMA, di una migliore valutazione dei risultati dell'aiuto fornito finora dalla Comunità e dagli Stati membri e di un orientamento per ulteriori sforzi, la Commissione è invitata a rispondere alle seguenti domande:

1. quale era il reddito medio pro capite in ciascun paese dei SAMA

- a) alla data del 1° gennaio 1958;

- b) alla data attuale o alla data più recente per la quale esistono dati comparabili per i SAMA;

2. quale era il reddito nelle seguenti date intermedie:

- a) all'entrata in vigore della prima convenzione di Yaoundé;

- b) all'entrata in vigore della seconda convenzione di Yaoundé;

3. sulla base delle cifre che verranno fornite in risposta alla prima domanda e per ciascuno dei periodi indicati nella prima e seconda domanda, quale è stato il tasso d'incremento medio del reddito annuo pro capite di ciascuno di questi paesi?

Risposta*(22 dicembre 1972)*

Non potendo fornire per tutti gli anni indicati dall'on. parlamentare dati statistici comparabili per l'insieme dei SAMA, figurano nella seguente tabella i dati relativi al prodotto nazionale lordo (P.N.L.) per

Prodotto nazionale lordo pro capite nel 1961 e nel 1968 e tasso d'incremento

Paese	Prodotto nazionale lordo pro capite in US \$ 1964		Tasso d'incremento %
	1961	1968	
Mauritania	90	180	11,0
Senegal	190	170	-1,5
Mali	80	90	1,5
Alto Volta	50	50	—
Costa d'Avorio	190	260	5,0
Dahomey	70	80	1,0
Togo	95	100	0,5
Niger	80	70	-1,5
Camerun	130	140	1,0
Ciad	70	60	-1,5
R.C.A.	130	120	-0,5
Repubblica democratica del Congo	200	230	2,0
Gabon	300	310	0,5
Zaire	90	90	—
Ruanda (1)	60	70	1,5
Burundi	50	50	—
Somalia (1)	60	60	—
Madagascar	100	100	—

(1) Stima.

Fonte: World Bank Atlas — 1970 (cifre arrotondate). Dal 1971 la Banca mondiale non fa più alcuna distinzione tra paesi aventi un reddito pro capite inferiore a \$ 150.

abitante di ciascuno dei SAMA per il 1968, anno disponibile più recente, e per il 1961, anno molto vicino all'indipendenza di questi paesi.

In relazione ai dati di cui sopra la Commissione tiene a segnalare che:

Il reddito pro capite costituisce, nella migliore delle ipotesi, una misura approssimativa dei redditi reali e dei livelli di vita medi pro capite; i relativi dati statistici sono infatti soggetti ad un ampio margine di errore imputabile alle imperfezioni delle statistiche in base alle quali viene calcolato sia il P.N.L. che il numero degli abitanti. Gli indici di sviluppo devono quindi essere utilizzati con molta cautela, anche se si vuole analizzare lo sviluppo prettamente economico dei paesi interessati. È per questo motivo che la BIRS non fa più alcuna distinzione tra i paesi che hanno un reddito pro capite inferiore a \$ 150.

È necessario quindi guardarsi dall'attribuire un valore ben preciso ad una classificazione di paesi operata in funzione del loro grado di sviluppo o della loro povertà sulla base di un unico indicatore, nella fattispecie, il P.N.L. pro capite. Per quanto riguarda tale indicatore non si è peraltro ancora potuto risolvere il problema della comparabilità dei vari metodi di valutazione del P.N.L., delle differenze strutturali dei prezzi interni e segnatamente della ripartizione dei redditi all'interno di ciascuno dei paesi da raffrontare.

Perciò, la Commissione ritiene che i dati relativi al livello e all'incremento del P.N.L. pro capite non si prestino ad analisi analoghe a quelle indicate nell'interrogazione dell'on. parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 424/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(26 ottobre 1972)*

Oggetto : Disciplina nel settore dei prodotti di juta

Al quesito dell'interrogazione scritta n. 178/72 ⁽¹⁾ con cui si domandava alla Commissione se era disposta a chiedere al Consiglio di consultare il Parlamento sulle raccomandazioni che sottoporrà al Consiglio per la conclusione con i principali paesi produttori di un accordo sull'insieme dei problemi nel settore dei prodotti di juta, la Commissione risponde di non vedere difficoltà in proposito.

Può la Commissione comunicare :

1. Se il mancato riscontro di difficoltà significa che essa formulerà effettivamente tali richieste al Consiglio? Perché non ha dato una risposta più chiara alla domanda?
2. Se nel frattempo essa ha presentato al Consiglio le raccomandazioni in questione?

⁽¹⁾ GU n. C 106 dell'11. 10. 1972, pag. 7.

Risposta*(18 dicembre 1972)*

La risposta all'interrogazione scritta n. 178/72, cui si riferisce l'on. parlamentare, è stata pubblicata il 11 ottobre 1972 e cioè quando era già stata trasmessa al Consiglio una raccomandazione della Commissione riguardante le trattative con l'India in materia, fra l'altro, di juta.

Tuttavia, dato che la discussione in sede di Consiglio della suddetta raccomandazione era nel frattempo entrata nella fase conclusiva ed era particolarmente urgente rinegoziare gli accordi che scadranno il 31 dicembre 1972, la Commissione non ha ritenuto opportuno formulare ulteriori raccomandazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 425/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(26 ottobre 1972)*

Oggetto : Situazione sul mercato mondiale dell'acciaio

1. La Commissione condivide la descrizione della situazione ⁽¹⁾ esistente sul mercato delle esportazioni di acciaio in cui si constata che dopo diversi anni di pressioni l'amministrazione americana ha accettato nel 1969 una regolamentazione con cui i giapponesi

si impegnano a limitare « volontariamente » le loro esportazioni, regolamentazione ampliata nel 1970 ad un complesso accordo tripartito con la partecipazione dell'Europa le cui esportazioni verso gli Stati Uniti sono ormai controllate al pari di quelle giapponesi verso l'Europa?

2. È vero che questi accordi sono stati conclusi dall'amministrazione americana direttamente con i produttori di acciaio degli altri paesi, al di sopra dei governi interessati?

⁽¹⁾ Cfr. anche l'articolo « Steel's Choice » nel periodico inglese « The Economist » del 7. 10. 1972, pag. 81.

3. È vero inoltre che il governo americano, quelli europei e la stessa Commissione hanno deciso di considerare questi accordi come il male minore, senza d'altronde approvarli, visto che le alternative consistono in una piena libertà per tutti (il che avrebbe per effetto di perturbare totalmente il mercato mondiale dell'acciaio e il crollo delle industrie europee ed americane che non fossero in grado di procedere ai necessari investimenti per nuovi impianti) oppure in una rigida protezione mediante contingenti (il che sarebbe ancora peggio)?

4. La Commissione ravvisa inoltre l'esigenza di strutture che siano accettabili in vista delle disposi-

zioni internazionali in materia di cartelli e che eviterebbero gli enormi investimenti in questo settore?

5. La Commissione è già pervenuta a delle conclusioni nel suo esame tendente a stabilire se le affermazioni provenienti dall'associazione dei produttori di acciaio francesi potrebbero annunciare l'inizio di pratiche concordate ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ Cfr. la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 193/72 (GU n. C 108 del 14. 10. 1972, pag. 6).

Risposta

(26 dicembre 1972)

1. Effettivamente esistono accordi « volontari » tra i produttori d'acciaio giapponesi ed europei e l'amministrazione americana. I primi accordi risalgono, per quanto riguarda l'industria giapponese, all'autunno 1968, e per quanto riguarda l'industria comunitaria alla fine del 1968; poiché la loro validità era di tre anni, essi hanno disciplinato le esportazioni europee e giapponesi verso gli Stati Uniti fino al 31 dicembre 1971, tranne che durante la sospensione intervenuta dopo il 15 agosto a causa della sovrattassa americana del 10 %. Gli interessati li hanno rinnovati per altri tre anni. Il punto essenziale di tali accordi è l'impegno dei produttori di acciaio di limitare il volume delle loro esportazioni, impegno preso nell'evidente intento di ridurre le pressioni di taluni ambienti americani favorevoli all'introduzione di misure protezionistiche.

2. Le industrie interessate si sono impegnate in modo unilaterale nei confronti delle autorità americane. Non sono entrati in causa né i governi da cui dipendono le industrie esportatrici, né le autorità comunitarie.

3. Le linee direttrici del suo atteggiamento nei confronti degli accordi privati di autolimitazione sono state esposte dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta n. 192/72 dell'on. parlamentare ⁽¹⁾. La Commissione aveva in precedenza comunicato il proprio punto di vista agli interessati.

4. In materia di investimenti, i poteri della Commissione sono definiti dall'articolo 54 del trattato CECA, le cui disposizioni mirano a favorire uno sviluppo coordinato degli investimenti delle imprese del mercato comune. L'articolo 65 del trattato CECA, vieta d'altra parte qualsiasi accordo volto a limitare o a controllare gli investimenti. La Commissione non ritiene infine auspicabile che le imprese si dotino di strutture che consentano loro di concertare i propri investimenti.

5. Allo stato attuale delle cose la Commissione non è in grado di trarre conclusioni in merito.

⁽¹⁾ Vedasi pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 428/72

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(26 ottobre 1972)

Oggetto: Accordo internazionale sul cacao

1. Può confermare la Commissione la notizia secondo cui, nel quadro dei negoziati relativi all'Accordo internazionale sul cacao, il rappresentante della Comunità ha chiesto l'ammissione della Comunità in quanto tale tra le parti contraenti di tale accordo, nel quadro del quale dovrebbe venir riconosciuto alla Comunità un numero di voti pari alla somma dei suffragi che spetterebbero agli Stati membri?

2. Gli altri paesi che partecipano ai negoziati dimostrano comprensione per questo desiderio della Comunità?

Risposta*(22 dicembre 1972)*

1. La Comunità è stata ammessa a partecipare ai lavori della conferenza delle Nazioni Unite sul cacao 1972, per le questioni di sua competenza, sin dall'inizio della sessione di marzo.

Nella sessione d'ottobre 1972, la delegazione della Comunità ha negoziato le condizioni relative alla partecipazione della Comunità all'accordo internazionale sul cacao. Il testo approvato dalla conferenza comprende un articolo riguardante la partecipazione delle organizzazioni intergovernative aventi responsabilità in materia di trattativa, conclusione e applicazione di accordi internazionali ed in particolare di accordi sui prodotti di base.

Questo articolo, che riprende in gran parte le proposte della Comunità, prevede che le suddette organizzazioni possano diventare membri allo stesso titolo dei governi invitati alla conferenza, siano autorizzate a

disporre dei voti dei propri Stati membri in caso di votazione su problemi di loro competenza ed esprimano tali suffragi in blocco.

Per quanto riguarda la Comunità, la sua partecipazione non si sostituirà a quella degli Stati membri per i problemi che continuano ad essere di loro competenza.

2. Le informazioni di cui sopra provano che non si tratta soltanto di un desiderio della Comunità; in conformità delle direttive ricevute dal Consiglio ed intese a ricercare disposizioni atte a consentire la partecipazione della Comunità a detto accordo, la Commissione ha quindi potuto negoziare tali disposizioni e farle includere nell'accordo internazionale sul cacao 1972, nonostante le difficoltà incontrate da taluni governi partecipanti alla conferenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 431/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(30 ottobre 1972)*

Oggetto: Accordo internazionale sulla chinina

L'andamento del mercato della chinina e/o determinate pratiche da parte d'imprese partecipanti all'accordo internazionale sulla chinina consigliano ancora alla Commissione di seguire con il più grande interesse ⁽¹⁾ questo settore, con riguardo anche alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza?

⁽¹⁾ Cfr. anche la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 526/70 (GU n. C 39 del 24. 4. 1971, pag. 33).

Risposta*(22 dicembre 1972)*

Come già indicato all'on. parlamentare nella risposta all'interrogazione scritta n. 526/70 ⁽¹⁾, la Commissione segue attentamente gli sviluppi del mercato della chinina.

La Commissione non ritiene che gli interessati perseguano attualmente pratiche contrarie alle regole di concorrenza.

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 24. 4. 1971, pag. 33.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 433/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(30 ottobre 1972)*

Oggetto : Concentrazione nel settore della produzione e della vendita di pneumatici

1. Può la Commissione fornire una descrizione dei tentativi compiuti negli ultimi tempi per giungere ad una concentrazione nel settore della produzione e della vendita di pneumatici e di prodotti simili ?
2. La situazione in questo settore è compatibile con le regole della concorrenza nella Comunità ?

Risposta*(23 dicembre 1972)*

1 e 2. La Commissione rileva che l'interrogazione dell'on. parlamentare ribadisce le preoccupazioni già espresse dall'on. Oele nell'interrogazione scritta n. 398/72 ⁽¹⁾. Essa invita quindi l'on. parlamentare a prendere atto della risposta data alla suddetta interrogazione.

⁽¹⁾ Vedasi pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 439/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(31 ottobre 1972)*

Oggetto : Commento della Commissione a informazioni stampa

1. Ha preso nota la Commissione dell'opinione formulata nell'autorevole rivista inglese « The Economist », secondo cui i vari servizi della Commissione con sede a Bruxelles non solo stanno rivaleggiando tra loro, ma tentano addirittura di tenersi reciprocamente celati i fatti, e che in particolare le direzioni generali « Agricoltura » ed « Economia » sono impegnate in un'aspra « guerra burocratica » ? ⁽¹⁾
2. È pronta la Commissione, qualora ne abbia il potere, a dare un'energica smentita a notizie del genere, magari mediante una comunicazione in cui dichiarare non essere sua consuetudine fare commenti in ordine ad informazioni pubblicate dalla stampa ?

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo pubblicato nella rivista inglese « The Economist » del 14. 10. 1972, pag. 17, sotto il titolo « Sweep fast, new brooms ».

Risposta*(18 dicembre 1972)*

La Commissione può solo confermare che non è sua consuetudine fare commenti in ordine ad informazioni pubblicate dalla stampa, come dice l'on. parlamentare stesso al punto 2 della sua interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 447/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(9 novembre 1972)*

Oggetto : Risposte ad interrogazioni scritte formulate sulla base di notizie contenute in articoli comparsi sulla stampa

1. Nella risposta all'interrogazione scritta n. 191/72 concernente le risposte ad interrogazioni scritte formulate sulla base di notizie contenute in articoli comparsi sulla stampa ⁽¹⁾, la Commissione afferma che essa sola è responsabile delle risposte alle domande formulate in seno al Parlamento, e ricorda che in seno alle commissioni parlamentari essa non rifiuta il dialogo quali che siano le domande che possono esserle rivolte. Da queste argomentazioni si deve forse dedurre che la Commissione preferisce dare alle interrogazioni scritte, che le vengono rivolte in pubblico e che hanno un tenore imbarazzante o spiacevole, una risposta a porte chiuse nelle sedute delle

commissioni parlamentari, le quali peraltro, a causa del loro ordine del giorno generalmente sovraccarico, non appaiono la sede più adatta per esaminare casi speciali, oppure problemi di dettaglio ?

2. Si rende conto la Commissione che un membro del Parlamento non può essere membro di tutte le commissioni del Parlamento, mentre l'inalienabile diritto di ciascun membro del Parlamento di formulare interrogazioni (anche scritte) in pubblico può estendersi a tutti gli argomenti che rientrano nella competenza dell'istanza interrogata ?

3. Per quale motivo la Commissione ha risposto, dei quattro punti trattati nell'interrogazione scritta n. 191/72, soltanto ai primi tre e non al quarto, che riguardava l'articolo « Les groupes de pression qui hantent les couloirs de la CEE » apparso nella rivista « Vision » del marzo 1972 ? È essa disposta a completare questa risposta ?

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 21. 10. 1972, pag. 9.

Risposta*(19 dicembre 1972)*

La Commissione conferma la risposta data all'interrogazione scritta n. 191/72 dell'on. parlamentare, ed intende attenersi ad essa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 452/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(9 novembre 1972)*

Oggetto : Testamento della Commissione sulla politica agricola

Condivide al Commissione il parere di uno dei suoi membri ⁽¹⁾, secondo cui sarebbe auspicabile che la « vecchia » Commissione redigesse prima della fine dell'anno un testamento sulla politica agricola in cui, accanto ad una valutazione critica di tale politica, venissero formulate delle proposte intese a modificarla

⁽¹⁾ Cfr. VWD-Europa n. 200/72 del 13. 10. 1972, pag. III/5 : « Dahrendorf favorevole ad un testamento della Commissione della CEE sulla politica agricola ».

Risposta*(23 dicembre 1972)*

La Commissione non ritiene opportuno prendere un'iniziativa che metta in causa la responsabilità della Commissione della Comunità ampliata. Data la mole dell'impresa, essa non avrebbe inoltre tempo sufficiente per farlo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 456/72**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(10 novembre 1972)*

Oggetto: Regime fiscale « Domestic International Sales Corporation » (DISC)

In attesa che le istituzioni comunitarie abbiano esaminato i risultati delle consultazioni bilaterali nel quadro del GATT di cui si fa cenno nella risposta all'interrogazione scritta n. 186/72 ⁽¹⁾ e il seguito da dare alla questione, la Commissione può indicare:

- quante società negli Stati Uniti hanno finora beneficiato del regime fiscale privilegiato « Domestic International Sales Corporation »,
- se questa legislazione ha portato alla creazione di nuove società commerciali e
- qual è il numero delle società così create?

⁽¹⁾ GU n. C 108 del 14. 10. 1972, pag. 4.

Risposta*(22 dicembre 1972)*

1. Stando agli elementi d'informazione di cui dispone la Commissione, dopo l'entrata in vigore del regime fiscale « DISC » sono state finora costituite oltre 3 000 società.
2. Il 10 % circa di dette società, create nell'intento di fruire del regime fiscale « DISC » sono nuove società d'esportazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 470/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(16 novembre 1972)*

Oggetto: Misura fiscale per roulottes straniere che rimangono nei Paesi Bassi per un periodo superiore a 12 mesi

1. La Commissione è al corrente del fatto che gli stranieri i quali lasciano la loro roulotte nei Paesi Bassi per un periodo superiore a 12 mesi possono essere invitati dai servizi fiscali olandesi a pagare una somma pari al 14 % del valore della roulotte?

2. Questa misura si applica anche ai cittadini degli Stati membri della CEE diversi dai Paesi Bassi?

3. La Commissione ha preso atto del parere contenuto nel seguente appello dell'organizzazione degli

imprenditori del settore ricreativo dei Paesi Bassi Necrom ⁽¹⁾:

« Avvertite tempestivamente i vostri ospiti stranieri! È possibile evitare queste noie facendo ritorno, ad esempio, per una settimana nel paese di provenienza »?

4. La Commissione ritiene che una simile misura fiscale possa favorire nei cittadini la sensazione di vivere in una Comunità?

⁽¹⁾ Cfr. l'organo di questa associazione « Recreatie », dell'ottobre 1972, pag. 304.

Risposta*(23 dicembre 1972)*

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 473/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(16 novembre 1972)*

Oggetto: Spedizione di circolari via i Paesi Bassi con timbro « Affrancatura pagata ad Amsterdam »

1. È vero che le ditte di altri paesi spediscono le loro circolari dai Paesi Bassi con il timbro « Affrancatura pagata ad Amsterdam » in quanto nei Paesi Bassi sono in vigore tariffe particolarmente basse per la posta preselezionata ⁽¹⁾?
2. La Commissione ha un'idea dell'ampiezza di questo fenomeno?
3. Non è il caso di esaminare se le agevolazioni offerte dalle poste olandesi per spedizioni postali in massa non possano essere introdotte anche dalle amministrazioni postali degli altri Stati membri?
4. La Commissione non teme che in seguito a questa situazione esistente nei Paesi Bassi possano insorgere deviazioni di traffico non pienamente giustificate nel settore delle spedizioni postali?

⁽¹⁾ Cfr. il quotidiano inglese « The Times » del 24. 10. 1972.

Risposta*(5 dicembre 1972)*

Il problema sollevato dall'on. parlamentare è attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 479/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(22 novembre 1972)*

Oggetto: Trattato fondamentale tra la Repubblica federale di Germania e la R.D.T.

1. La Commissione, come si presenterà a partire dal 1° gennaio 1973, dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, è stata informata o ha chiesto di essere informata del contenuto del trattato fondamentale

(con relativi documenti allegati) tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, che è stato di recente siglato dai due Stati?

2. La Commissione può confermare che in allegato a detto trattato fondamentale figura uno scambio di lettere circa il proseguimento a tempo indeterminato

del regime del cosiddetto commercio interno tedesco ?

3. La Commissione condivide l'opportunità che il protocollo, unito al trattato CEE, relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono venga adeguato nel suo contenuto alla nuova situazione, qualora fosse necessario in materia un regime particolare ?

4. L'opportunità di un siffatto adeguamento non risulta già dalla terminologia attuale di detto protocollo, segnatamente nel passo in cui si definisce la Germania orientale come « i territori tedeschi ove non è applicabile la legge fondamentale della Repubblica federale » ?

5. Quale regime la Commissione pensa di applicare agli scambi commerciali della Comunità e dei singoli Stati membri con la R.D.T., dopo l'adesione di questo paese alle Nazioni Unite ? Fino a che punto e in base a quali considerazioni la Comunità e gli Stati membri potranno ancora pensare, a quel momento, ad una regolamentazione divergente da quella applicata agli altri paesi a commercio di Stato ?

6. Qualora alla presente domanda o ad alcune sue parti la Commissione dovesse rispondere che occorre uno studio più approfondito del problema, in quale contesto e entro quale data verrà intrapreso tale studio ? In proposito, la Commissione intende presentare una proposta al Consiglio ?

Risposta

(8 dicembre 1972)

L'interrogazione dell'on. parlamentare è rivolta manifestamente alla nuova Commissione, per cui le sarà risposto tempestivamente non appena quest'ultima comincerà i suoi lavori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 484/72

dell'on. Rossi

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1972)

Oggetto : Diversità dei prezzi pagati ai produttori agricoli della CEE, nel 1970/1971, nei singoli paesi

La Direzione generale « Agricoltura » ha di recente pubblicato nella serie « Mercati agricoli » il suo studio annuale sull'evoluzione dei prezzi pagati ai produttori agricoli della Comunità per alcuni prodotti importanti.

Ora, i dati forniti per il 1970/1971 sembrano indicare che l'uniformità dei prezzi agricoli — soprattutto per quanto riguarda i cereali, lo zucchero e il latte —

non è affatto una realtà. In proposito, anche tenendo conto delle diverse modifiche di prezzo previste dai regolamenti comunitari, non si può che essere sorpresi dalla diversa situazione dei produttori nei singoli paesi.

La Commissione può fornire, per i singoli prodotti e per ciascuno Stato membro, una spiegazione delle differenze di prezzo ?

La Commissione può inoltre indicare se tali divergenze si sono verificate anche nel 1971/1972 e se si manterranno in futuro ?

Risposta

(22 dicembre 1972)

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 495/72**dell'on. Jahn****alla Commissione delle Comunità europee***(1° dicembre 1972)*

Oggetto : Creazione di una Direzione « Commercio » presso la Commissione europea

Data l'evoluzione delle Comunità europee, diviene sempre più evidente la necessità di dotare il loro apparato amministrativo di un servizio adeguato all'importanza economica e sociale del commercio europeo.

La situazione attuale è non solo inadeguata, ma anche economicamente insostenibile e richiede un mutamento sul piano organizzativo.

È disposta la Commissione, nell'ambito dell'ampliamento della CEE, a dare al commercio, che copre un'aliquota del 12,5 % del prodotto sociale lordo e comprende 2,5 milioni di imprese commerciali che occupano 10 milioni di persone, il quadro organizzativo commisurato all'importanza di questo settore economico, con la creazione di una apposita Direzione « Commercio » ?

Ritiene la Commissione che tale direzione debba fra

l'altro avere il compito di provvedere al coordinamento delle varie iniziative, proposte e misure delle altre direzioni generali e direzioni, considerandole dal punto di vista della loro applicabilità sul piano commerciale ?

Condivide la Commissione il parere che questa direzione debba occuparsi dei seguenti settori :

1. Commercio intracomunitario (in collegamento con altre direzioni generali, in particolare le direzioni generali II, IV, V, VII, XIV) ;
2. Problemi specifici degli scambi di prodotti agricoli, di derrate alimentari e di generi voluttuari (in collaborazione con la direzione generale VI) ;
3. Problemi specifici degli scambi di prodotti industriali ;
4. Problemi degli scambi commerciali con paesi terzi (in collaborazione con le direzioni generali VI, VIII e XI) ?

Risposta*(23 dicembre 1972)*

La Commissione, come ha già avuto più volte occasione di ricordare, annette la massima importanza all'evoluzione del settore commerciale nella Comunità e ai problemi di natura economica e sociale che si presentano nello sviluppo di questo settore.

Spetterà alla nuova Commissione, quando sistemerà i suoi servizi, determinare il tipo di organizzazione amministrativa più opportuna per seguire i problemi di questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 499/72**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(1° dicembre 1972)*

Oggetto : Misure di compensazione previste nei Paesi Bassi a favore dell'agricoltura in relazione alla modifica dell'aliquota dell'IVA

1. La Commissione ha preso atto della decisione dell'attuale governo olandese di aumentare, a decor-

rare dal 1° gennaio 1973, la normale aliquota dell'IVA dal 14 % al 16 % senza modificare l'aliquota ridotta, pari al 4 %, cui sono soggetti i prodotti agricoli ?

2. La Commissione si rende conto che questa

decisione comporta misure di compensazione a favore dell'agricoltura ?

3. La Commissione è del parere che in casi del genere gli Stati membri siano liberi di fissare in modo autonomo le misure di compensazione ?

4. La Commissione è al corrente del regime che i Paesi Bassi contano di applicare all'agricoltura per compensare lo svantaggio derivante dall'aumento dell'aliquota normale e dal mantenimento di quella ridotta ?

5. Si può legittimamente pensare che in realtà tali misure di compensazione sono a carico dei pubblici poteri olandesi ?

6. Il finanziamento di dette misure di compensazione con fondi pubblici nazionali è compatibile con le disposizioni del trattato CEE ?

7. La Commissione può dare un quadro delle analoghe misure di compensazione eventualmente adottate in altri Stati membri ?

Risposta

I problemi sollevati dall'on. parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'on. parlamentare del risultato del suddetto esame.
